dossier

16 novembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2022

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.S. 2448

Volume I
Articoli 1-102

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica
Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 474 - Volume I

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 501 - Volume I

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- ***Volume I -*** *Articoli 1-102*
- ***Volume II*** *– Articoli 103-219*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

SEZIONE I - PARTE I

TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)* 9

TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 2 *(Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)* 11

Articolo 3 *(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a* sugar tax *e* plastic tax*)* 16

Articolo 4 *(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)* 18

Articolo 5 *(Disposizioni in materia di* governance *e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)* 19

Articolo 6 *(Esenzione bollo su certificazioni digitali)* 29

Articolo 7 *(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali)* 30

Articolo 8 *(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)* 32

TITOLO III - CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA E PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Articolo 9, comma 1 *(Proroga Superbonus)* 34

Articolo 9, comma 2 *(Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)* 39

Articolo 9, comma 3 *(Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia)* 42

Articolo 9, comma 4 *(Proroga Bonus verde)* 46

Articolo 9, comma 5 *(Modifiche al bonus facciate)* 48

Articolo 10, comma 1 *(Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0")* 49

Articolo 10, comma 2 *(Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)* 56

Articolo 11 *(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")* 64

Articolo 12 *(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)* 67

Articolo 13 *(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)* 74

CAPO II - MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 14 *(Fondo di garanzia PMI)* 75

Articolo 15 *(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)* 88

Articolo 16 *(Garanzia green)* 94

Articolo 17 *(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini)* 99

Articolo 18 *(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)* 102

Articolo 19 *(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)* 108

TITOLO IV- LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

CAPO I - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Articoli da 20 a 22 *(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)* 109

CAPO II - PENSIONI

Articolo 23 *(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)* . 128

Articolo 24 *(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)* 132

Articolo 25 *(Modifica della normativa sull'APE sociale)* 133

Articolo 26 *(Opzione donna)* 139

Articolo 27 *(Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* 142

Articolo 28 *(Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)* 144

Articolo 29 *(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)* 146

CAPO III - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 30 *(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi)* 152

Articolo 31 *(Fondo sociale per occupazione e formazione)* 155

Articolo 32 *(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)* 161

Articolo 33 *(Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo)* 164

Articolo 34 *(Fondo povertà educativa)* 166

Articolo 35 *(Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri)* 169

Articolo 36 *(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)* 170

Articolo 37 *(Piano strategico nazionale per la parità di genere)* 172

Articolo 38 *(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)* 175

Articolo 39, commi da 1 a 3 *(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)* 179

Articolo 39, comma 4 *(Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi)* 183

Articolo 40 *(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)* 185

Articolo 41 *(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)* 187

Articolo 42 *(Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila)* 189

Articolo 43 *(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)* 192

Articolo 44 *(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)* 216

Articolo 45 *(Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili)* 220

Articolo 46 *(Credito d'imposta Mezzogiorno)* 223

Articolo 47 *(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)* 226

Articolo 48 *(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)* 228

Articolo 49 *(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)* 230

Articolo 50 *(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)* 233

Articolo 51 *(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)* 236

TITOLO V - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

CAPO I - AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Articoli da 52 a 65 *(Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale)* 240

Articoli da 66 a 71 e 75 *(Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell'INPS)* 254

Articolo 72 *(Contratto di espansione)* 260

Articolo 73 *(Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione)* 264

Articolo 74 *(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)* 266

CAPO II - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

Articolo 76 *(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)* 268

Articolo 77 *(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll)* 272

CAPO III - SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Articolo 78 *(Sostegno in caso di maternità)* 274

CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Articoli 79 e 80 *(Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)* 277

Articoli 81 e 82 *(Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale)* 279

Articolo 83 *(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)* 282

Articolo 84 *(Politiche attive per i lavoratori autonomi)* 285

Articolo 85 *(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)* 287

Articolo 86 *(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)* 289

Articolo 87 *(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)* 291

TITOLO VI - SANITÀ

Articolo 88, comma 1 *(Incremento del Fondo sanitario nazionale)*.....293

Articolo 88, comma 2 *(Incremento Fondo farmaci innovativi)* 299

Articolo 88, comma 3 *(Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)* 301

Articolo 89 *(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)* 306

Articolo 90, comma 1 *(Risorse finanziarie per vaccini e farmaci contro il COVID-19)* 309

Articolo 90, comma 2 (stralciato) *(Differimento di termini in materia di App Immuni)*.....310

Articolo 91 *(Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia)* 311

Articolo 92 *(Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende)* 314

Articolo 93, comma 1 *(Rafforzamento dell'assistenza territoriale)* 321

Articolo 93, comma 2 *(Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)* .323

Articolo 93, comma 3 (stralciato) *(Disposizione in materia di Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie)* 324

Articolo 94 *(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)* 325

Articolo 95 *(Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)*.....334

Articolo 96 *(Limiti di spesa farmaceutica)* 335

Articolo 97 *(Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici)*.....337

Articolo 98 *(Finanziamento aggiornamento LEA)* 338

Articolo 99 *(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)*.....340

Articolo 100 *(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)* 342

Articolo 101 *(Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)*.....345

Articolo 102 *(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA)*.....346

SCHEDE DI LETTURA

SEZIONE I - PARTE I
TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

L'**articolo 1** fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i **livelli massimi** del **saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza e cassa.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)* della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo in esame determina, mediante **rinvio all'allegato 1** annesso alla legge di bilancio medesima, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario**, entrambi in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Tabella 1: risultati differenziali *(importi in milioni di euro)*

	2022	2023	2024
COMPETENZA			
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario,** tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	480.347	490.600	435.475
CASSA			
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	557.372	555.600	492.675

Si rammenta che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare **ricorso al debito** per far fronte alle **spese che non sono coperte dalle entrate finali**. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo **coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF). Tali obiettivi per il triennio di riferimento sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla **Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2021** (cfr. le pagine da 8 a 11 della NADEF 2021).
La NADEF indica un **indebitamento netto programmatico pari a -5,6% del PIL nel 2022, -3,9% nel 2023 e -3,3% nel 2024**.
A tali valori corrispondono, in base agli "Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici" contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio (pagina 422 del Tomo I dell'Atto Senato n. 2448) i seguenti valori, in termini di competenza, del **saldo netto da finanziare** del bilancio dello Stato: **202 miliardi di euro per l'anno 2022, 179 miliardi per il 2023, 116 miliardi per il 2024**. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame, già previsti dalla NADEF 2021 (pagina 10).
Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente con l'approvazione della risoluzione n. 6/00196 del Senato e della risoluzione n. 6/00196 della Camera.

TITOLO II - RIDUZIONE
DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 2
(Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)

L'**articolo 2** dispone l'utilizzo a decorrere dall'anno 2022 di risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale, indicando la finalizzazione delle citate risorse.

Le risorse del Fondo hanno l'obiettivo di **ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi.** Il concreto utilizzo delle stesse è tuttavia rimesso a specifici provvedimenti normativi (**comma 1)**.

Il **comma 1** della disposizione individua una duplice destinazione delle risorse medesime:

a) la riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche **con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive**, da realizzarsi attraverso sia la **riduzione di una o più aliquote** di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
b) la **riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive**.

Ne consegue che le riduzioni citate sono di **natura esclusivamente fiscale**.

• L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'Imposta regionale sulle attività produttive. Le aliquote marginali effettive dell'IRPEF

L'IRPEF e le aliquote marginali effettive

L'imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi). Si tratta di una **imposta progressiva,** in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l'imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Al momento vi sono **cinque scaglioni** di reddito con le seguenti aliquote:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
- da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
- da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%

- oltre 75.000 euro, 43%.

La progressività dell'imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di **detrazioni e deduzioni,** stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le **addizionali regionali e comunali all'Irpef,** che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Con riferimento specifico **all'unità impositiva**, il sistema Irpef italiano dal 1976 è basato sul **reddito individuale**. Altri Paesi utilizzano correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo *splitting* – utilizzato in Germania, Irlanda e USA – o il quoziente familiare, utilizzato in Francia). È prevista una ***no tax area*** derivante dall'applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. Per ulteriori dettagli sull'Irpef si rinvia al *dossier* sulla tassazione in Italia.

Si ricorda che accanto al sistema generale dell'Irpef come appena delineato, esistono in Italia alcune ipotesi di tassazione proporzionale (cd. ***flat tax*** nel dibattito politico: letteralmente "tassa piatta" calcolata come percentuale costante) che consiste nell'imposizione **fiscale non progressiva, basata su una aliquota fissa**, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. Tale modalità di tassazione si applica ad alcuni redditi da lavoro, di impresa e, in linea generale, ai redditi di capitale.

Nel corso dell'indagine conoscitiva delle Commissioni riunite di Camera e Senato **sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario,** il cui documento conclusivo è stato approvato in identico testo dalle due Camere nella seduta del 30 giugno 2021 è stata esaminata la combinazione dei vari elementi di definizione della base imponibile e dell'imposta personale, del sistema dei contributi sociali e delle regole di erogazione dei trasferimenti che determina il livello e l'andamento delle **aliquote medie effettive (ovvero l'incidenza del prelievo sul reddito complessivo)** e delle **aliquote marginali effettive (intese come il prelievo sulle unità di reddito aggiuntivo).**

Al di là del dettato normativo, nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che tra le principali criticità dell'attuale tassazione personale dei redditi in Italia vi è la presenza di **aliquote marginali effettive** che raggiungono **livelli molto elevati**. L'andamento "erratico" delle aliquote marginali è stato ascritto, tra gli altri fattori, al forte salto di aliquota tra il secondo e il terzo scaglione, all'andamento decrescente delle detrazioni all'aumento del reddito (che comporta anche la perdita dei trasferimenti, tra cui gli assegni familiari), nonché alla diversa tassazione di alcune tipologie di reddito e ai *bonus* introdotti nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le **addizionali regionali e comunali all'Irpef,** che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

È stato rilevato che la tassazione ottimale del reddito richiederebbe, in termini di teoria economica, una forma ad U dell'andamento delle aliquote marginali effettive in relazione all'aumentare del reddito imponibile. Idealmente, infatti, la struttura delle aliquote marginali effettive dovrebbe essere tale da determinare basse aliquote per le fasce di reddito medio, dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti e dove, pertanto, gli effetti distorsivi della tassazione sono più inefficienti. Le aliquote marginali dovrebbero salire per le fasce di reddito più alte, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non

già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. A causa delle alte aliquote marginali effettive, tuttavia, i contribuenti delle fasce di reddito più basse potrebbero ritrovarsi nella c.d. "trappola della povertà". Un possibile rimedio può essere rappresentato da specifiche detrazioni per lavoratori a basso reddito. Tali detrazioni, via via più diffuse a livello internazionale, fanno parte di una struttura ottimale della tassazione e consentirebbero di ridurre il costo del lavoro e di creare posti di lavoro per i lavoratori meno qualificati (Fondo monetario internazionale).

Il documento conclusivo approvato dalle Commissioni parlamentari afferma che **la struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita**, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1) **l'abbassamento dell'aliquota media effettiva** con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

2) la **modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive**, eliminando le discontinuità più brusche.

L'IRAP

l'imposta regionale sulle attività produttive – Irap, disciplinata dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta **per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi**. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. È un **tributo proprio derivato**, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui **gettito è attribuito alle regioni**, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Il gettito dell'Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'Irap ha una base imponibile diversa da quella prevista *ex lege* per le imposte sui redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste dalla normativa. In particolare, l'aliquota ordinaria è pari al 3,9 per cento. Sulle imprese bancarie e finanziarie essa grava nella misura del 4,65 per cento e, con riferimento al settore assicurativo, nella misura del 5,9 per cento.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La disciplina dell'Irap è stata integrata dal D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del cd. cuneo fiscale si annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni Irap, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di stabilità 2015,

n. 190 del 2014, estesa dalla successiva legge di stabilità 2016) l'integrale deducibilità dall'Irap del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Si rinvia al *dossier* sulla tassazione in Italia e al sito tematico del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e finanze per ulteriori dettagli.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso l'orientamento di andare **verso un graduale superamento** dell'IRAP nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare raccomandano nel documento un **riassorbimento del gettito Irap** nei **tributi attualmente esistenti**, **preservando** la **manovrabilità da parte degli enti territoriali** e il **livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale**, **senza** caricare di **ulteriori oneri** i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Il **comma 2** individua le risorse ai fini dell'attuazione del comma 1.
A questo scopo le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di **6.000 milioni di euro per l'anno 2022** e **7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**.

Gli importi autorizzati dal comma 2 si aggiungono alle disponibilità del Fondo (**cap. 3087/MEF**), che - tolto l'importo da destinare alle finalità dell'articolo 17, comma 1, del D.L. n.146/2021, per l'assegno universale e servizi alla famiglia – presenta, nel disegno di legge di bilancio in esame, Sezione II, una dotazione di 2 miliardi di euro nel 2022 e di 1 miliardo di euro dal 2023.

• Le risorse per il finanziamento della riforma fiscale

L'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, ha istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale (sul **capitolo 3087** dello stato di previsione del MEF).

Si prevede che una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia (il decreto-legge n. 146 del 2021, all'articolo 17, comma 1, ha determinato le risorse destinate a questo scopo in 6.000 milioni di euro); residuando pertanto sul **Fondo 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per l'anno 2023**, esattamente corrispondenti a quanto richiamato dall'articolo 10 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale (vedi *infra*).

Si segnala che il 29 ottobre 2021 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge contenente la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale (A.C. 3343).

Nella **relazione tecnica** che accompagna il disegno di legge si dà conto del fatto che per gli interventi ivi delineati, anche in considerazione della difficoltà di elaborare le necessarie valutazioni circa il rapporto tra il costo degli adempimenti gestionali e l'introito erariale, **la stima degli oneri conseguenti alla disposizione deve necessariamente essere rinviata alla stesura dei decreti legislativi attuativi**.

Si ricorda peraltro che l'articolo 10 della legge di delega prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione

al loro interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020 nel limite di **2 miliardi per il 2022** e di **1 miliardo a decorrere dal 2023**, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal **comma 5** del medesimo articolo 1 –che dispone che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo da destinare al Fondo di cui al comma 2 si provvederà mediante il reperimento di copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri, che pertanto entreranno in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria e le cui maggiori risorse confluiranno, per le predette finalità, in **un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196).

Le risorse già disponibili per la riforma fiscale, a valere su tale Fondo, sono pertanto pari, a legislazione vigente, a **2 miliardi di euro per il 2022** e **1 miliardo di euro a decorrere dal 2023**.

Si ricorda che, come risulta dalla NADEF 2021 (ed in particolare dal Focus alle pagine 110-113 del documento), le risorse derivanti dal **miglioramento stabile della *compliance* fiscale** sono pari ad un massimo di **4,357 miliardi** di euro (definite secondo le modalità indicate al comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020). Si ricorda altresì che il comma 3 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevede che: "al Fondo di cui al comma 2 **sono destinate** altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, **risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo**" e il comma 5 prevede che, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, **la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali** formulate per il Documento di economia e finanza, **derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo** e determinate ai sensi del comma 4, **da destinare al Fondo di cui al comma 2**.

Andrebbe pertanto chiarito se le risorse derivanti dal suddetto miglioramento stabile della compliance *fiscale (pari a 4,357 miliardi di euro) siano già scontate nell'ambito dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (rispettivamente, di 6 miliardi di euro nel 2022 e 7 miliardi di euro nel 2023, disposto dal comma 2 in esame) secondo quanto previsto dal meccanismo di alimentazione del Fondo, disciplinato dal comma 3 della legge n. 178/2020, e come sembrerebbe desumersi da quanto previsto nella NADEF .*

Articolo 3
(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax *e* plastic tax*)*

L'**articolo 3** posticipa al **1° gennaio 2023** la **decorrenza** dell'efficacia della c.d. ***plastic tax*** e della c.d. ***sugar tax*** istituite dalla legge di bilancio 2020.

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a) **posticipa al 1° gennaio 2023** l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. ***plastic tax*.**

A tale proposito si ricorda che i **commi 634-658** della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l'**imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)** che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell'imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.
Sul sito dell'ADM sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, **comma 652**, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2022 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

La norma in commento **posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° gennaio 2023**, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

La relazione tecnica stima che dalla misura derivi un **effetto finanziario**, in termini di cassa, pari -328,9 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025.

b) **l'articolo altresì posticipa al 1° gennaio 2023** l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. ***sugar tax.***

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i **commi 661-676** della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'**istituzione e disciplinano** l'applicazione di un'**imposta** sul **consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, lettera *e)*, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

La decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, **comma 676**, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12 maggio 2021). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2022 dall'articolo 133, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
La norma in commento **posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° gennaio 2023**, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.

La relazione tecnica stima che dalla misura derivi un **effetto finanziario**, in termini di cassa, pari -321,5 milioni di euro per l'anno 2022, 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025.

Articolo 4
(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)

L'**articolo 4 abbassa** dal 22 al **10 per** cento **l'aliquota IVA** gravante **sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile** non compostabili**.**

Più in dettaglio, le disposizioni in esame aggiungono il n. 114-*bis*) alla tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. che disciplina l'Imposta sul valore aggiunto – IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), che reca l'elenco dei beni e dei prodotti sottoposti ad **aliquota del 10 per cento.**
In tal modo, sono sottoposti a tale aliquota – e dunque sottratti all'aliquota ordinaria del 22 per canto – i **prodotti assorbenti e tamponi**, destinati alla **protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili,** non compresi nel numero 1-*quinquies* della Tabella A, parte II-*bis.*
Il richiamato n. 1-*quinquies* assoggetta ad aliquota IVA del 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili (secondo la norma UNI EN 13432: 2002) o lavabili e le coppette mestruali.

Per effetto delle modifiche in esame, dunque:

- i **prodotti** per la protezione **dell'igiene femminile compostabili o lavabili** e le **coppette mestruali** restano assoggettati a **IVA con aliquota del 5 per cento**;
- i **prodotti assorbenti e tamponi**, destinati alla protezione **dell'igiene femminile non compostabili o lavabili** sono assoggettati **a IVA con aliquota del 10 per cento.**

In relazione alle **aliquote IVA,** si ricorda che a decorrere **dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: un'aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super–ridotta al 4 per cento**, applicabile a condizione che l'aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'IVA).
Il Governo chiarisce che la norma è in linea con l'articolo 98 della direttiva IVA, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

Articolo 5
(Disposizioni in materia di governance *e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)*

L'**articolo 5,** introduce delle **modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione** volte a realizzare una maggiore **integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.** La disposizione, a tal fine, prevede che **l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate,** ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l'**Agenzia delle entrate approva** le modifiche dei **regolamenti** e degli **atti di carattere generale** che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i **bilanci e i piani pluriennali di investimento**. Sono, altresì, previste forme di **assegnazione** temporanea, comunque denominate, di **personale da un'agenzia all'altra**.
La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla *governance* all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di **remunerazione** dell'Agente della riscossione **attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato** volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

L'articolo in esame, al **comma 1**, modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che, sopprimendo le società del Gruppo Equitalia, introduce le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La **lettera *a*)** prevede che **l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e controllo dell'Agenzia delle entrate** (non più all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) che ne monitora costantemente l'attività.
Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che, all'interno di un nuovo processo finalizzato alla progressiva integrazione tra le due Agenzie, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Ciò per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

La **lettera *b*)** stabilisce che **il direttore dell'ente** (non più presidente) **è il direttore dell'Agenzia delle entrate**. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti (ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese).

La **lettera *c***) modifica la disciplina dello statuto, stabilendo **che lo statuto, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** (non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-*bis* dell'articolo 1, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, **indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse** stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali.
Il sopra citato comma 5-*bis*, sostituito dalla **lettera *d***), stabilisce che le deliberazioni del comitato di gestione **relative allo statuto** sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si ricorda che l'articolo 60 richiamato prevede, tra l'altro, che **le agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro dell'economia e delle finanze**. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

La **lettera *e*) inserice due nuovi commi 5-*ter* e 5-*quater*.** Il primo prevede che **le deliberazioni** del comitato di gestione relative alle **modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale** che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento **sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito**.
Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 5-*quater* chiarisce che al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, **l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono**

stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di **personale da un'agenzia all'altra**.

La **lettera *f***) modifica il comma 13 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione in cui sono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'Ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
Da ultimo è stato trasmesso alle Camera lo Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021.

La norma **sopprime il riferimento all'atto aggiuntivo** e, anche in considerazione delle altre modifiche introdotte dall'articolo in esame, stabilisce che i **medesimi contenuti** relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione **saranno direttamente individuati all'interno nella convenzione** (prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.
In particolare nella convenzione sono individuati in merito all'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:

a) i servizi dovuti;
b) **le risorse necessarie a far fronte agli oneri** di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
    1) gli **oneri di gestione** calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
    2) **le spese di investimento** necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) le strategie per la riscossione dei crediti **affidati dagli enti impositori**, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *d*);
f) le modalità di **indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate**, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

La **lettera *g*) abroga il comma 13-*bis*** che disciplina la trasmissione dello schema dell'atto aggiuntivo alle Camere, in conseguenza della soppressione dell'atto aggiuntivo.

La **lettera *h*),** in coordinamento con quanto previsto dalle norme in esame, chiarisce che costituisce **risultato particolarmente negativo** della gestione, **il mancato raggiungimento, da parte dell'ente degli obiettivi stabiliti nella convenzione** (non più nell'atto aggiuntivo) non attribuibile a fattori eccezionali o comunque **non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate** (non più al Ministero dell'economia e delle finanze) **e, a cura di quest'ultima** al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire meglio il soggetto al quale spetti il compito di adottare gli eventuali interventi correttivi, anche considerato che la lettera f) affida la determinazione delle modalità di indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate riscossione all'Agenzia delle entrate.

La **lettera *i*)** modificando il comma 14-*bis*) stabilisce che il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui **risultati** conseguiti con **evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle**

somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, **le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti**.
La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (previsto all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **comma 2 sostituisce interamente l'articolo 17** del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di **oneri di funzionamento** del servizio nazionale della riscossione.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il **progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea** agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di **deterrenza e contrasto dell'evasione**, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione **a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato** (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica).

Il comma 2 dell'articolo 17 specifica che **resta fermo che i risparmi di spesa** conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente **ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato** nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso (articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Il comma 3 dell'articolo 17 stabilisce che sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- **una quota, a carico del debitore**, denominata spese esecutive, **correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari** da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (**lettera a)**);
- **una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione**, da determinare con il decreto sopra citato (lettera b));

- **una quota, a carico degli enti creditori**, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto (lettera c));
- **una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali**, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione (lettera d)).

- ***Remunerazione del servizio nazionale della riscossione***

A tale proposito si segnala che nella Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi del MEF, in cui sono descritti i principali aspetti dell'attività di riscossione, i profili di criticità e alcuni possibili interventi di riforma, si sottolinea che l'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al regime di concessione preesistente al decreto legge. n. 203 del 2005, quando il servizio nazionale della riscossione era affidato a soggetti privati. Tale sistema, disciplinato dall'articolo 17 del D.lgs. n. 112 del 1999, è ancora oggi essenzialmente basato:

- sul **c.d. aggio fissato al 6%**, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, per la metà, a carico dell'ente creditore nel solo caso la riscossione avvenga entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;

- sui **rimborsi forfettari** dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese per le procedure di recupero, riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori nel caso di sgravio e di definitiva inesigibilità.

Nel testo si rappresenta che la progressiva riduzione dell'aggio di riscossione, oltre alla mancata attualizzazione delle tabelle di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure di recupero prevista dal D.lgs. n.159/2015, ha però determinato, fin dal 2016, la necessità di prevedere, come misura compensativa, un contributo in conto esercizio da utilizzare, ove necessario, per garantire l'equilibrio economico finanziario del soggetto deputato alla riscossione nazionale ovvero, dal 1° luglio 2017, dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Pertanto, in analogia a quanto avviene per le agenzie fiscali e in linea con la prospettiva enunciata dal decreto-legge istitutivo dell'ente si potrebbe valutare l'adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione alla sua natura pubblicistica, **attraverso la previsione di uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato** che assicuri all'ente la necessaria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico. Questo intervento andrebbe a porre il costo del servizio della riscossione a carico della fiscalità generale, con un onere stimato, sulla base del costo di funzionamento dell'ente di riscossione (stipendi, locazioni uffici, costi di produzione ecc.), in **circa 850 milioni all'anno**.

Sul punto la **Corte costituzionale** (sentenza n. 120/2021) ha evidenziato che: la circostanza che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato, salve limitate eccezioni in ambito locale, presso l'ente pubblico Agenzia delle entrate - Riscossione (e già al tempo della disciplina censurata, presso Equitalia spa, società a totale partecipazione pubblica), potrebbe, peraltro, essere considerata dal legislatore al fine di valutare **se l'istituto dell'aggio mantenga ancora**, in tale contesto, **una sua ragion d'essere** – posto che rischia di far ricadere (o fa attualmente ricadere) **su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi d**i un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto **anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza** del sistema. Infatti, se il finanziamento della riscossione, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti "contribuenti solventi" e, dall'altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione, si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta "evasione da riscossione" nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto se di importo relativamente modesto. La Corte sottolinea, inoltre, che i **principali Paesi europei** (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) **hanno da tempo superato l'istituto dell'aggio** e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione.

Anche la **Corte dei Conti**, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica-2021, evidenzia che un'innovazione di notevole rilievo dovrebbe riguardare il finanziamento dell'ente preposto alla funzione, che dovrebbe essere realizzato **non più attraverso l'aggio riscosso presso i contribuenti**, né dal farraginoso sistema delle spese chieste a rimborso agli enti impositori (anche in ipotesi di infruttuosità del procedimento di riscossione), ma – come per le altre Agenzie fiscali - **da un fondo di dotazione quantificato in sede convenzionale** in base ai costi standard e ai risultati di servizio. Gli oneri di riscossione a carico dei debitori, determinati in misura ridotta rispetto all'attuale 6 per cento (oppure per scaglioni rapportati all'ammontare del credito iscritto con un minimo ed un massimo), affluirebbero in questo modo direttamente al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine si segnala che nelle risoluzioni sulla sopra citata Relazione, approvate dalle Commissioni finanze di Camera e Senato (12 ottobre 2021). si chiede al Governo un impegno a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, tenendo conto sia della sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori Paesi europei, ferma restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il cui aggio continua ad essere applicato quale compenso per l'attività svolta.

A tale proposito si segnala che l'articolo 8 delle legge cd. di delega fiscale (A. C. 3343), attualmente all'esame della Camera, reca una delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione anche attraverso la revisione dell'attuale meccanismo della remunerazione dell'Agente della riscossione. I principi e i criteri di delega prevedono tra l'altro: la revisione dell'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, nonchè l'individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il

trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Il comma 4 dell'articolo 17 dispone che le **quote riscosse sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato** entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l'agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Il **comma 3** dell'articolo in esame specifica che disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a **decorrere dal 1° gennaio 2022**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame (vedi *supra*), continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

Il **comma 4** chiarisce che per i **carichi affidati fino al 31 dicembre 2021** restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame:

- **l'aggio e gli oneri di riscossione** dell'agente della riscossione (lettera a);
- limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, **il rimborso delle spese** relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (lettera b).

Il **comma 5** prevede che **l'aggio e gli oneri di riscossione** (di cui al comma 4, lettera *a*)) **sono riversati** dall'agente della riscossione ad **apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato** entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
Le **spese** relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (di cui al comma 4, lettera *b*)), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore **sono trattenute dall'agente della riscossione**. Infine, la norma chiarisce che le **restanti spese** di cui allo stesso comma **sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 6** stabilisce che con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività **svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della**

cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, **sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato**, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Il **comma 7**, considerata l'introduzione del nuovo sistema sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a **decorrere dal 1° gennaio 2022**, modifica l'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. La norma chiarisce che **le disposizioni del comma si applicano nel biennio 2020-2021** (non più nel triennio 2020-2022), rimodula l'importo previsto **nel 2021** portandolo a **250 milioni** (rispetto ai precedenti 212 milioni) ed elimina quello previsto per il 2022 (38 milioni). Conseguentemente viene abrogato il comma 328 che prevede che la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022.
Si segnala che l'articolo 4 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 modifica i commi 326 e 327, incrementando a 550 milioni di euro (rispetto ai previgenti 450 milioni) la quota massima da erogare nel triennio 2020-2022 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 212 milioni (rispetto ai previgenti 112 milioni) per l'anno 2021.

Si ricorda che i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) autorizzavano, nella loro formulazione originaria l'Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di contributo in favore dell'ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione. L'articolo 155 del decreto legge n.34 del 2020 ha sostituito integralmente i commi richiamati (326, 327 e 328) incrementando a 300 milioni di euro per l'anno 2020 la quota massima erogata a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione. Il comma 1091 della legge di bilancio 2021 ha successivamente sostituito nuovamente i sopra citati commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 incrementando il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 al fine di garantire l'esigenza dell'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Il **comma 8, modifica** il comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina le **competenze attribuite all'Agenzia delle entrate**, stabilendo che i compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, quindi anche alla luce delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 9** prevede che **entro novanta giorni** dall'entrata in vigore della legge in esame, **lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale** che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione **siano adeguati** alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria stabilendo che al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo **è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**.

Articolo 6
(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

L'**articolo 6 estende all'anno 2022** l'esenzione **dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** per i **certificati anagrafici** rilasciati in **modalità telematica,** in precedenza prevista per il solo 2021.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) che, nella sua formulazione vigente (come modificata, da ultimo, dall'articolo 39 del decreto-legge n. 77 del 2021) dispone **l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica,** limitatamente all'anno 2021.
Con le modifiche proposte, si dispone che tale **esenzione** operi anche per l'anno **2022**.

In estrema sintesi, l'articolo 62 del Codice contiene specifiche misure relative all'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno.**
L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi comunali. L'art. 2 del D.L. 179/2012 ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un'unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. La finalità dell'intervento è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi. L'ANPR è istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 62 CAD. Il decreto ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero. ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Si ricorda che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e dell'ANPR nell'ambito dell'investimento Servizi digitali e esperienze dei cittadini (Missione 1, Componente 1: "Digitalizzazione della PA").

Articolo 7
(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali)

L'**articolo 7** estende all'anno **2022** l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione stabilisce che, con riferimento all'**anno d'imposta 2022**, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i **redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Il citato comma 44 prevede già la medesima esenzione con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'**imprenditore agricolo professionale** chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui al di cui all'articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
- per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

• *I redditi dominicali e redditi agrari nel TUIR*

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43).
L'articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che

il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l'esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un'attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell'immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall'esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell'imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.

Articolo 8
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

L'**articolo** in esame **aumenta i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari"**.

La legge di bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dei **piani individuali di risparmio** (*vedi infra*), che prevede un limite annuale di investimento pari a 30.000 euro e un limite complessivo pari a 150.000 euro. Tali limiti sono stati già elevati dall'articolo 136 del decreto legge n. 34 del 2020 per i piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 (a 150.000 euro il limite annuale e a 1.500.000 quello complessivo). La disposizione in esame **aumenta i limiti applicabili ai piani costituiti fino al 31 dicembre 2019**, **portando il limite annuale da 30.000 a 40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro**.

- ***I Piani individuali di risparmio (P.I.R.)***

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con i commi dall'88 al 114 dell'articolo 1, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale. In particolare, sono stati **esenti da imposta i redditi** di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, **derivanti da specifici "investimenti qualificati"**, **detenuti per un periodo minimo di 5 anni**. Per **investimenti qualificati** si intendono quelli in **azioni** o **quote** di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in **azioni o quote di OICR** (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese (comma 89). La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 73) ha incluso tra gli investimenti qualificati anche le **quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali** (*peer to peer lending*), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE. I **redditi** generati da tali investimenti sono **esenti da imposizione** (comma 90), purché gli **strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato siano detenuti per almeno cinque anni** (comma 91).

I **piani individuali di risparmio** (**PIR**) sono caratterizzati da specifiche regole di investimento che prevedono, tra l'altro una **quota di attività riservata alle piccole e medie imprese** (PMI), e rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto del **vincolo dei 5 anni di detenzione** e nel **rispetto di un limite annuale** e di uno **complessivo, i quali vengono entrambi elevati dalla disposizione in esame** (comma 101). Sono **gestiti dagli intermediari finanziari** (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di

assicurazione, i quali devono investire le somme **rispettando il principio della diversificazione del portafoglio**. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine **devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per **almeno il 30 per cento** del valore complessivo in strumenti finanziari di **imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB** di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102). Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare (comma 112).

L'**articolo 13-*bis*** del decreto legge n. 124 del 2019 ha previsto **nuovi criteri per gli investimenti** destinati ai **PIR** costituiti **a decorrere dal 1° gennaio 2020** (**PIR 2020 o "nuovi PIR"**), **riducendo al 25 per cento** la quota minima dell'investimento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti e **introducendo una quota minima del** 5 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Successivamente la disciplina è stata modificata dall'**articolo 136 del decreto legge n. 34 del 2020,** che ha **disciplinato il caso degli investimenti qualificati indiretti**, ovvero le quote o azioni di OICR, ed ha consentito una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. In particolare, per i **piani a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020** che rispondono a una specifica configurazione del portafoglio di attività, **la quota del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte** o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti **è stata elevata dal 10 al 20 per cento**. La lettera *a)* del comma 2 ha **ampliato i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine costituiti dopo il 1° gennaio 2020 (nuovi PIR)**, **portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali**, fino a un **massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro**. La lettera *b)* ha stabilisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di **un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019**, e di **un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020**.

TITOLO III - CRESCITA E INVESTIMENTI
CAPO I - MISURE PER LA CRESCITA E PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Articolo 9, comma 1
(Proroga Superbonus)

L'**articolo 9, al comma 1, introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate** in base al soggetto beneficiario. In sintesi per **i condomini e le persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal **110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023** fino al **65% per quelle sostenute nell'anno 2025).** La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino** al **30 giugno 2023)**. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il **60 per cento dell'intervento** complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma **introduce un nuovo termine** per l'applicazione della disciplina anche nei casi di installazione di **impianti solari fotovoltaici (30 giugno 2022).** Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche per i quali, alla data del 30 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **non superiore a 25.000 euro annui**, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**. La norma prevede inoltre che, ai fini dell'asseverazione della **congruità delle spese,** il Ministro dello sviluppo economico stabilirà dei **valori massimi** per talune categorie di beni.

L'**articolo 8**, **comma 1**, **proroga l'applicazione della detrazione al 110%** (cd Superbonus) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici, per alcune categorie di beneficiari.

- ***Superbonus detrazione 110 per cento***

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce **una detrazione pari al 110% delle spese** relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo e in **quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.** Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo **Rapporto** dati

Superbonus 110%, al **31 ottobre 2021**, erano in corso **57.664 interventi edilizi incentivati**, per circa 9,7 miliardi di investimenti che **porteranno a detrazioni per oltre 10,7 miliardi**. Sono 8.356 i lavori condominiali avviati (62,3% già ultimati), che rappresentano il 49,2% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 29.369 (76,1% già realizzati; il 31,4% del totale investimenti) e 19.938 (75% realizzati; il 19,4% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (8.029 edifici per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (7.237 interventi e 953 milioni di euro d'investimenti) e dal Lazio (5.654 interventi già avviati e 941 milioni di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2023 (nuovo termine introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 59 del 2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e successivamente del sopra citato decreto legge n. 59 del 2021, per gli interventi effettuati:

- dagli IACP comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il superbonus spetta anche per gli **interventi trainati** (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici. L'articolo 33, comma 1, lettera *a*), del decreto legge

n.77 del 2001, riconosce l'agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici previsti dalla disciplina del Sismabonus. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.

Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

In particolare il comma 1, **lettera *a*)**, in considerazione delle proroghe dell'agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene **in quattro quote annuali di pari importo** per la parte di spese sostenuta **dal 1° gennaio 2022**.

La **lettera *b*)**, proroga la possibilità di avvalersi della misura per le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce, infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al **30 giugno 2023**.

La **lettera *c)* introduce un nuovo termine** per l'applicazione della disciplina del Superbonus nei casi di installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione (articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): la detrazione -spetta, per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 **al 30 giugno 2022** (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021).

La **lettera *d*) sostituisce interamente il comma 8-*bis*** dell'articolo 119 prevedendo **sia nuovi termini** per avvalersi dell'agevolazione fiscale, che una

rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari.
In particolare, la norma prevede che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari), per i quali, alla data del 30 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**.
Per gli interventi effettuati **dai condomini e dalle persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati su **edifici oggetto di demolizione e ricostruzione**, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:

- entro il **31 dicembre 2025**,
  - nella misura del **110 per cento** per quelle sostenute entro il **31 dicembre 2023**;
  - del **70 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2024**;
  - del **65 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2025**.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **non superiore a 25.000 euro annui**, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**.
Per gli interventi effettuati **dagli istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica) nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento dell'intervento** complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**.

La **lettera *e*),** modificando il comma 13-*bis* dell'articolo 119, stabilisce che ai fini dell'asseverazione della **congruità delle spese** si fa riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020, anche ai **valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame .

Si segnala, infine, che il comma 2, dell'articolo 8 in esame, alla cui scheda si rinvia, conseguentemente alle disposizioni sopra commentate, proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Articolo 9, comma 2
(Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)

L'**articolo 9, comma 2 proroga:**
- agli anni **2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli **interventi in materia edilizia ed energetica,** alternativamente, sotto forma di **sconto in fattura** o **credito d'imposta** cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- **al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare** per **la cessione del credito o per lo sconto in fattura,** in luogo della detrazione fiscale, **per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. *Superbonus***.

La disposizione in commento interviene sull'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) che nella formulazione vigente consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di **usufruire** di alcune **detrazioni fiscali** in materia edilizia ed energetica sotto forma di **sconti sui corrispettivi**, ovvero **crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti**, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si ricorda in questa sede che l'**articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2021** rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti d'imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In sintesi, le norme:
- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. *Superbonus* sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;
- introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al *Superbonus* 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Gli **articoli 2 e 3** del medesimo decreto-legge introducono **forme di controllo preventivo** antifrode e **rafforzano i poteri dell'Agenzia dell'entrate**.

• *Sconto in fattura e cessione del credito*

Come anticipato l'articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di **sconti sui corrispettivi**, ovvero **crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti**, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si consente in particolare, in favore di chi sostiene **spese in materia edilizia ed energetica** per le quali è previsto un meccanismo di **detrazione dalle imposte sui redditi**, di **usufruire** di tali agevolazioni sotto forma, **alternativamente,** di:

- un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, che viene **anticipato dai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo **sotto forma di credito d'imposta**, con **facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti**. Nel corso **dell'esame alla Camera** è stato precisato che tale il **credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori** e che può essere **ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**;
- **per la cessione** di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti**, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

L'opzione si può esercitare in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**. In particolare, per gli interventi di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l'installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle **spese relative agli interventi di**:

a) **recupero del patrimonio edilizio** (di cui all'articolo **16-*bis*, comma 1, lettere a) e b),** del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) **efficienza energetica** (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) **adozione di misure antisismiche** (di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* e 1-*ter* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i **lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,** e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-*bis,* comma 1, lettera *h)* del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** (di cui all'articolo 16-*ter* del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).

I crediti d'imposta cedibili sono utilizzati **in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**.

L'Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell'8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

Con le **modifiche** proposte al **comma 1 dell'articolo 121 (articolo 9, comma 2, lettera *a)*** si **proroga** la facoltà di usufruire delle predette detrazioni, in alternativa, sotto forma di **sconto in fattura** o **credito d'imposta** cedibile **anche per gli anni 2022, 2023 e 2024**.

La lettera *b)* del comma 2 interviene sul **comma 7-*bis*** dell'articolo 121, il quale nella formulazione dispone che l'**opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali (disposte dall'articolo 121 sopra descritto) **si applichino** anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli **interventi elencati all'articolo 119 del medesimo decreto**, ovvero gli interventi che usufruiscono del cd. *Superbonus*: interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con le **modifiche in commento**, per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale viene estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 **al 31 dicembre 2025**.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 9 in esame **proroga la misura del superbonus 110%**, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Il comma 3 del medesimo articolo 9 dispone la **proroga** fino al **31 dicembre 2024** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica,** di **ristrutturazione edilizia**, nonché per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**. Per tali ultime spese la norma **riduce** altresì l'importo massimo detraibile fissandolo nella misura di **5.000 euro.** Si rinvia alle relative schede di lettura per ulteriori informazioni.

Articolo 9, comma 3
(Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia)

L'**articolo 9, al comma 3,** dispone la **proroga** fino al **31 dicembre 2024** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica,** di **ristrutturazione edilizia**, nonché per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**. Per tali ultime spese la norma **riduce** altresì l'importo massimo detraibile fissandolo nella misura di **5.000 euro**

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 3, lettera *a*) proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della **detrazione fiscale** (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ***ecobonus***) disposta ai **commi 1 e 2** dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La **disposizione proroga** altresì **31 dicembre 2024** la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti **(**fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (**comma 2-*bis*** dell'articolo 14, D.L. 63/2013).

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell'Agenzia delle entrate. Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine *web* Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato **dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi**. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato **investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro**. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro). Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell'anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7% rispetto al 2019.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **lettera *b*), numero 1,** del comma in esame, modificando l'articolo 16 (commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogano **al 31 dicembre 2024** (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021**)** la misura della detrazione al **50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

- cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell'Agenzia delle entrate.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La **lettera *b*)**, **numero 2**, del comma in esame, sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la **detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un **immobile oggetto di ristrutturazione**.

In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati nel sopra citato articolo 16-*bis* è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni **2022, 2023 e 2024** per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni**, **E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie**, **F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro** (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Si ricorda che la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che si intende sostituire, stabilisce che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per

le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Articolo 9, comma 4
(Proroga Bonus verde)

L'**articolo 9, al comma 4, proroga fino al 2024** l'agevolazione fiscale inerente la **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5.000 euro** annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

La disposizione in esame proroga per gli anni 2021, **2022, 2023 e 2024,** la detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del cd Bonus verde. La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15) e dispone che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione Irpef del 36% sono:

- la **sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

- le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della **quota a lui imputabile a condizione** che essa sia stata **effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi**.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti** e di **pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-*bis*, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).

Si ricorda, infine, che l'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato** è disciplinata dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Articolo 9, comma 5
(Modifiche al bonus facciate)

L'**articolo** in esame **estende al 2022 l'applicazione** del cosiddetto **"*bonus* facciate"** per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, **riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità**.

L'**articolo 8**, **comma 5**, **estende al 2022 l'applicazione**, prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), **della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate** relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, **finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B** ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, **riducendo tuttavia dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità**.

- ***Il bonus facciate***

L'articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la **detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate**, sostenute nell'anno 2020, **relative agli interventi**, **ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone** (cosiddetto *bonus* facciate). L'articolo 1, comma 59 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha **prorogato la detrazione per l'anno 2021**.

In particolare la norma ha stabilito che per le spese documentate, sostenute nel 2020 e (per effetto della proroga) nel 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di **zone territoriali omogenee**, per cui:

- la **zona A** include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la **zona B** include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L'agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per una dettagliata panoramica sulla materia si consiglia la lettura della guida Bonus facciate realizzata dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 10, comma 1
(Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0")

L'**articolo 10, al comma 1, proroga e rimodula** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**.
In sintesi, con le modifiche in esame:

- per gli investimenti in **beni materiali funzionali** alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **Industria 4.0**, se effettuati **dal 2023 al 2025**, il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del **5 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**;
- **per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0",** si **proroga al 2025 la durata** dell'agevolazione **e, per gli anni successivi al 2022,** se ne **riduce progressivamente l'entità** (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Preliminarmente si ricorda che **la legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un **credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020**.** Esso riguarda **tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in **beni strumentali nuovi,** ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**. L'**articolo 1**, **commi 1051-1063 e 1065** della **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020), nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, **ha esteso fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.

Il **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. **transizione 4.0**) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientra in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo (articolo 9, comma 2, alla cui scheda di

lettura si rinvia). Per una panoramica sulle misure adottate in seno a tale piano si rinvia al sito della documentazione parlamentare.

I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023** - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi,** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.** Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in **misura differenziata**, secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento. Esso spetta nella **misura del 10 per cento del costo sostenuto,** alle imprese che effettuano

- **investimenti in beni strumentali materiali,** purché **diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;**
- **investimenti in beni strumentali immateriali diversi** da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel **limite massimo** di costi ammissibili **pari a 1 milione di euro.**

La misura del credito d'imposta è elevata al **15 per cento** per gli **investimenti** in strumenti e dispositivi tecnologici **destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.**

La misura del credito d'imposta scende al **6 per cento** per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni ricompresi **nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017,** ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,** ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **50 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura **del 30 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari **a 20 milioni di euro**.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A**, a **decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,** ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura **del 20 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari **a 20 milioni di euro**.

Per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti "Industria 4.0"** (ricompresi **nell'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento del costo,** nel **limite massimo** di costi ammissibili pari **a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022.**

Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 1, lettera *a)* modifica il comma 1051 della legge di bilancio 2021, che individua i beneficiari dell'agevolazione, al fine di **eliminare il riferimento** alla data di **scadenza del credito d'imposta**. Resta fermo che il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tale modifica al comma 1051 è finalizzata a coordinare il testo della legge alla rimodulazione temporale disposta dalle lettere successive alla *a)*.
Sempre con finalità di coordinamento con le modifiche delle lettere successive, si inserisce nel comma 1051 il riferimento ai nuovi commi 1058-*bis* e 1058-*ter* (cfr. *infra*).

La lettera *b)* del comma 1 inserisce il nuovo **comma 1057-*bis*** nella legge di bilancio 2021, che contiene la disciplina dell'agevolazione **decorrente dal 2023** in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.**

Resta dunque **fermo il regime previsto per il 2022** per i predetti investimenti, in quanto il comma 1057 non viene modificato dalla disciplina in parola.

Se tali investimenti sono effettuati **fino al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il nuovo comma 1057-*bis* reca la disciplina valevole **dal 2023 al 2025**: più precisamente, se gli investimenti in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0** sono effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,** ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il **credito d'imposta è riconosciuto:**

- nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro**;
- nella misura del **5 per cento** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari **a 20 milioni di euro**.

Le **modifiche al comma 1058** e l'introduzione dei **commi 1058-*bis* e 1058-*ter*** sono funzionali ad **allungare fino al 2025** la durata dell'agevolazione per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in **beni materiali "Industria 4.0"** (ricompresi **nell'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017, successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) e, **per gli anni successivi al 2022**, a **ridurne progressivamente l'entità** (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Più precisamente, **la lettera *c)* del comma 1** modifica il **comma 1058**, secondo la cui formulazione vigente il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Esso spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Con le modifiche in parola si **estende al 2023 l'agevolazione** per gli investimenti **connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"**, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,** (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si chiarisce inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale.
Resta ferma la spettanza del credito d'imposta nella misura del 20 per cento. Resta anche fermo che considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

La **lettera *d)* del comma 1** inserisce i **nuovi commi 1058-*bis* e 1058-*ter* nella legge di bilancio 2021.**
Il comma **1058-*bis*** attribuisce il credito d'imposta, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 (investimenti in beni compresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2015) effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2024** e **fino al 31 dicembre 2024** (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura **del 15 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.
Anche per tale anno si considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il successivo comma **1058-*ter*** attribuisce l'agevolazione per gli stessi investimenti se effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella **misura del 10 per cento del costo,** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Resta fermo che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing,* per la quota imputabile per competenza.

Le lettere *e), f)* e *g)* del comma 1 apportano ulteriori modifiche di coordinamento, novellando rispettivamente il comma 1059, 1062 e 1063 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento ai nuovi commi 1058-*bis* e 1058-*ter*.
Il comma 1059 chiarisce le modalità di fruizione del credito d'imposta; il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli; l comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Di seguito una **tabella riepilogativa delle misure introdotte**, **sulla base della disciplina proposta**.

Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo	**Livello di spesa**	**credito d'imposta**
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022	fino a 2,5 milioni di euro	40 per cento del costo
1° gennaio 2022 e **fino al 31 dicembre 2022**	**oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a **10 milioni di euro**	**20** per cento del costo
1° gennaio 2022 e **fino al 31 dicembre 2022**	**oltre i** 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)	**10** per cento del costo
dal 1° gennaio 2023 e **fino al 31 dicembre 2025**	**fino a 2,5 milioni di euro**	**20** per cento del costo
	oltre i 2,5 milioni di euro e fino a **10 milioni di euro**	**10** per cento del costo
	oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)	**5** per cento del costo

Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo	**Limite massimo di spese ammissibili**	**Credito d'imposta**
Dal 26 novembre 2020 **e fino al 31 dicembre 2023**	**1 milione di euro**	**20** per cento del costo
1° gennaio 2024 e **fino al 31 dicembre 2024**	**1 milione di euro**	**15** per cento del costo
1° gennaio 2025 e **fino al 31 dicembre 2025**	**1 milione di euro**	**10** per cento del costo

Articolo 10, comma 2
(Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

L'**articolo 10, comma 2,** modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti **in ricerca e sviluppo,** in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga **dei benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:

- il **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, viene **prorogato sino** al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2031**, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro.
- il **credito d'imposta** per le attività di **innovazione tecnologica** e di ***design* e ideazione estetica** è **prorogato** fino al periodo d'imposta **2025**, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è **prorogato sino al** periodo d'imposta **2025** ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

Nel dettaglio, la **lettera *a)*** del comma 2 in commento interviene sul comma 198 della legge di bilancio 2020, al fine di rimuovere il termine del 2022 di riconoscimento del credito d'imposta.

Le successive **lettere da *b)* a *c)***, attraverso una modifica al comma 203 e l'integrazione di cinque nuovi commi da 203-*bis* a 203-*sexies* nella medesima legge di bilancio 2020, fissano tempi e percentuali differenziate di riconoscimento del beneficio fiscale, a seconda dell'investimento.

In particolare, relativamente alle **attività di ricerca e sviluppo**:

- **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2022**, il credito di imposta **continua ad essere riconosciuto nella misura percentuale già indicata** dalla disciplina vigente, contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel primo periodo, non viene modificato dalla **lettera *b)***), mentre,
- **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2022 e **fino a** quello in corso al 31 dicembre **2031**, il credito di imposta è riconosciuto in **misura ridotta**, e pari al **10 per cento** (anziché al 20 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **5 milioni** di euro (anziché 4 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera *c)***, che introduce il **nuovo comma 203-*bis*** nella legge di bilancio 2020)

Per le attività di **innovazione tecnologica:**

- il credito di imposta **è riconosciuto, nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente, **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2023** - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la **lettera *b)*** novella il secondo periodo del comma 203);
- dal periodo di imposta successivo e **fino al** periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in **misura ridotta** e pari al **5 per cento** (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera *c)***, che introduce il **nuovo comma 203-*ter*** nella legge di bilancio 2020).

Per le attività di ***design*** e **ideazione estetica:**

- il credito di imposta **è riconosciuto, nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente, **fino al 2023** - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la **lettera *b)*** novella il terzo periodo del comma 203);
- dal periodo di imposta successivo e **fino al** periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2025**, il credito d'imposta è riconosciuto in **misura ridotta** e pari al **5 per cento** (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di **2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (**lettera *c)***, che introduce il **nuovo comma 203-*quater*** nella legge di bilancio 2020).

Per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:**

- **fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2022**, il credito di imposta **continua ad essere riconosciuto nelle percentuali già indicate** dalla disciplina vigente (contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel quarto periodo, non viene modificato dalla **lettera *b)***), mentre,
- **per il periodo d'imposta successivo**, è riconosciuto in **misura ridotta**, e pari al **10 per cento** (anziché al 15 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di **4 milioni** di euro (anziché 2 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (**lettera *c)***, che introduce il **nuovo comma 203-*quinques*** nella legge di bilancio 2020);
- **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al** 31 dicembre **2023** e **fino a** quello in corso al 31 dicembre **2025**, il credito di imposta è riconosciuto in misura ulteriormente ridotta e pari al **5 per cento** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **4 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane sempre fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (**lettera *d)***, che introduce il **nuovo comma 203-*sexies*** nella legge di bilancio 2020).

Infine, la **lettera *d)*** modifica il comma 205 della legge di bilancio 2020, relativo all'**obbligo di certificazione** delle spese sostenute per il riconoscimento del beneficio fiscale, al fine di un coordinamento con i nuovi commi, da 203-*bis* a 203-*sexies* introdotti.

La tabella seguente espone l'articolazione della proroga del credito di imposta, con le relative percentuali differenziate a seconda dell'attività, disposta dall'articolo 10, comma 2, in esame.

Come sopra indicato, la norma qui in commento mantiene, per l'anno 2022, la stessa misura e lo stesso limite massimo di fruizione disposto dalla legislazione vigente.

Credito d'imposta R&S&I&D										
	Legislazione vigente		Disegno di legge di bilancio							
	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
Attività	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo	%	limite massimo
Ricerca e sviluppo	**20**	**4 mln**	**10**	**5 mln**	**10**	**5 mln**	**10**	**5 mln**	**10**	**5 mln**
Innovazione tecnologica	**10**	**2 mln**	**10**	**2 mln**	**5**	**2 mln**	**5**	**2 mln**	**-**	**-**
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0	**15**	**2 mln**	**10**	**4 mln**	**5**	**4 mln**	**5**	**4 mln**	**-**	**-**
Design* e ideazione estetica e attività relative ai *software	**10**	**2 mln**	**10**	**2 mln**	**5**	**2 mln**	**5**	**2 mln**	**-**	**-**

- **Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative**

Con la **legge di bilancio 2020** (l. n. 160/2019, commi 200, 201 e 202), è stata introdotta la disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese. La disciplina ha sostituito quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (in luogo di essere operativo fino al 2020).

Il nuovo **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali,

introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

La **legge di bilancio 2021** ha prorogato fino **all'anno 2022** il **credito d'imposta** qui in esame, modificandone l'ambito applicativo (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) in termini di **aumento dei tassi di agevolazione e massimali**. Come più diffusamente si dirà, per la R&S: il tasso di agevolazione fiscale passa dal 12% al 20% con un tetto di 4 milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro) nel 2021 e 2022. Per l'Innovazione tecnologica: l'aliquota passa dal 6% al 10% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per l'Innovazione verde e digitale: il tasso aumenta dal 10% al 15% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per il Design e innovazione estetica: aumento del tasso dal 6% al 10% con un tetto di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022.

Tale rafforzamento va contestualizzato **nel quadro degli obiettivi** di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal **Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (Componente C2 della Missione 1)** e si avvale delle relative risorse (cfr. *infra*).

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, l'agevolazione opera a **prescindere** dal regime fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa:** vi sono dunque incluse le imprese agricole e individuali produttive di reddito agrario, come previsto del precedente credito d'imposta R&S disciplinato nel 2013.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata** al **rispetto** delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La legge indica come attività di:

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200);
- **innovazione tecnologica ammissibili,** quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo (la principale fonte internazionale per le linee guida in materia di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative. In particolare il manuale individua quattro tipi fondamentali di innovazione: a) Innovazione di prodotto; b) Innovazioni di processo; c) Innovazioni di marketing; d) Innovazioni organizzative) (comma 201);
- **attività innovative ammissibili,** quelle orientate al ***design*** e all'**ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari (comma 202).

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato**.**

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca, a specifiche condizioni, nonché - secondo quanto introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) - con *start-up* innovative aventi sede nel territorio dello Stato**.**

Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, modificate da ultimo, come accennato, dalla **legge di bilancio 2021**:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **20 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 4 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati per** il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di *design* e ideazione estetica e quelle relative ai *software***, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle

stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 2 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

Tipologia di attività	credito d'imposta	limite massimo
Attività di ricerca e sviluppo	**20** %	4 mln
Attività di innovazione tecnologica	**10** %	2 mln
Attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	**15** %	2 mln
Attività di *design* e ideazione estetica e attività relative ai *software*	**10** %	2 mln

La disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Si prevede una **procedura di collaborazione** tra il **Ministero dello sviluppo economico** e l'**Agenzia delle entrate** ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Si rinvia alla **pagina *web* dedicata** del sito istituzionale del **Ministero dello sviluppo economico**, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.

Finanziamento del Piano Transizione 4.0 nel PNRR

Il PNRR, nella **Componente M1C2**, reca uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli **incentivi fiscali Transizione 4.0**, cui sono destinati **13,38 miliardi** di risorse **NGEU** (*sovvenzioni*). A tali risorse, si aggiungono ulteriori **5,08 miliardi** di euro finanziati dal **Fondo nazionale investimenti complementari** (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal **D.L. n. 59/2021**.

Il decreto del Ministero dell'Economia del 6 agosto 2021 dispone la **ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari e** l'individuazione di **traguardi e obiettivi semestrali**.

Il D.M. ha assegnato alla **titolarità del Ministero dello sviluppo economico** l'investimento **Transizione 4.0** (M1C2-I.1). La Tabella che segue espone, in forma riepilogativa, gli interventi e il quadro finanziario delle risorse PNRR per l'attuazione degli stessi, con i relativi soggetti competenti.

(milioni di euro)

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M1C2	1. Investimento **Transizione 4.0** (M1C2-I.1) *di cui:*	**13.381** *(sovvenzioni)* *di cui:*	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	T4 2021 (T) T2 2024 (O) T2 2025 (O)
M1C2	1.1.1. Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 (M1C2-I.1.1)	8.867,96 *(sovvenzioni)*	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0) (M1C2-I.1.2)	1.913,9 *(sovvenzioni)*	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M1C2	1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali (M1C2-I.1.3)	290,8 *(sovvenzioni)*	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I (M1C2-I.1.4)	**2.008,34** *(sovvenzioni)* così ripartiti	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.5: Credito d'imposta per formazione(M1C2-I.1.5)	300 *(sovvenzioni)*	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	

Articolo 11
(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

L'**articolo 11** "integra", al **comma 1**, l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini" (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):
- di **240 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- di **120 milioni** per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- di **60 milioni** per l'anno 2027.

Il **comma 2**, novellando l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in **più quote**" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2. In caso di **finanziamento** di importo **non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili**. Nel testo vigente, si prevede che l'erogazione del contributo abbia luogo "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto**.**

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), articolo 1, comma 95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.
La RT osserva che la proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

Si veda la Circolare n. 434 del 10 febbraio 2021.
Si rinvia al sito del MISE per i **dati relativi all'attuazione della misura**.

La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

Il documento programmatico di bilancio 2022 afferma a pagina 15 che il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale. In particolare, (...) A sostegno delle imprese vengono prorogati incentivi fiscali collegati a Transizione 4.0 ed il contributo a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali (c.d. nuova Sabatini).

L'art. 2, co. 1, del D.L. 69/2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. La finalità è quella di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.
In base al co. 2, i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB (d.lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MISE-ABI-Cassa depositi e prestiti di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il co. 4 prevede che alle imprese aventi titolo il MISE concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016[1]). L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
Il co. 8 ha inizialmente previsto la seguente autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:
la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

[1] Il DM 25 gennaio 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal DM 15 dicembre 2020, articolo, comma 1, lettera *n*).

nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 12
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

L'**articolo 12** prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

La **promozione della internazionalizzazione delle imprese** è una delle misure messe in campo per supportare la crescita e recuperare a partire dal 2022 i livelli di produttività del periodo precedente alla crisi pandemica.
Si tratta di una finalità presa in considerazione anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (*vedi subito appresso*), che tuttavia prevede un finanziamento pari a 1,2 miliardi, già disposto con l'**articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021**, che ha rifinanziato appunto per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800 milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi.
Le risorse previste dall'articolo in esame devono pertanto considerarsi aggiuntive a quelle previste nel Piano; del resto le relazioni allegate al disegno di legge non contengono riferimenti al PNRR.

Si ricorda che nell'ambito del **Fondo rotativo** gestito da **Simest** sono state istituite due sezioni:

- la **Sezione Prestiti**, che concede finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e ha una dotazione finanziaria pari a **800 milioni** di euro per il 2021;
- la **Sezione Contributi**, che concede cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, con dotazione finanziaria pari a **400 milioni** di euro per il 2021. La relazione tecnica sottolinea che "poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame".

L'internazionalizzazione delle imprese nel PNRR

Si tratta di una misura annunciata nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR")** (Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo",

Investimento 5 “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, Sub-Misura “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST), intervento di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anche “MAECI”).
L’investimento 5, oltre alla sub-misura appena citata, prevede la sub-misura “*Competitività e resilienza delle filiere produttive*”. Si rinvia al dossier dedicato al PNRR. Con il **Decreto 6 agosto 2021** del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle risorse del PNRR, sono assegnate a questo investimento risorse per 1,2 miliardi già nel 2021.

L'obiettivo dell'investimento **5 (“Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”)** è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevolando l'accesso ai finanziamenti e favorendo l'internazionalizzazione delle stesse dopo la crisi COVID-19.

Una delle due linee di intervento riguarda proprio il rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST: che eroga sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per sostenerne l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso ai mercati internazionali e sviluppo del commercio elettronico.

L’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione del PNRR dell’Italia ha richiesto espressamente l’emanazione di una norma per il rifinanziamento della componente “contributi e prestiti” del Fondo 394/81, da adottare entro il 30 settembre 2021.

In particolare, in base al citato **Allegato** “il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo:

i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
ii) il tipo di interventi sostenuti;
iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità;
iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Rinviando alla ricostruzione dei due Fondi riportata subito appresso, si ricorda che le recente **Delibera del Comitato Agevolazioni del 27 luglio 2021** ha disposto la Riapertura, a decorrere dal 28 ottobre 2021 e fino al 3 dicembre 2021, dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-Misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST".
Per la presentazione della domanda di finanziamento è operativa 24 ore su 24 il portale www.myareasacesimest.it.

La **Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021** dispone che le risorse finanziarie assegnate al Fondo 394/81 (800 milioni per la Sezione Prestiti e 400 milioni per la Sezione Contributi), saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI in termini di innovazione digitale e sostenibilità, tra i quali rilevano la partecipazioni a fiere, mostre internazionali e missioni di sistema, lo sviluppo del commercio digitale e tutti i progetti tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale. Sono escluse dal finanziamento le attività in contrasto con il principio "non arrecare un danno significativo" (*"Do no significant harm"- DNSH*).
Sono previste tre tipologie di intervento:

- **Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale**: finanziamento agevolato fino a 300 mila euro, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell'ultimo anno o del 20% nell'ultimo biennio, destinato per una quota almeno pari al 50% a spese per la realizzazione dell'obiettivo della "transizione digitale" (c.d. *tagging* digitale), sostenendo per la restante quota investimenti per la sostenibilità e l' internazionalizzazione (**qui** la relativa circolare);
- **Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (*E-commerce*)**: finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali e interamente destinato alla realizzazione dell'obiettivo della transizione digitale, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l'accesso ad una piattaforma di terzi (c.d. market place), con importi minimi pari a 10 mila euro e importi massimi fino a 300 mila euro (per piattaforma propria) e 200 mila euro (per *market place*) (**qui** la relativa circolare);
- **Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema**: finanziamento agevolato dedicato alle PMI per un importo fino a 150 mila euro, finalizzato alla partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra, missione imprenditoriale/evento promozionale o missione di sistema, con una quota minima del 30% da destinare a spese digitali ovvero, in alternativa, senza tale vincolo qualora l'evento oggetto del

finanziamento sia a carattere ecologica o digitale (**qui** la relativa circolare).

I tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede operativa delle PMI, come di seguito:

- fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e
- fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

I cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

I finanziamenti agevolati sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", esclusivamente alle piccole e medie imprese (PMI) e possono essere esentati, a domanda della PMI richiedente, dalla prestazione di garanzie, sulla base del loro *ranking* di affidabilità.

Una quota pari al 40 per cento delle risorse degli interventi, per complessivi 480 milioni, di cui 320 milioni della Sezione Prestiti e 160 milioni della Sezione Contributi, è riservata in favore delle domande presentate da PMI aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

- ***Fondo 394/81***

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (**Fondo 394/81**) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

SIMEST è una società per azioni del Gruppo **Cassa Depositi e Prestiti** con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del **Comitato Agevolazioni**, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (*cfr.* **D.M. 24 aprile 2019**, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l'articolo 6 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**.

Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel bilancio relativo al 2020 troviamo i primi risultati della espansione delle risorse gestite dalla SIMEST per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria: con riferimento ai prestiti, dai 560 milioni di risorse mobilitate e gestite nel 2019, si passa ai 1.139 del 2020 (+103%).

Risorse mobilitate e gestite (flussi 2020)

(milioni di euro)

Linee di attività	2020	2019	Variaz. %
Soft Loans	1.052	290	263%
Equity Loan SIMEST	25	131	-81%
Equity Loan Fondo di *Venture Capital*	23	14	67%
Contributi su *Equity Loan* *	39	126	-69%
TOTALE RISORSE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	**1.139**	**560**	**103%**
Sostegni all'*export* *	3.198	4.702	-32%
TOTALE RISORSE SUPPORTO *EXPORT*	**3.198**	**4.702**	**-32%**
TOTALE RISORSE MOBILITATE E GESTITE	**4.337**	**5.262**	**-18%**

* Totale valore nominale sottostante.

Come anticipato, il **decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11)**, al comma 1 ha rifinanziato il Fondo rotativo 394/81 e ha istituito la "Sezione Prestiti" per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l'anno 2021, e la "Sezione Contributi" per le finalità di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l'anno 2021 da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti.

• *Fondo per la promozione integrata*

L'**articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020)** ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "**Fondo per la promozione integrata**" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una **dotazione finanziaria iniziale** di 150 milioni di euro per l'anno 2020, **successivamente più volte implementata**, da ultimo, prima dell'intervento qui in commento, con la legge di bilancio 2021.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a **150 milioni** di euro per il **2020**, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte **implementata per l'anno 2020**, *in primis*, dal decreto-legge n. 34/2020 (articolo 48), di **250 milioni**.

Per la specifica **finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto** alle imprese **esportatrici** che ottengono **finanziamenti agevolati** a valere sul Fondo legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato **rifinanziato**:

- dal decreto-legge n. 104/2020 di **63 milioni** di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [2]**;**
- dal decreto-legge n. 137/2020 di **200 milioni** di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)
- dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori **100 milioni** di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. *6-bis,* comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));

[2] Il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli **enti fieristici italiani**, **contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi** sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori **150 milioni** per l'anno **2021** dal recente **decreto-legge n. 41/2021**.

- con la **legge di bilancio 2021** (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. *a)*), di complessivi **610 milioni** di euro per il **2021**, di **60 milioni** di euro **per ciascuno degli anni 2022 e 2023;**
- con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche dalla legge n. 106 del 2021);
- dall'articolo 11, comma 1, *lettera b)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Articolo 13
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

Il comma 1, lett. *a),* n. 1, aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione, istituita dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98/2011, in conseguenza dell'inclusione di Confapi delle intervenute modifiche delle rappresentanze delle componenti dell'artigianato e del commercio.
Il numero 2) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il *made in Italy* di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali. Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di regia per l'internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che sull'intera attività promozionale il Ministro degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una relazione presentata dall'ICE.
Il comma 1, lett. b), prevede che il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 19 del richiamato decreto-legge n. 98/2011, sia incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029.
Le lettere c) d) ed e) rideterminano le dotazioni dei fondi per le attività promozionali.
b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;
c) l'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato;
d) all'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 sono abrogati;
e) l'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.

CAPO II - MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 14
(Fondo di garanzia PMI)

L'**articolo 14**, al **comma 1, proroga** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** l'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI,** previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID (**lettera *a)*, n. 1 e 3**). Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale *phasing out*, ed in particolare:

- **elimina il carattere gratuito della garanzia** straordinaria del Fondo. **A decorrere dal 1° aprile 2022**, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (**lettera *a)*, n. 2**);
- inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 **all'80 per cento** la **copertura del Fondo** sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, **il pagamento di una commissione da versare al Fondo** (**lettera *a)*, n. 4**)).

Il comma 1, altresì, **proroga** dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022** l'operatività della **riserva di 100 milioni** a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro **a favore degli enti non commerciali** (**lettera *b***).

Ai sensi di quanto previsto dal **comma 2**, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data **dal 1° luglio 2022**, **non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.**

Nel periodo intercorrente tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022**, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del **comma 3**, le modalità operative ordinarie del Fondo: **l'importo massimo garantito** per singola impresa dal Fondo è pari a **5 milioni** di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del **modello di valutazione**, con talune **eccezioni**.

I **commi 4 e 5** introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba **operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio**, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

Il **comma 6** incrementa il Fondo di **520 milioni** di euro per il **2024**, di **1,7 miliardi** di euro **per il 2025**, di **650 milioni** per il **2026 e** di **130 milioni** di euro **per il 2027**.

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il **decreto-legge n. 23/2020** ha delineato uno **schema di garanzie straordinarie** sulle operazioni di

finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di **SACE S.p.A.** e del **Fondo di garanzia delle PMI** (articolo 1 e articolo 13).
Con comunicazione del 21 settembre 2021, è stato reso noto che il **Fondo di garanzia per le PMI** ha superato i 200 miliardi di euro di finanziamenti garantiti in 18 mesi, con circa 2,5 milioni di domande.
Nel prospetto che segue sono riportate le domande pervenute dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), al 20 settembre 2021[3]:

richieste di garanzia	2.467.392	importo complessivo	200,15 miliardi
di cui:			
finanziamenti fino a 30 mila euro		22,7 miliardi	
altre tipologie di finanziamento		154,3 miliardi	
moratorie		23 miliardi	

Le misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 sono state adottate in applicazione della disciplina europea contenuta nel *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. *Temporary Framework* e autorizzate dalla stessa Commissione, in quanto compatibili con il predetto quadro.
Il *Temporary Framwork*, di carattere straordinario, è stato dunque adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il *Temporary Framework* è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il **28 gennaio 2021** (cd. **quinta modifica** del Quadro temporaneo).
Il **30 settembre 2021**, la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta che prevede la **proroga fino al 30 giugno 2022** del **Quadro temporaneo** , definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea.
La proroga al 30 giugno 2022 disposta dall'articolo in esame trova dunque legittimazione in quest'ultimo intervento.
Per maggiori informazioni, si rinvia al **Comunicato stampa** della Commissione europea e al **tema dell'attività parlamentare** sugli aiuti di Stato durante l'epidemia da Covid-19.

Segnatamente, il **comma 1, lettera *a)*, n. *1)*** e ***3)*** dell'**articolo 14** modifica il comma 1, primo periodo, alinea, e la lettera *g)* del medesimo comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2021, al fine di **prorogare al 30 giugno 2022** l'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI,** previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 13.

[3] La relazione tecnica (*vedi infra*) riporta dati non del tutto coincidenti con quelli esposti nel prospetto, riferendosi a un periodo temporale leggermente diverso.

La proroga opera con taluni ridimensionamenti alla disciplina, disposti dallo stesso **comma 1**, **lettera *a)***, **n. *2)*** e ***4)*** ed in particolare:

- a decorrere **dal 1° aprile 2022**, **le garanzie** straordinaria **del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito**, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso (**lettera *a)***, **n. *2)*** che modifica la lettera *a)*, del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020).
  Ai sensi delle **Disposizioni Operative del Fondo**, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una **commissione *una tantum***. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta, ovvero della riassicurazione, ovvero della controgaranzia.
  In proposito, la **relazione illustrativa** al provvedimento in esame rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime di "Aiuti di importo limitato" (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo *plafond*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie;
- inoltre, è portata, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, dal 90 **all'80 per cento** la **copertura del Fondo** sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, a decorrere **dal 1° aprile 2022**, per il rilascio della garanzia, si prevede il **pagamento di una commissione da versare al Fondo** (**lettera *a)***, **n. 4**) che modifica la lettera *m)*, del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020).

La **lettera *b)*** del **comma 1** – attraverso una modifica il comma 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 13/2021 - **proroga** dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022** l'operatività della **riserva di 100 milioni** sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro **a favore degli enti non commerciali.**

Ai sensi di quanto previsto dal **comma 2**, alle **richieste di ammissione** alla garanzia del Fondo **presentate** a far data **dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria** del Fondo prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 (adottata, come detto, in applicazione dei parametri consentiti dal *Temporary Framework* per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia).

Dal **1° luglio 2022** e fino **al 31 dicembre 2022 –** ai sensi di quanto previsto dal **comma 3 -** l'**importo massimo garantito** per singola impresa dal Fondo è pari a **5 milioni** di euro e la garanzia è concessa **mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio** delle imprese di cui alla Parte IX, lett. A delle

Disposizioni operative del Fondo[4], **fatta salva l'ammissibilità alla garanzia** del Fondo **dei soggetti rientranti nella fascia 5** del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo).
Le operazioni finanziarie concesse, **per esigenze diverse dal sostegno** alla realizzazione di **investimenti**, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle **fasce 1 e 2** del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella **misura massima del 60 per cento** dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla **riassicurazione**, la misura massima del **60 per cento** è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante (come previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.M. 6 marzo 2017); restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di beneficiari, dal predetto D.M. 6 marzo 2017 e relative Disposizioni Operative attuative.

La **relazione illustrativa** evidenzia in proposito che non è nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e che, al contempo, è comunque **necessario** predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il **graduale *phasing out* dal regime emergenziale** e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022. La relazione illustrativa espone delle **tabelle riepilogative** in cui vengono sintetizzati i **regimi di operatività del Fondo** che troveranno applicazione a partire **dal 1° gennaio 2022**, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività.

Finanziamenti garantiti

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022	5 milioni	80%	NO	NO
1 aprile 2022 – 30 giugno 2022	5 milioni	80%	SI	NO
1 luglio 2022- 31 dicembre 2022	5 milioni	80% per investimenti 60% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del *rating*)	SI	SI, con ammissione delle imprese in fascia 5

[4] Le 5 fasce di valutazione portano alla classificazione delle imprese in merito creditizio "Alto" – "Medio Alto" – "Medio" – "Medio Basso" – "Basso".

Finanziamenti garantiti fino a 30 mila euro

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1 gennaio 2022 –31 marzo 2022	30.000	80	NO	NO
1 aprile 2022 – 30 giugno 2022	30.000	80	SI	NO
1 luglio 2022-31 dicembre 2022	-	-	-	-

Il Fondo di garanzia PMI, in via ordinaria (disciplina generale, operante al di fuori dei parametri consentiti dal *Temporary Framework* per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia), garantisce le PMI e i professionisti considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla Parte IX delle Disposizioni operative[5]. Il modello di *rating* calcola la **probabilità di inadempimento dei** soggetti **beneficiari finali** collocandoli in una delle **classi e** delle **fasce** che compongono la **scala di valutazione**. Secondo le Specifiche tecniche per il calcolo delle probabilità di inadempimento, la scala di valutazione è composta da 12 classi, raggruppabili in **5 fasce** di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione "*unrated*" (UN), se falliscono i controlli di *data – quality*. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di *default* empirico (cd. "probabilità di inadempimento").
Oltre al risultato del modello di valutazione occorre tener conto dei criteri generali di ammissibilità previsti dalla normativa (p. es. il settore di attività)[6]. Il risultato

[5] Si rammenta che, nella XVII legislatura è stata avviata una **riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI,** simile ai **modelli di** *rating* **utilizzati dalle banche**, in sostituzione del precedente sistema di *credit scoring* e dunque per una **rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore** e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017). L'*iter* di riforma è proseguito e si è concluso nell'attuale legislatura. La **riforma** è **entrata in piena operatività** dal **15 marzo 2019**. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove **Disposizioni operative (D.O.) del Fondo di garanzia**, approvate con **D.M. 12 febbraio 2019**. Tra le principali novità della riforma, si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito. Da ultimo, con **D.M. 13 maggio 2021**, le disposizioni operative già adottate con **D.M. 12 febbraio 2019** sono state modificate (qui le **nuove D.O.**), ai fini di un adeguamento del decreto alla disciplina degli aiuti di Stato per il settore agricolo e della pesca e l'acquacoltura (Regolamento n. 702/2014/UE e Regolamento 1388/2014/UE, una ulteriore estensione operativa e il riconoscimento di agevolazioni nell'accesso al Fondo, quali, a titolo esemplificativo, la **gratuità operazioni "Nuova Sabatini"** (qui il prospetto delle modifiche).

[6] Sempre secondo la disciplina ordinaria, le *start up* innovative e gli incubatori certificati iscritti nell'apposita sezione della Camera di commercio sono ammissibili, a determinate condizioni, senza la valutazione del merito di credito. L'ammissibilità senza valutazione del merito di credito è inoltre prevista per alcune specifiche tipologie di operazioni finanziarie, quali, le operazioni di Microcredito, le operazioni finanziarie di importo ridotto; le operazioni finanziarie a rischio tripartito; le operazioni Resto al Sud.

finale della valutazione definisce la classe di merito del beneficiario finale. Su questa base si stabilisce: l'ammissibilità alla garanzia e la percentuale di copertura della garanzia (fatte salve alcune tipologie di operazioni o di soggetti beneficiari per i quali la copertura è fissa).
Le tabelle seguenti – tratte dal sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI - danno indicazione delle 5 fasce di valutazione, delle tipologie di operazioni garantite e della percentuale di intervento del Fondo, ai sensi della disciplina ordinaria dello stesso Fondo.

	Misure massime di copertura della garanzia diretta							
Classe di merito	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Microcredito Importo ridotto Nuove imprese Start up innovative e incubatori
1	non ammissibile	30%	30%	30%	50%	50%	80%	80%
2	40%		40%		60%			
3	50%		50%		70%			
4	60%		60%		80%			
5	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	

	Misure massime di copertura della Riassicurazione e della Controgaranzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante							
Classe di merito	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Microcredito Importo ridotto Nuove imprese Start up innovatove e incubatori
1	non ammissibile	30%	30%	30%	50%	50%	64%	64%
2	40%		40%		60%			
3	50%		50%		64%			
4	60%		60%		64%			
5	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	**non ammissibile**	

Il **comma 4** – attraverso una integrazione dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662/1996, dispone che **il Fondo di garanzia PMI** operi entro il **limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio**, sulla base:

a) di un **piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per **aree** geografiche, **macro-settori e dimensione** delle **imprese** beneficiarie e le relative stime di perdita attesa.
b) del **sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale, **la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi** nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il **Consiglio di gestione** del Fondo **delibera il piano annuale** di attività **e il sistema dei limiti di rischio** che sono approvati, **entro il 30 settembre di ciascun anno**, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Per l'esercizio finanziario **2022**, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, **il limite massimo di impegni assumibile è** direttamente **fissato dalla legge di bilancio** in assenza della delibera del CIPESS.

Il **comma 5** dispone che, per l'anno 2022, il **limite cumulato** massimo di assunzione degli impegni è di **210.000 milioni** di euro, **di cui 160.000 milioni** riferibili allo ***stock* di garanzie** in essere **al 31 dicembre 2021** e **50.000 milioni** riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le **garanzie** da concedere nel corso dell'esercizio finanziario **2022**.

Si rammenta in proposito, come, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, l'articolo 31, comma 2 del **decreto-legge n. 34/2020** abbia disposto che **gli impegni a carico del Fondo stesso possano essere assunti anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali** del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione.

Il **comma 4** dispone, altresì, che il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, **su base semestrale**, **una relazione** volta a fornire una panoramica dei **volumi** e della **composizione del portafoglio** e delle relative **stime di rischio** e, **su base almeno trimestrale**, e in ogni caso, **su richiesta**, un **prospetto di sintesi** recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate**,** dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento,

unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.
La relazione e i prospetti di sintesi sono esplicitamente finalizzate all'**efficiente programmazione e allocazione delle risorse** da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche correlate.

Infine, il **comma 6** incrementa la dotazione del Fondo di **520 milioni** di euro **per il 2024, 1,7 miliardi** per il **2025, 650 milioni** di euro per il **2026 e 130 milioni** per il **2027**.

La **relazione tecnica** evidenzia che, nel corso del **2020 e** nei **primi sei mesi** del **2021**, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa **148 miliardi** di euro (pari al 6% del PIL), **di cui 131 miliardi** connessi esclusivamente all'**operatività** derogatoria introdotta **sotto *Temporary Framework*** (oltre 1'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e *mid-cap.* In particolare, le operazioni a valere sull'articolo 13, comma 1, lettera *m)* - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro — riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito. **A legislazione vigente**, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro - derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio - e, considerata la perdita attesa sul portafoglio garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate **risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro**. La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.
Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle predette disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo nell'arco del periodo 2024-2027 ammonta a circa 3 miliardi di euro.

• Disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI ai sensi del decreto-legge n. 23/2020

L'articolo 13 del **decreto-legge n. 23/2020** ha introdotto, **fino al 31 dicembre 2021**, un **potenziamento** dell'intervento del **Fondo di garanzia PMI**, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è stato **prorogato** dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2020 (articolo1, comma 2).

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei contenuti dal decreto-legge n. 104/2020 (articolo 64 e *64-bis),* dalla Legge di bilancio 2021 (legge n. 160/2019, art. 1, co. 245-246 e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, comma 2).

Il **regime di aiuti** è stato **autorizzato** dalla **Commissione europea**, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuele epidemia da COVID-19 (*State Aid Temporary Framework*).

Si dà di seguito indicazione dei principali contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia PMI.

Fino al 31 dicembre 2021:

- l'intervento del Fondo è a **titolo gratuito** (senza pagamento di commissioni);
- l'importo massimo garantito è elevato **fino a 5 milioni di euro** per singola impresa beneficiaria, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- sono ammessi all'intervento in garanzia anche finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito, purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 23/2020, il credito aggiuntivo deve essere almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito;
- si prevede il **prolungamento automatico della garanzia** del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19*;*
- si prevede l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con **copertura del 100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi **finanziamenti fino a 30 mila euro** concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché, come previsto dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, co. 213), le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta sulla durata dei finanziamenti, che **possono avere**, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi, può chiedere il prolungamento della loro durata, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Quanto al criterio di calcolo del tasso di interesse, tale tasso deve essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Si rinvia sul punto alla recente **Circolare operativa n. 1/2021** adottata dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

Da ultimo, il decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, comma 1, lett. *f)*) ha disposto che, **dal 1° luglio 2021**, sino al 31 dicembre 2021, la copertura del Fondo sarà **del 90% -** anziché del 100% e sui finanziamenti **può essere applicato un tasso di interesse diverso** da quello attualmente previsto;

- una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di **100 milioni di euro**, è stato destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dal decreto-legge n. 104/2020, art. 64, comma 4 e differita al **31 dicembre 2021** dal decreto-legge n. 73/2021, articolo 13, comma 1, lett. *i)*);
- si dispone l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. Secondo quanto previsto dal recente decreto-legge n. 73/2021, **dal 1° luglio 2021**, la **garanzia** del fondo **tornerà al regime ordinario** dell'**80%**. La **durata dei finanziamenti** garantiti potrà comunque essere maggiore (art. 13, co. 1, lett. *f)*). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a **120 mesi**. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea (art. 13, co. 1, lett. *f)*);
- la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB;
- le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90 per cento per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;
- si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
- vi è la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale - e delle attività immobiliari;
- si riconosce, inoltre, un'operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 (art. 13, co. 1, decreto-legge n. 23/2020);
- alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, **anche le imprese** che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un **prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà** (decreto-legge n. 104/2020, art. 64, co. 3-*bis)*.

Fino al 28 febbraio 2021 sono state ammesse alla garanzia straordinaria del Fondo anche le **imprese *mid-cap*** (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti, determinati sulla base

delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, come specificato dall'articolo *64-bis* del decreto-legge n. 104/2020).

A decorrere **dal 1° marzo 2021**, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "**migrazione**" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *mid-cap* **sullo strumento "Garanzia Italia"** SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge 23/2020, anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30 giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 legge n. 178/2020).

Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, SACE concederà a favore delle "*mid-cap*" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI: **a titolo gratuito**, fino alla **copertura del 90 per cento** del **finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si rinvia alla recente **Circolare n. 2 del 27 gennaio 2021** del Fondo di garanzia PMI, la quale ha anche chiarito che, nell'ambito dell'operatività **su portafogli** di **finanziamenti**, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.

Si rammenta, infine, che l'**art. 56 del decreto-legge n. 18/2020** (legge n. 27/2020, cd. "Cura Italia") ha consentito a imprese e professionisti di beneficiare della **moratoria sui finanziamenti** in essere. I beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità hanno potuto richiedere l'applicazione di queste misure agli intermediari finanziari. Verificati i requisiti di ammissibilità, gli intermediari sono stati tenuti alla concessione delle misure stesse e ad essi è stata data la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo a valere sulle risorse di apposita **Sezione Speciale**, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge "Cura Italia". La Sezione è stata inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020.

L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del decreto-legge n. 23/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 254). Circa le **modalità operative** della sezione speciale, si rinvia qui.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021, e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021 dal decreto-legge n. 104/2020 (articolo 65 e 77). Successivamente, la moratoria è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art.1, co. 248-254) e, da ultimo, sino al **31 dicembre 2021**, limitatamente alla sola quota capitale, dal decreto-legge n. 73/2021 (art. 16).

Le domande di garanzia del Fondo hanno potuto essere presentate dai soggetti richiedenti, salvo proroghe, **entro il 15 settembre**, come previsto dalla Circolare del Gestore n. 5/2021.

Rifinanziamenti del Fondo di garanzia PMI

In questa legislatura, il Fondo di garanzia PMI è stato **consistentemente rifinanziato**, anche e soprattutto per garantirne l'operatività straordinaria prevista dai decreti legge emergenziali.

Si ricordano i seguenti rifinanziamenti, intervenuti **prima della crisi pandemica:**

- il **decreto legge n. 119/2018** ha **assegnato** al **Fondo 735 milioni** di euro per l'anno **2018**. Si tratta, per 300 milioni, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento;
- il **decreto-legge n. 135/2018** ha istituito una nuova **Sezione Speciale** del Fondo di garanzia PMI specificamente **destinata al sostegno al credito delle** PMI che siano **titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni** e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità** del medesimo **Fondo.** Il successivo decreto-legge n. 34/2019 ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle **PMI edili che hanno contratto finanziamenti** assistiti da **garanzia ipotecaria** di primo grado **su beni immobili civili, commerciali ed industriali**, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come **inadempienze probabili** entro la data dell'11 febbraio 2019;
- **il decreto-legge n. 124/2019** (articolo 41, comma 1) rifinanziato il Fondo di **670 milioni** di euro per l'anno **2019**
- la **legge di bilancio 2020** (l. n. 160/2019, Sez. II) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di **700 milioni** per ciascun anno del biennio **2022 e 2023**.

Quanto alle risorse finanziarie stanziate **in periodo pandemico**, volte a garantire l'operatività straordinaria del **Fondo**, si ricorda il **decreto-legge n. 23/2020**, che l'ha rifinanziato di **1.729 milioni** di euro **per l'anno 2020**. Il **decreto-legge n. 34/2020** (cd. decreto-legge Rilancio) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di **3.950 milioni** di euro per il **2020**, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività (art. 31, comma 2) e ha **riservato** una quota pari a **200 milioni di euro** delle risorse già assegnate al Fondo al rilascio delle **garanzie in favore delle *start up* innovative e delle PMI innovativ**e (art. 38. comma 6). Il **decreto-legge n. 104/2020**, ha rifinanziato il **Fondo** di **3.100 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2.635 milioni** di euro per il **2024** e di **1.600 milioni** di euro per il **2025** (articolo 64, comma 1).

Il Fondo è stato poi rifinanziato, con **D.M. 6 ottobre 2020** (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020), attraverso la Riserva **PON Imprese e Competitività-IC** ad esso dedicata, di **1,4 miliardi euro di risorse FESR,** così distribuiti: **a) 1,3 miliardi** destinati alle **«Regioni meno sviluppate»** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); **b) 66,9 milioni** destinati alle **«Regioni in transizione»** (Abruzzo, Molise e Sardegna); **c) 47,6 milioni** di euro destinati alle **«Regioni più sviluppate»** del restante territorio nazionale[7].

[7] Le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di **cofinanziamento del 100 per cento a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea**, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-

La **legge di bilancio 2021** (l. n. 178/2020) ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo di **500 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **1.500 milioni** di euro per l'anno **2024**, di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **500 milioni** di euro per l'anno **2026.** Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del **Programma *Next Generation EU*** (attraverso le risorse di REACT-EU (l. n. 178/2020, art. 1, comma 246 e 247).

Da ultimo, il **decreto-legge n. 73/2021**, in ragione dell'estensione dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre 2021, lo ha rifinanziato di **1.860,2 milioni** per l'anno **2021**.

19. Ciò, ai sensi della disciplina europea sulla **flessibilità dei fondi strutturali nell'attuale pandemia**, Regolamento 2020/558/UE, attuata con le previsioni del decreto-legge n. 34/2020 (articolo 242).

Articolo 15
(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

L'**articolo 15**, **comma 1, lettera *a)*** proroga dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022** la disciplina sull'intervento straordinario in **garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.
La **lettera *a)*** proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.
La **lettera *b)*** proroga dal 31 dicembre 2021 sino al **30 giugno 2022** l'operatività della **garanzia straordinaria SACE** a favore delle **imprese**, **cd. *mid-cap***, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il **decreto-legge n. 23/2020** delinea uno **schema di garanzie straordinarie** sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di **SACE S.p.A.** e del **Fondo di garanzia delle PMI** (articolo 1 e articolo 13).
Le misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea, in quanto compatibili con la disciplina europea contenuta nel *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. *Temporary Framework*. Si tratta di una disciplina quadro, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il *Temporary Framework* è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il **28 gennaio 2021** (cd. **quinta modifica** del Quadro temporaneo).
Il **30 settembre 2021**, la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta che prevede la **proroga fino al 30 giugno 2022** del **Quadro temporaneo** , definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. La proroga al 30 giugno 2022 disposta dall'articolo in esame trova dunque legittimazione in quest'ultimo intervento.
Per maggiori informazioni, si rinvia al **Comunicato stampa** della Commissione europea e al **tema dell'attività parlamentare** sugli aiuti di Stato durante l'epidemia da Covid-19.

Segnatamente, il **comma 1, lettera *a)***, modifica il comma 1 e il comma 2, lettera *a)* dell'articolo 1 decreto-legge n. 23/2020 (cd. DL Liquidità), autorizzando SACE S.p.A. a concedere **fino al 30 giugno 2022** - e non più fino al 31 dicembre 2021 – garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese, con sede in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Si tratta di garanzie, concesse da SACE in conformità al "*Temporary Framework*" e alle condizioni fissate dallo stesso articolo 1 del decreto-legge Liquidità, per finanziamenti di durata non superiore a 8 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.

Il comma 1, lettera *a)*, attraverso una modifica al comma 14-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, proroga poi dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022**, il termine entro il quale SACE è autorizzata a concedere le **garanzie** straordinarie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia **prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese** a cui sia attribuita - da parte di una primaria agenzia di ***rating*** - una classe almeno **pari a BB- o equivalente**.

Il comma 1, lettera *a)* modifica, altresì, il comma 13 dell'articolo 1 del **decreto-legge n. 23/2020**. Ai sensi di tale norma, lo Stato può concedere garanzia sulle esposizioni[8] di **Cassa depositi e prestiti** assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2021 derivanti da **garanzie** (anche di prima perdita) **su portafogli di finanziamenti** concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito **alle imprese**, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.
Con la novella in esame, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato possono essere assunte da CDP sino al **30 giugno 2022**.

La **lettera *b)*** del comma 1, attraverso una novella all'articolo 1-bis.1 del decreto-legge Liquidità, proroga dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022**, il termine entro il quale la società SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzia straordinaria alle **imprese**, cd. ***mid-cap***, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.
Le garanzie in questione sono **a titolo gratuito**, fino alla **copertura del 90 per cento** del **finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI

[8] Rimane fermo che lo Stato "copre" esposizioni per 200 miliardi di euro (il limite è comprensivo dunque delle esposizioni CDP e delle esposizioni di SACE autorizzate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23).

La **relazione tecnica** evidenzia che, nel corso del **2020** e nei **primi sei mesi** del **2021**, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa **24 miliardi** di euro, **di cui** circa **800 milioni a favore di PMI**. L'esposizione garantita è pari a circa 1'1,4% del PIL con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro. In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro. La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

- le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);
- in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;
- la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior *rating*). In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a **29,3 miliardi** di euro. In particolare, si rappresenta che **al 30 giugno 2021**, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi - pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura qui in esame non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il *plafond* massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL Liquidità.

• Il sostegno pubblico alla liquidità delle imprese attraverso SACE ai sensi del decreto-legge n. 23/2020

L'**articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020**, convertito in L. n. 40/2020 , modificato dal decreto-legge n. 104/2020, dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 73/2021, autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (*vedi scheda relativa all'articolo 14*), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. *a))* e, successivamente, **sino al 31 dicembre 2021** dal decreto-legge n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. *a)*).

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i **200 miliardi di euro**, di cui **almeno 30 miliardi destinati alle PMI**, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**.

Gli **impegni assunti da SACE** sono **garantiti dallo Stato** e, a tal fine, è stato istituito un apposito **Fondo a copertura dei relativi oneri** statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020.

Il **decreto-legge n. 34/2020** ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1).

Gli **stanziamenti a favore del Fondo** sono dunque complessivamente pari a **29,3 miliardi** di euro (articolo 31).

La garanzia SACE è rilasciata – secondo quanto attualmente dispone la disciplina vigente - **entro il 31 dicembre 2021**, sulla base di una serie di condizioni:

- la **durata massima** del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il decreto-legge n. 73/2021, **previa notifica e autorizzazione della Commissione UE**, su richiesta delle parti, è stato disposto che la durata **dei finanziamenti garantiti** da SACE S.p.A. possa essere **estesa** fino a 10 anni. L'esercizio di tale facoltà è stata limitata mel suo ammontare massimo. Si rinvia, sul punto al Manuale operativo SACE, aggiornato al 22 ottobre 2021, nel quale – all'indomani dell'interlocuzione con la Commissione UE - si indica la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE in **8 anni**;
- l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 **non** doveva rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà**, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Le imprese ammesse alla **procedura del concordato** con continuità aziendale, che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione dei debiti** o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un **piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse. a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro **esposizioni non** fossero classificabili come **deteriorate**, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
- l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo *State Aid Temporary Framework* europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
- percentuale di copertura, che può essere del **70, 80 o 90 percento**. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;
- l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni** nel corso del **2020**, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a **non delocalizzare** gli stabilimenti produttivi;

- destinazione del finanziamento a **determinate tipologie di spese** aziendali; tra queste, per non più del **20 per cento** dell'importo erogato, **al pagamento di rate di finanziamenti**, **scadute o in scadenza nel periodo emergenziale** il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e **le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni**;
- **ovvero** il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di **rinegoziazione** del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria **purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'**autocertificazione. Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori** rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 23/2020).

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.23/2020 si applica anche alle **cessioni dei crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente (***pro solvendo***) **e, a decorrere dal 1 gennaio 2021**, senza di garanzia di solvenza (***pro soluto)*** effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'**estensione** dell'ambito di applicazione della **garanzia SACE** alle **cessioni dei crediti *pro soluto*** è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 206, lett. *b)* e co. 211). Si rinvia al sito istituzionale SACE.

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, **fino al 31 dicembre 2021**, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente. L'estensione della misura, al 31 dicembre 2021, è stata disposta dal decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, co. 1, lett. *a)*). Il medesimo decreto legge ha **ridotto** dal 30 **al 15 per cento** la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di *rating* inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia.

La **legge di bilancio 2021** ha consentito alle **imprese "*mid-cap*"** di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento **"Garanzia Italia" SACE** alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese **dal Fondo di garanzia PMI** ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "*mid cap*", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo **articolo *1-bis.1*** nel **decreto-legge n. 23/2020**). La **garanzia SACE** a favore delle imprese cd. "*mid-cap*" opera anch'essa fino al 31 dicembre 2021, ai sensi della proroga contenuta nel decreto-legge n. 73/2021 (art. 13, comma 1, lett. *e)*). Il medesimo decreto-legge ha precisato la definizione di "*mid-cap*" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per le

stesse, beneficiarie della garanzia SACE, **di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni**. Si rinvia all'apposito **manuale operativo** **SACE**, del 15 luglio 2021.

Articolo 16
(Garanzia green)

L'**articolo 16** modifica, al **comma 1**, le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il ***Green New Deal* italiano** destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con **la legge di bilancio** anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il ***Green New Deal***.
Il **comma 2** stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il ***Green New Deal*** destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *Green New Deal* nella misura di **565 milioni** di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a **3.000 milioni** di euro.

Il **comma 1** novella quindi l'ultimo periodo dell'articolo 64, comma 5, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).

Il DEF 2021 dedica un approfondimento, a p. 110, alle *Garanzie SACE Green New Deal*, definite quale nuovo strumento introdotto con il D.L. n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare, favorire l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l'inquinamento. Al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie concesse ammonta a 167 milioni.

L'articolo 64, comma 1, prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria

trasmessa da SACE S.p.A. Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il comma 5-*bis* prevede che i programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili, in relazione ai quali sono concesse le garanzie dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal per il sostegno degli stessi, possono essere realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca. Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Il comma 7 prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

Nel dettaglio, l'articolo 64, comma 1, prevede che le garanzie e gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 86, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell'esercizio delle attribuzioni assegnate alla SACE dall'articolo 2 del d.lgs. n. 143/1998, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi sopra illustrati e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il *Green New Deal*, istituito dall'articolo 1, comma 85, della L. n. 160/2019 (sul quale si veda *infra*) sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata L. n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell'articolo in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto istitutivo dell'apposito conto corrente di tesoreria centrale, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio.
Il comma 5-*bis*, novellando il comma 86 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), prevede che i programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili, in relazione ai quali sono concesse le garanzie dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal per il sostegno degli stessi, possono essere realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca.
Il comma 6, novellando l'articolo 1, comma 88, della L. n. 160/2019, elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie.
Il comma 7 prevede che per il 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

Il comma 85 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione: 470 milioni di euro per l'anno 2020; 930 milioni di euro per l'anno 2021; 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.
Il comma 85 ha chiarito che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.
L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
Il comma 86, nel testo anteriore alla novella contenuta nell'articolo 64, comma 5-*bis*, aveva previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.
Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.
La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.
Il comma 87 ha previsto la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.
Il comma 88, nel testo in vigore prima della novella disposta con l'articolo 64, comma 6, ha demandato ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a: l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86; la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87; la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al

comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.
In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.
Specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 17
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini)

L'**articolo 17** proroga fino al **31 dicembre 2022** alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini")**, già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

La disposizione stabilisce che si applichino **fino al 31 dicembre 2022** le norme concernenti il citato "Fondo Gasparrini", recate dall'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021).

L'art. 54, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, i relativi benefici siano estesi a **lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** (di cui all'articolo 2083 c.c.) a condizione che tali soggetti autocertifichino - secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - di aver registrato, in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020** e precedente la domanda - ovvero nel **minor lasso di tempo** intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un **calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza da COVID-19.
Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha disposto (art. 12, comma 1) per lavoratori autonomi, ai sensi del presente articolo 54, comma 1, lettera a), si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La lettera *a-bis)* del comma 1 dell'art. 54 in commento, prevede che l'ammissione ai benefici del Fondo sia estesa alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, per mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di 400.000 euro (indicato alla lettera *b)* del medesimo comma 1) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007. Quest'ultimo elenca le cause di ammissione ai benefici a valere sul Fondo (v. *infra*).
Per tali cooperative la sospensione delle rate del mutuo opera (lettera *a-ter)*):

- per 6 mesi, qualora sussistano le condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, per un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
- per 12 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
- per 18 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.

La lettera *a-quater)* del comma 1 dell'art. 54 in questione disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte delle cooperative.
In deroga alle norme generali sull'accesso al Fondo, la lettera *b)*, chiarisce che **non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**. Si prevede (prosegue la medesima lettera *b)*): che sono ammissibili **mutui di importo non superiore a 400.000 euro** (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro); che la sospensione del pagamento delle rate può essere **concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo** per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Infine (comma 1, lettera *b-bis)*), si prevede che la **sospensione** del pagamento delle rate può essere concessa **anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa** (v. *infra*)**.**

Si ricorda che l'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti) ha istituito il **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In sintesi, la disciplina del Fondo - come modificata in seguito dalla legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) - consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà**, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al **pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione**.
La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di

precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.
Il beneficio è previsto nelle **ipotesi individuate dall'articolo 2, comma 479** della richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

A seguito di novella introdotta dall'art. 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, tra le cause di ammissione al Fondo, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Si ricorda che le norme attuative del Fondo, gestito da SIMEST, sono contenute nei decreti ministeriali 21 giugno 2010 n.132 e n. 37 del 22 febbraio 2013.

Articolo 18
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

L'articolo 18 estende al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e **ne amplia l'operatività.** L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate** (*deferred tax asset* - DTA) riferite a **perdite fiscali** ed **eccedenze ACE** (aiuto alla crescita economica). **L'incentivo** viene altresì **rimodulato**, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi **in valore assoluto** - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro.
In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si **anticipa** dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2021 la cessazione** del cd. ***bonus* aggregazione** disciplinato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

• *La disciplina delle DTA e gli incentivi all'aggregazione*

Con l'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (*Deferred Tax Assets* – DTA), in particolare per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli enti creditizi e finanziari nazionali rispetto a quelli europei.

Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, è stato previsto un meccanismo di conversione in crediti di imposta delle DTA, da utilizzare in compensazione; in tal modo, le DTA sono state rese "smobilizzabili" e pertanto tali da concorrere all'assorbimento delle perdite, al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è stato previsto anche per le DTA derivanti da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale, destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell'affrancamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

Il richiamato articolo 2, commi 55 e seguenti del decreto-legge n. 225 del 2010, ha consentito dunque di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte - e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

Sul punto è intervenuto successivamente l'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti; l'articolo 1, commi da 167 a 171, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha esteso

l'ambito applicativo della disciplina alle DTA relative all'IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015, dal decreto-legge n. 59 del 2016, dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e anche dai provvedimenti emergenziali per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da COVID-19.

Sulla disciplina delle DTA sono intervenuti il decreto-legge n. 34 del 2019, l'articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 72, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2020, **con particolare riferimento alla disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta** delle **attività per imposte anticipate – DTA derivanti dalla cessione di crediti deteriorati.**

Il meccanismo della trasformazione delle DTA in crediti di imposta è stato poi utilizzato dalla **legge di bilancio 2021** (**commi 233-242 della legge n. 178 del 2020**), per **incentivare i processi di aggregazione aziendale** realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda. In sintesi, si consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze valevoli a fini ACE (Aiuto alla crescita economica)**.

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell'incentivo, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

L'articolo 19, comma 8 del **decreto-legge cd. Sostegni-*bis*** (decreto-legge n. 73 del 2021) ha **semplificato gli adempimenti procedurali** che, nell'ambito dell'iter societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell'operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l'operazione possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della disciplina prevista dalla legge di bilancio 2021.

Le norme in esame anzitutto **estendono** l'operatività dell'incentivo in commento **alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022** (in luogo del vigente termine del 31 dicembre 2021).
A tale scopo il **comma 1, lettera *d)*** novella il **comma 233** della legge di bilancio 2021.

Per effetto delle modifiche in esame, in caso di **operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda**, il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti - in caso di fusioni e scissioni - o la cui operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente - in caso di conferimenti - **tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022** (in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2021), **si consente**, rispettivamente, al soggetto risultante

dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario **la trasformazione in credito d'imposta** delle **attività per imposte anticipate** riferite alle seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Si ricorda che il meccanismo fiscale di **aiuto alla crescita economica -ACE,** istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011, la cui disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi (abrogato dalla legge di bilancio 2019 e ripristinato dal comma 287 della legge di bilancio 2020), consiste nella **detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.
Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. **A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale**, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.
Il decreto-legge n. 73 del 2021 ha introdotto un **regime transitorio straordinario** ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di **trasformare** il relativo beneficio fiscale in **credito d'imposta compensabile** per il 2021. Inoltre nel 2021, **per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota** percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al **15 per cento** (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

Il **comma 1, lettera *a)*,** dell'articolo in esame **novella il primo periodo** del **comma 234**, che disciplina le modalità di trasformazione delle DTA in crediti di imposta e i relativi effetti.

Le disposizioni vigenti dispongono che la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie (operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda) e, per i restanti tre quarti essa avviene al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse, per un ammontare complessivo fissato *ex lege.* In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante (di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR). A tal fine è obbligatoria la

redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile).
Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, che ne reca la disciplina), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
- non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE (più precisamente, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Con le **norme in commento** viene **modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta**, che viene fissato in un ammontare **non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:**

- **il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione**;
- ovvero **il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento**.

Secondo la disciplina vigente, invece, la trasformazione può avvenire per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.
Rimane fermo che, in caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante (di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR). A tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile).

La lettera *b)* aggiunge un periodo al comma 234, al fine di precisare che, se alle operazioni straordinarie (di cui al comma 233) partecipano **società controllanti capogruppo** tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per **il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.**

La **lettera *c)* modifica il comma 235**, il quale disciplina l'operatività dell'incentivo nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (**consolidato nazionale**, di cui all'articolo 117 del TUIR) da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria o nel conferimento.
In estrema sintesi, il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei

redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 TUIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

In tal caso, il vigente comma 235 fissa uno specifico ordine di priorità delle DTA trasformabili in credito d'imposta.
In particolare rilevano prioritariamente, se esistenti:

- le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;
- a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante, se non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte di quest'ultimo.

Con le **modifiche in esame**, in luogo delle perdite trasferite al controllante e non ancora dedotte, si stabilisce che dopo le eccedenze di rendimento nozionale **rilevano**, ai fini della trasformazione in credito di imposta, le perdite **complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del TUIR.**
L'articolo 118 TUIR individua gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale. Con specifico riferimento alle perdite, quelle relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.

Le **lettere *d)* ed *e)*** apportano modifiche al successivo comma 238, che riguarda l'applicazione dell'incentivo **ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.), ovvero nel caso in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Con le **modifiche in commento** anzitutto si chiarisce – con finalità di coordinamento con il novellato comma 233 – che, in caso di controllo societario, l'incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso **operazioni straordinarie diverse** da quelle intervenute tra il primo gennaio 2021 e il **30 giugno 2022** (in luogo del 31 dicembre 2021) ai sensi del comma 233 medesimo.
Le norme pongono inoltre, come condizione per l'applicazione dell'incentivo, che entro **due anni** (in luogo di un anno, come previsto dalla disciplina vigente) dall'acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui al comma 233.

Il **comma 2,** in ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, **anticipa** dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2021 la cessazione** del cd. ***bonus* aggregazione,** previsto **dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019**.

Tale beneficio è stato per la prima volta introdotto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 242 a 249 legge n. 296 del 2006) ed è stato successivamente riproposto, con alcune modifiche, dall'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e, da ultimo, esteso al 2022 dal citato articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019.

L'incentivo deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni aziendali a seguito delle predette operazioni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle relative plusvalenze.
Ai sensi del vigente articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019, infatti, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022 si consente il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro, senza il pagamento di alcuna imposta.
Con le modifiche in esame la data di scadenza dell'agevolazione è anticipata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021.

Articolo 19
(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

L'**articolo 19 modifica** a decorrere dal **2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro**.

La disposizione in esame eleva il limite previsto dall'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo **dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale**, sia fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L'articolo 147 del decreto legge 34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno **2020**, portandolo a **1 milione di euro**.
Successivamente l'articolo 22 del decreto legge. 25 maggio 2021, n. 73, per il solo **anno 2021, porta a 2 milioni di euro il richiamato limite**

Si ricorda sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Per una panoramica dettagliata dell'istituto della compensazione si rimanda alla pagina web dell'Agenzia delle entrate.

La norma in esame disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **è elevato a 2 milioni di euro**, stabilizza la misura.

TITOLO IV- LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
CAPO I - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Articoli da 20 a 22
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Gli articoli 20, 21 e 22 dispongono, rispettivamente, **il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.**
In particolare:
l'art. 20 dispone il rifinanziamento del RdC a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029;
l'art 21, tra le misure più rilevanti: con riferimento ai beni detenuti all'estero, **prevede un piano di verifiche**, entro il 31 marzo, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica; **configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità; considera equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS**; **modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere**, ai fini della accettazione: due anziché tre, come attualmente disposto; **circa la congruità dell'offerta**, che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come attualmente previsto e **che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.**. E' altresì, abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro; circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, si prevede che, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, **i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti**; con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, **si prevede che essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente**

nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio; configura nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC; dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato; prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, **ma anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc**
L'**articolo 22** autorizza una spesa **nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022,** per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed una spesa **nel limite di 20 milioni di euro**, **sempre a decorrere dal 2022**, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani

In dettaglio, l'articolo 20 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sia incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
L'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, reca le disposizioni finanziarie ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (di cui agli artt. da 1 a 3 del citato dl n.4), degli incentivi per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (di cui all'articolo 8), nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc (ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13), **per cui sono autorizzati limiti di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui, a regime, a decorrere dal 2022,**[9] da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza.
In base alla novella in esame, la decorrenza dell'onere a regime è dunque spostata al 2029 e la sua quantificazione è pari a 8307,6 milioni di euro.
In base alla Relazione tecnica, **il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica** e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.
Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento

[9] E nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021.

effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

Con riferimento all'articolo 21, il comma 1 apporta modifiche agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 del dl 4/2019 (per una ricostruzione generale dell'istituto del RdC, *cfr*. box in fondo alla scheda).
In particolare:

- **All'articolo 2 del dl 4/2019, che individua i beneficiari della misura, si prevede**:
- **con riferimento ai beni detenuti all'estero** (di cui al comma 1, lett. b), n. 2[10]**), che l'INPS definisca annualmente, entro il 31 marzo**, **un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU),** concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'**Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE)[11], anche ai fini, appunto, della verifica dei requisiti per l'RdC.

  L'ISEE è definito, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, come lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo *117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

Tale Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza[12] e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione (**comma 1-**

[10] Tale disposizione prevede che, con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare debba possedere, tra gli altri, un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000

[11] Di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[12] Nel testo della disposizione si rinvia, infatti, all'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, in base al quale nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

quater, aggiunto all'art.2 dal comma 1, lett. a), n. 1);

- **all'articolo 3 del dl 4/2019, che individua gli elementi strutturali del beneficio, si prevede:**
  - che il rdc si configuri come **sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale è disposta, in favore di costoro, la impignorabilità di crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento** (**comma 4, primo periodo, modificato dal comma 1, lett. b), n. 1**);
  - che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS **non più entro trenta giorni dall'inizio della stessa (come attualmente previsto) ma il giorno antecedente all'inizio**, a pena di decadenza dal beneficio (**comma 9, primo periodo, modificato dal comma 1, lett. b), n. 2**);
- **all'articolo 4**, **che definisce le condizioni e le modalità per la erogazione del beneficio, si prevede**:
  - che **è considerata equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS** (con trasmissione dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro), **per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo**[13] tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC[14]. Si chiarisce, peraltro, riprendendo il contenuto della disciplina vigente[15], che la domanda di RdC deve espressamente contenere le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, altrimenti risultando improcedibile. (**comma 4, sostituito dal comma 1, lett. c), n. 1**);
  - **la soppressione della disposizione in base alla quale, se i soggetti beneficiari componenti dei nuclei familiari** (di cui al comma 5) **o beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni** (di cui al comma 5-bis, diversi da quelli previsti dal comma 5) **non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego**; si puntualizza, altresì, **che è in sede di primo incontro presso il centro per l'impiego che sono individuati eventuali componenti del nucleo**

[13] Come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[14] Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.

[15] Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale

familiare esonerati dagli obblighi i componenti con carichi di cura[16], fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura (**comma 6, modificato dal comma 1, lett. c), n. 2**);
- **che la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile;** in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio (**comma 8, lettera b), numero 2), modificato dal comma 1, lett. c), n. 3, lett. a)**);
- **la modifica del numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione**: **due anziché tre**, come attualmente disposto, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una (**comma 8, lettera b), numero 5), modificato dal comma 1, lett. c), n. 3, lett. b)**);
- **circa la congruità dell'offerta: che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come attualmente previsto (comma 9, alinea, modificato dal comma 1, lett. c), n. 4, lett. a))**; che essa sia definita tale **se avvenga entro ottanta chilometri di distanza** (anziché cento, come attualmente previsto) **dalla residenza del beneficiario** o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, **se si tratta di prima offerta**, ovvero, salvo che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità[17], **ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta** (in quest'ultimo caso, la disciplina coincide con quanto previsto attualmente per la terza offerta). **E' abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio**, attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro **(comma 9, lett. a), sostituita dal comma 1, lett.c), n. 4, lett. b))**; che il parametro degli ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta, **è applicabile nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale,** figura che viene specificamente individuata **(comma 9, lett. b), sostituita dal comma 1, lett.c), n. 4, lett. c));**
- **con riferimento al Patto per l'inclusione sociale**, cui l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinato si dispone che esso preveda, in ogni caso, la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del

[16] Ai sensi del comma 3, dell'art. 4, essi sono valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata.

[17] Nel qual caso l'offerta successiva alla prima (quindi, alla luce della nuova disciplina, solo nel caso di seconda offerta) è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio **(comma 13, modificato dal comma 1, lett. c), n. 5);**

- circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, che, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, **i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti** (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai progetti). Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche **(comma 15, modificato dal comma 1, lett. c), n. 6);**

- che i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale **prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza** (**comma 15-sexies, introdotto dal comma 1, lett. c), n. 7);**

- **all'articolo 5, in materia di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del RdC, si dispone**:

- **che le modalità di presentazione della richiesta del Rdc siano individuate con uno o più decreti (anziché "con decreto") del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, tenuto anche conto delle modalità di precompilazione della richiesta di RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli dei comuni, titolari dei dati per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno (ai sensi del comma 4 dell'art. 5, nel testo modificato dalla disposizione in esame: *v. infra*) (**comma 2, modificato dal comma 1, lett. d), n. 1, lett. a) e b)**);
- **che la valutazione e non solo il riconoscimento del beneficio, come attualmente previsto, da parte dell'INPS, avvengano entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto**, acquisendo dall'Anagrafe tributaria i dati di cui al comma 2 (come modificato dalla disposizione in esame: *cfr. sopra*) **(comma 3, modificato dal comma 1, lett. d), n. 2, lett. a) e b))**;
- **con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, che essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti** nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni

rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1[18]. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni **(comma 4, modificato dal comma 1, lett. d), n. 3)**;

- **una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio.**

  In dettaglio, i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, sono previamente verificati dall'INPS (sulle proprie banche dati), che comunica tempestivamente ai Comuni, responsabili dei controlli anagrafici (attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali), le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1 (cfr. nota 11). L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma suddetta, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra da parte dell'INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso e decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui al comma 4 dell'articolo 5), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui sopra le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc **(commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, introdotti dal comma 1, lett. d), n. 4);**

- **all'articolo 6**, recante disposizioni sulle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e sui centri di assistenza fiscale, **che la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, di cui al comma 2** (integrata anche con i dati dei beneficiari di

[18] Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, l'art. 6, comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti.

prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS) **persegua la parità di accesso, per i centri per l'impiego e per i soggetti accreditati, al fine di svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e operi in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri** (www.inPA.gov.it.) (**comma 2-ter, introdotto dal comma 1, lett. e**)). A tal fine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), necessario per l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale per di cui al comma 1 dell'art. 6, è integrato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS **(comma 9 dell'articolo 21**);

- **all'articolo 7**, in materia di sanzioni, **si prevede:**
  - **l'introduzione di nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC**

    In dettaglio, oltre alle attuali fattispecie (articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), sono previsti gli artt. 600, 600-bis, 601, 602, 628, 629, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, l'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (**comma 3, sostituito dal comma 1, lett. f), n. 1**);
  - **che, nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla circostanza di godere o meno del beneficio del RdC (ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3), le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS** entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva (**comma 3-bis, introdotto dal comma 1, lett. f), n. 2**);
  - **la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenti presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato** (in sostituzione della fattispecie

attualmente prevista, che non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) **ovvero non accetti almeno una di due** (anziché tre, come attualmente previsto) **offerte congrue** ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5 (**comma 5, lett. a) ed e), rispettivamente sostituita e modificata dal comma 1, lett. f, n. 3, lett. a) e b**));

- **all'articolo 8**, **in materia di incentivi all'impresa e al lavoratore, si prevede:**
  - **che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che** (non, come attualmente previsto, comunichi la assunzione alla piattaforma digitale ma) **assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc** (**comma 1, modificato dal comma 1, lett. g), n. 1**);

    Il comma 1 dell'art. 8 prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL
  - **che le agenzie per il lavoro** (iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro) **possano svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione**, **il 20 per cento dell'incentivo** previsto all'articolo 8, comma 1 (cfr. sopra) (**commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal comma 1, lett. g), n. 2**);
  - **che i servizi per il lavoro** (accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150[19]), ai quali sia stata

[19] Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei principi di: coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; definizione di requisiti minimi di solidità economica ed

affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia Occupabilità, dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente Cl, del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia20, **comunichino tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca (commi 1-quater e 1-quinquies, introdotti dal comma 1, lett. g), n. 2);

Sul programma "Garanzia Occupabilità, dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente Cl, del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, si ricorda che esso rientra in un investimento del Piano medesimo nel campo delle Politiche attive del lavoro e formazione. La finalità dell'investimento è quella di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

Esso si struttura in due linee di intervento:

- adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata;

organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori; obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 e 'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

[20] Approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

- adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale.

Le risorse mobilitate sono: 4.400 mln di euro (sovvenzioni), di cui:

2021: 400
2022: 1.000
2023: 1.000
2024: 1.000
2025: 1.000

Ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link per la scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

- **Il comma 2 dell'articolo 21**, dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, **l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni** per i reati di cui all'articolo 7, comma 3 (sul quale si veda sopra) (nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, per lo scambio integrale dei dati), ai fini della revoca del RdC eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio da parte dell'INPS stesso (a tal fine, il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui sopra entro sessanta giorni dalla ricezione del suddetto elenco).
- **I commi da 3 a 7 dell'articolo 21**, **disciplinano le ipotesi di riduzione del beneficio**. **In particolare, il comma 3** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del dl 4/2019, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua**, nei limiti di quanto previsto al successivo comma 5.

  La lettera a) riguarda una delle due componenti del RdC, finalizzato alla integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

- **Tale riduzione, ai sensi del comma 4, non opera** per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza.

  Non sono tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del dl 4/2019, i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.
- Peraltro, **ai sensi del comma 5**, **la riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** (cfr. sopra) e, **ai sensi del comma 6, è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo**. A decorrere dal termine della predetta sospensione, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
- **Ai sensi del comma 7**, la riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio (previsto dall'articolo 3, comma 6, del dl 4/2019).

- **Il comma 8**, **prevede modifiche all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150**[21], che definisce la congruità dell'offerta di lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL.

  In particolare, il principio di cui alla lett. d), del comma 1, viene modificato nel senso che la retribuzione viene considerata congrua, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, se superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione (che è quanto attualmente già previsto, ma), **riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro (lett. a)**); inoltre, con la introduzione della lett.d-bis, si specifica che, **come ulteriore principio da considerare ai fini della congruità della offerta di lavoro, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi** di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del

[21] Recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive".

2015, il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi (**lett.b**);

- **Il comma 10 dell'art. 21**, dispone che L'INPS effettui una **specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7** del medesimo art. 21, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 che possano tradursi in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **Ai sensi del comma 11**, infine, le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'art. 22, la prima autorizzazione di spesa è prevista **in relazione alle funzioni dei centri per l'impiego**, disciplinate dall'art. 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, **ma anche in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro** di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 (**comma 1**).

L'art. 12 del dl 4/2019, che reca "Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc", prevede, al comma 3-bis, ultimo periodo, l'utilizzo, a decorrere dall'anno 2021 (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) delle risorse del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»[22] da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

[22] Previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 3 dell'art. 12, invece, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia prevede la adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici *standard* di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Pian, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma.
La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa che nel corso del 2021 è previsto il completamento del processo di progressivo rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego. Infatti, è stato autorizzato nel triennio 2019-21 l'incremento delle dotazioni organiche per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. L'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni, "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n 145". Considerato che tale autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto la copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per il solo 2021, è necessario provvedere con riferimento alle annualità successive al 2021.

A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (**comma 2**).

• Reddito e pensione di cittadinanza

Il **Reddito di cittadinanza,** introdotto dal D.L. 4/2019 **a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del** Reddito di inclusione**,** è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Tale beneficio assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza** nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare. Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Per il 2021, il **decreto Sostegni** (art. 11 del D.L. 41/2021) prevede la possibilità di stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a **10.000 euro annui** (in luogo dei 6.000 previsti dalla normativa generale, moltiplicati per la scala di equivalenza); in tali casi si dispone non la decadenza dal beneficio, ma la sua **sospensione** per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di sei mesi.

Importo

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'**integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro,** moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro di una determinata scala di equivalenza il quale è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di

2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti.

A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Le **modalità di erogazione del Rdc**, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, sono definite con **DM 30 aprile 2021** il quale stabilisce, tra l'altro, che il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite, e che il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta.

Durata ed esclusioni

Il RdC può essere goduto **per un periodo di diciotto mesi**, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

E' **escluso** dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) **disoccupato a seguito di dimissioni volontarie**, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a **misura cautelare personale,** nonché **condannati in via definitiva,** nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Si prevede, inoltre, la **sospensione dell'erogazione** del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Carta Rdc

Il **beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc** che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di **effettuare prelievi di contante** entro un limite mensile non superiore a **100 euro** per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di **effettuare un bonifico mensile** in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà.

Sul punto, il **Decreto interministeriale del 19 aprile 2019** , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, definisce gli **utilizzi** della suddetta Carta.

Obblighi

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di **immediata disponibilità al lavoro,** nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un **Patto per il lavoro** ovvero di un **Patto per l'inclusione sociale** (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che **la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione**, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc:

Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Sanzioni

Vengono previste una serie di **sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi** inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusione fino a sei anni.

Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio.

Incentivi occupazione

Sono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e **degli enti di formazione accreditati** per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, **nonché in favore dei beneficiari del Rdc** che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC.

Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.

In proposito, l'art. 8, comma 4, del D.L. 4/2019, nell'ambito di tali incentivi, ha riconosciuto ai beneficiari del Rdc un **beneficio addizionale** (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di **780 euro mensili**) nel caso di **avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa** entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale.

Compatibilità

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è **compatibile con altri aiuti** già percepiti dal nucleo familiare, come la **NASpI** e della **DIS-COLL**. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.

Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionale

Al fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di Rdc, si prevede l'adozione di un **Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro,** triennale e aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.

Tale Piano è stato adottato con **DM 28 giugno 2019**, a seguito dell'**Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni**

Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.

Prima delle modifiche apportate dal **D.L. 101/2019**, era stato sanziato un milione di euro annui dal 2019 in favore della stessa ANPAL Servizi S.p.A. per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Il richiamato D.L. 101/2019 conferma la misura dello stanziamento, ma destinandolo solo **ad ulteriori spese di personale** della società in oggetto**.**

Col medesimo obiettivo di rafforzare le politiche attive del lavoro, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, le province e le città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), sono autorizzate ad assumere **personale da destinare ai centri per l'impiego**, con relativo aumento della dotazione organica, **fino a complessive 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020** e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021, fermo restando quanto previsto legge di bilancio 2019 (che ha autorizzato le regioni ad assumere fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego).

Il suddetto Piano, tra l'altro:

- definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo (cd ***navigator***), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La procedura selettiva pubblica per l'assunzione dei suddetti navigator è stata avviata con il bando pubblicato ad aprile 2019 per l'assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni con un contratto di collaborazione sino al 30 aprile 2021, termine prorogato al **31 dicembre 2021** dal decreto Sostegni (art. 18 D.L. 41/2021), che ha altresì disposto che il servizio prestato dai suddetti

soggetti costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle stesse;

- sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi: 4.000 previste dalla legge di Bilancio 2019, fino a 3.000 dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale dal 2021 (quest'ultima quota include la stabilizzazione delle 1.600 unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato). A tale contingente di personale, par a 11.600 unità, vanno aggiunte le 1.600 oggetto dell'intesa del 2017 in Conferenza Unificata. Il **DM 22 maggio 2020, che apporta modifiche al suddetto Piano** di potenziamento, specifica che le assunzioni sono fino a 5.600 unità dal 2019, fino a 8.600 unità dal 2020 e fino a 4.600 unità dal 2021; tali limiti non vanno sommati, ma ciascuno assorbe il precedente, così che le unità di personale da assumere corrispondono alle 11.600 previste dalle richiamate norme di rango legislativo;
- opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quanto riguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.

Gli oneri per il suddetto **incremento delle dotazioni organiche** dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale sono stati quantificati in complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021 (cfr. articolo 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e l'articolo 12, comma 3-*bis*, del D.L. n. 4/2019), a cui si aggiungono i quasi 5 mld previsti dal **PNRR** per le politiche attive ed il potenziamento dei CPI.

Per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e permettere le assunzioni previste dal suddetto Piano straordinario, finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, il decreto Sostegni-bis (art. 46, co. 1, del D.L. 73/2021) autorizza una spesa di **70 mln di euro per il 2021.**

Risorse

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, **la legge di bilancio 2020** (art. 1, c. 479-481) dispone lo **stanziamento** di un importo complessivo pari a **40 milioni di euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:**

- **35 milioni di euro** per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i **centri di assistenza fiscale** (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF;
- incremento di **5 milioni di euro** del Fondo per gli istituiti di patronato.

Si ricorda, infine, che l'**autorizzazione di spesa** per l'erogazione del Reddito di cittadinanza è stata **incrementata di 1.210 mln di euro per il 2021** (di cui 1.010 mln dall'art. 11 del D.L. 41/2021 e 200 mln dal presente art. 11, c. 13, del D.L. 146/2021).

CAPO II - PENSIONI

Articolo 23
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

L'articolo 23 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata, modificando, in particolare, l'art. 14 del dl 4/2019, che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d.«quota 100», su cui *cfr. infra*, il box a fine scheda), la cui applicazione è prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).
In dettaglio, **si modifica l'art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**[23]**, che maturino nel corso dell'anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. "quota 102"),** fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Anche in questo caso, come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (**comma 1, lett. a)**).

In particolare, il comma 12-bis dell'art. 12 ha disposto, tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013, che, in particolare, i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, devono essere aggiornati a cadenza triennale. **Dal 2019, i suddetti adeguamenti avvengono invece con cadenza biennale**, per effetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 13, dl 201/2011.

---

[23] Ai sensi della disposizione, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (che esercitano, cioè, abitualmente, arti e professioni) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

Dalla integrazione del comma 1, dell'art. 14 consegue l'estensione al nuovo istituto delle disposizioni attualmente dettate per "quota 100", con riferimento (comma 1, lett.b, c), d) ed e)):

- **alla facoltà**, **prevista dall'art. 14, comma 2, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS**, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni (**lett. b**));
- **alla non cumulabilità**, **prevista dall'art. 14, comma 3**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui(**lett. b**));
- **alla non applicabilità, prevista dall'art. 14, comma 6, lett. d), anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata "Quota 102", del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (lett. b));**
- **alla applicabilità, prevista dall'art. 14, comma 7, delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449** (per il quale resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno), Si prevede, altresì, per l'anno 2022, che il suddetto personale, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (**lett. c)**);
- **alla possibilità di erogare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, un assegno straordinario per il sostegno al reddito** a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021 (**lett. d)**);
- **al riconoscimento, previsto dall'art. 23, comma 1, dell'indennità di fine servizio**, comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, **in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di e del personale degli enti pubblici di ricerca (lett. e)).**

La relazione tecnica stima che, sulla base dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro, derivano i seguenti maggiori oneri (che tengono conto anche degli oneri per

anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica):

Anno	Maggiore numero di pensioni alla lise dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)risparmi(-) TFR	Oneri(+)risparmi(-) oneri complessivi
	(nigliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di curo al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	16,8	129	62,2	46,7	175,7
2023	23,5	656	31	23,3	679,3
2024	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
2025	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
2026	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

Il comma 2 dell'articolo, infine, sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, u. 145, che, al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Secondo la Relazione tecnica, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti in termini di minori oneri:

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro	
2022	9,2
2023	0,9
2024	**1.819,6**
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

- ***"QUOTA 100"***

L'**articolo 14 del decreto legge numero 4 del 2019** introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la **pensione anticipata** in presenza di un **requisito anagrafico pari a 62 anni** (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) **e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni** in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per il conseguimento del suddetto requisito contributivo, coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali interessate da quota 100, possono ricorrere all'istituto del **cumulo gratuito** dei periodi assicurativi non coincidenti nelle richiamate gestioni amministrate dall'INPS.

La pensione anticipata in oggetto **non è cumulabile** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda la **decorrenza** del trattamento pensionistico, questa è fissata:

- al 1° aprile 2019, se lavoratori privati, e al 1° agosto 2019, se dipendenti pubblici, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018;
- trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratori privati, sei mesi se dipendenti pubblici per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019.

I lavoratori del comparto scuole e Afam devono presentare la domanda di pensionamento con quota 100 entro la fine di febbraio di ciascun anno, con possibilità di uscita a partire dall'inizio dell'anno scolastico o accademico rientrante nel medesimo anno.

Infine, dall'ambito del nuovo istituto è escluso il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza ed il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 22 del medesimo decreto legge prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni.

I dipendenti pubblici che accedono a Quota 100 possono ottenere l'**erogazione del trattamento di fine servizio** comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla suddetta detassazione. La definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con **Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020.**

Articolo 24
(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

L'**articolo 24 istituisce un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.**

In dettaglio, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico **con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 1**).
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 (**comma 2**).

Articolo 25
(Modifica della normativa sull'APE sociale)

L'**articolo 25 apporta modifiche alla disciplina dell'APE sociale, prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022.**

In dettaglio, la disposizione in commento:

1) **modifica l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,** che istituisce l'APE sociale (**cfr. infra** il box a fine scheda) prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 2022:
   - **al comma 1:- l'applicazione sperimentale dell'Istituto fino al 31/12/2022** (modificando la attuale scadenza al 31/12/2021) (**comma 1, primo alinea**));- **la soppressione del riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto** tra le condizioni previste dalla lett. a) del comma 179 per l'accesso all'Istituto (**comma 1, lett. a**));
   - **al comma 2: l'applicazione ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla legge in esame delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179**: si tratta di lavoratori che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. **L'Allegato 2, riprodotto in calce alla scheda, elenca le categorie professionali, individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio dell'APE sociale e che si aggiungono (in base a quanto riportato dalla Relazione illustrativa) all'elenco di cui all'allegato c) alla l. 232/2016, previsto dal testo del comma 179[24] (comma 1, lett. d));**

[24] **L'Allegato C all'articolo 1, comma 179, lettera d), in vigore dal 1 gennaio 2018, prevede le seguenti categorie professionali**:
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

2) **incrementa, al comma 3, primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232**, che finanzia il beneficio in esame, **di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027. L'attuale dotazione** è pari 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 e, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie suddette, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
3) **Dispone, al comma 3, secondo periodo, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2022, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2022** (entro il 31 marzo ovvero entro il 15 luglio 2018, fermo restando che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui si è detto sopra al punto n. 2[25], residuano le necessarie risorse finanziarie).

In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento, l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 determina, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

[25] Cfr. anche l'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017

respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti (anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%). Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi).

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate

32.1- Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3- Operatori della cura estetica

5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici

7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi *per* la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricdtura e nella industria alimentare

7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.52- Portantini e professioni assimilate

8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzion

• ***APE Sociale***

L'**articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016** ha introdotto, **in via sperimentale** dal 1° maggio 2017 **fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2021** (articolo 1, comma 339, L. 178/2020) **-** l'istituto dell'APE sociale, consistente in una **indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.** Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i **soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:**

soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna**);

per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

Si ricorda anche l'istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall'art. 18 del D.L. 4/2019.

L'**erogazione dell'APE sociale è esclusa** nei seguenti casi:

mancata cessazione dell'attività lavorativa;

titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l'art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.

Articolo 26
(Opzione donna)

L'**articolo 26 proroga il trattamento pensionistico anticipato ("Opzione donna"), per l'anno 2022,** nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

In dettaglio, la disposizione, che consta di un unico comma, modifica l'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo:

- la proroga, per l'anno 2022, del trattamento pensionistico anticipato "opzione donna" in favore delle lavoratrici che **entro il 31 dicembre 2021** abbiano maturato **un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (comma 1)**;
- **l'aggiornamento della disposizione che regola la prima applicazione della norma per l'anno 2022, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM** (Alta formazione artistica e musicale)[26] a tempo indeterminato, per il quale si prevede che possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 28 febbraio 2021) **(comma 3)**.

  Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre.

Di seguito si riporta la stima degli oneri recati dalla disposizione in esame, di cui alla relazione tecnica allegata al provvedimento:

[26] Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno (*articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

Anno	Maggiore numero di (mgi. di unità)	Onere (-i-) /risparmio (-) Pensioni (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (±) /risparmio (-) TFS (milioni dl euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio e) TFS (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmia (-) Totale (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	17,0	111,2	0,0		111,2	111,2
2023	28,2	317,3	0,0		317,3	317,3
2024	29,1	384,6	115,1	95,5	499,7	480,1
2025	24,2	383,4	78,4	65,1	461,8.	448,5
2026	15,0	243,8	29,5	24,5	273,3	268,3
2027	7,6	160,3	6,3	5,2	166,6	165,5
2028	14	57,0	-28,9	-24,0	28,1	33,0
2029	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	-152,0	-131,3

- ***Opzione donna***

L'**articolo 1, comma 9, della L. 243/2004** ha introdotto una **misura sperimentale** (cd. opzione donna) **che prevede la possibilità** per le lavoratrici che hanno maturato **35 anni di contributi** e **57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome** (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di **accedere anticipatamente al trattamento pensionistico**, a condizione che optino per il **sistema di calcolo contributivo** integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. **Riforma Fornero**), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i **requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015**.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati **entro il 31 dicembre 2015** ha posto significativi **problemi interpretativi**. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato **risoluzioni** (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

L'**articolo 1, comma 281, della L. 208/2015** (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia

successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la **maturazione dei requisiti entro tale data.**

L'**articolo 1, commi 222 e 223,** della **L. 232/2016** (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).

Successivamente, l'**articolo 16 del D.L. 4/2019** ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) **entro il 31 dicembre 2018** (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Il suddetto termine è stato **prorogato al 31 dicembre 2020**, da ultimo, dall'articolo 1, comma 336, della L. 178/2020 (**legge di bilancio 2021**).

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha svolto, concludendola il 6 luglio 2016, un'indagine conoscitiva sull'**impatto in termini di genere della normativa previdenziale** e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. In particolare, dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni emergerebbe l'esistenza di rilevanti differenziali di genere con riferimento sia agli importi medi delle singole prestazioni pensionistiche, sia al complessivo reddito pensionistico dei beneficiari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al **documento conclusivo** approvato.

Articolo 27
(Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 27** istituisce un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In dettaglio, il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è dotato **di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**, ed è destinato all'adozione di provvedimenti normativi nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, la cui specificità di ruolo e di stato giuridico è riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183[27], ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, nello specifico della disposizione in esame (**comma 1**), è previsto si realizzi mediante le seguenti misure:

a) **a carattere compensativo**, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) **a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari** di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

> **Ai sensi dell'art. 26, comma 20 della legge n. 448 del 1998**, per l'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'*articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Quanto al trattamento di fine rapporto, si rinvia, in sostanza, alle procedure previste per i dipendenti delle P.A., con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c., che disciplina il calcolo del trattamento medesimo, salvo quanto previsto dai contratti collettivi dei singoli comparti, che definiscono le modalità di attuazione

[27] Tale specificità è riconosciuta in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale.

Ai sensi del comma 2, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Articolo 28
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

L'**articolo 28** dispone il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

In dettaglio, la disposizione rinvia all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092[28] ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, avuto riguardo alla specificità del suddetto personale[29] (**comma 1**).
In base alla Relazione illustrativa, l'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.
Si richiama, a tal proposito, anche l'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono quantificati in 28.214.318 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 46.764.831 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.595 euro per l'anno 2026, 46.901.974 euro, per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 49.927.172 per l'anno 2029, 54.721.615 per l'anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall'anno 2031 (**comma 2**).

La Relazione tecnica quantifica gli oneri sulla base dei seguenti dati di base:

[28] Recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
[29] Di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sul quale si rinvia sub art. 26.

- distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021

Ne consegue la presente tabella di sintesi:

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D,P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2026	Onere 2020	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	C 28.214.311,28	C 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 23.214311,28	€ 20.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 23.214,311,28
2023		€ 4.313,571,40	C 4.313.671,40	€ 4.313.571,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024			€ 4.236.948,89	€ 4.236,948,89	€ 4.235.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.949,89	€ 4.236.94839	€ 4236.948,89	€ 4236.948,89
2026				€ 3.075.776,91	C 3.075.776,91	€ 3.075,776,91	€ 3,075.776,91	€ 3,075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91
2026					€ 3.159.886,95	€ 3.159396,95	€ 3259.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.836,95
2027					€	€ 9.386.977,78	€ 3.396.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.385.977,78	€ 3.386.977,78
2028							€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69
2019								€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75
2030									€ 2.794442,72	€ 2.794442,72
2031										€ 2,746.801,31

Articolo 29
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

L'**articolo 29 è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI** in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, **prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)**, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (**comma 1**). **Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti** (**comma 2**), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, **i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonchè l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI** (**commi 6 e 7**). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, **un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l'INPS** (**comma 8**).

In dettaglio, la disposizione:

- **al comma 1**, **con effetto dal 1° luglio 2022, trasferisce all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),** che succede nei relativi rapporti attivi e passivi **la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564. Con effetto dalla medesima data **sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti** già iscritti presso la medesima forma;
- **al comma 2**, **uniforma il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti** con effetto dal 1° luglio 2022.

In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, **l'importo della pensione è determinato dalla somma**:
a) **delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022**, **calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI**;
b) **della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022**, **applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti**. **Il comma 4**, inoltre, sulla falsariga di quanto previsto al comma 2, lett. a) in termini di continuità delle prestazioni previdenziali agli iscritti INPGI, precisa che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

- **al comma 3**, dispone, fermo restando quanto previsto al comma 2, che **il massimale retributivo** (di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) **non si applica ai giornalisti iscritti il cui primo accredito contributivo decorre tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 mentre trova applicazione per chi, come già avviene, ha il primo accredito contributivo in data successiva al 31 dicembre 2016**, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo;
- **con il comma 5**, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 1.

  In base all'art. 22, il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

- **ai commi 6 e 7**, disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni e dell' assicurazione contro gli infortuni vengano riconosciuti agli aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa

regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022[30]. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- **con i commi da 8 a 12**, allo scopo di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, **dispone che venga inquadrato presso l'INPS un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021**, attraverso una procedura di selezione (da completarsi entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9) finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere. **La dotazione organica dell'INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente** alle unità di personale transitate a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), con il quale il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base di una tabella di comparazione (definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio[31]) (**commi 8 e 9**).
  Si riconosce ai dipendenti provenienti dall'INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata(**comma 10**).
  Si prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da

[30] I trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, mentre i trattamenti per l'assicurazione infortuni sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione.

[31] Che stabilisce anche le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui: l'adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento (che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento); l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti (idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti); il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime

quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale. Il Comitato ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022 (**comma 11**).

Si dispone, infine, che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sia integrato con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti (**comma 12**).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

- **con il comma 13,** prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e fino al 30 giugno 2022, gli organi dell'INPGI possano compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria entro il 30 settembre 2022 il rendiconto della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere per l'approvazione ai ministeri del Lavoro e dell'Economia (per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509[32]). Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da adottare entro quindici giorni dalla data di approvazione ministeriale del suddetto rendiconto e da trasmettere per l'approvazione ai medesimi Ministeri vigilanti, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
- **al comma 14,** dispone che, entro il 30 giugno 2022, l'INPGI modifichi statuto e regolamenti interni per trasformarsi in ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (con autonome deliberazioni

[32] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.

soggette ad approvazione ministeriale)[33]). Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l'Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Questi organi entreranno in carica dopo l'approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

- infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, prevede, **al comma 15,** che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
- **al comma 16**, prevede la abrogazione dell'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'**articolo *16-quinquies,* comma 2, del D.L. 34/2019** ha introdotto delle disposizioni per il **riequilibrio finanziario dell'INPGI,** prevedendo che lo stesso adotti misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. N**el caso di mancato conseguimento** di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, si dispone che **uno o più regolamenti governativi** amplino la platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

Conseguentemente, il medesimo art. 16-quinquies ha disposto, **con esclusivo riferimento all'INPGI** (e alla sua gestione sostitutiva relativa ai giornalisti dipendenti), **la sospensione, fino al 31 ottobre 2019, delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario** per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. Tale ultimo termine è stato **prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021** dall'art. 67, co. 9-quinquies, del D.L 73/2021.

Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, **l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509**, in forza del quale, in caso di disavanzo economico-finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

[33] **Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994**, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, approva i seguenti atti: *a*) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; *b*) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale

La Relazione tecnica precisa che, ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. A partire dalle previsioni in esso contenute, si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando dagli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps

(- effetti negativi; + effetti positivi — in milioni di euro)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Disavanzo di esercizio INPGI		***-110,5***	-234	-239	-252	-253	-273	-273	-282	-287	-294
Effetto passaggio Naspi	*prestazioni*			0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	contrib. figur.			0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effetto totale		-110,5	-234	-237,7	-251,2	-252,4	-272,4	-272,4	-281,4	-286,4	-293,4
Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies , comma 2 del DL 34/2019			159	163	167	171	175	179	183	187	191
Differenza		**-110,5**	**-75**	**-74,7**	**-84,2**	**-81,4**	**-97,4**	**-93,4**	**-98,4**	**-99,4**	**-102,4**

CAPO III - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 30
(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi)

L'**articolo 30** estende l'**esonero contributivo** riconosciuto dalla normativa vigente **per le assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. **Istituisce, infine, per l'anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale**, connessa alla crisi epidemiologia, con dotazione pari a 700 milioni di euro.

Il suddetto esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di **lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, co. 852, della L. 296/2006 (**comma 1, primo periodo**).
Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. *a*), del D. Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a duecento da almeno un anno. l'articolazione, la composizione e l'organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.
L'**esonero contributivo** esteso dalla norma in commento ai suddetti soggetti è quello **riconosciuto** in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall'art. 1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), **per le assunzioni a tempo indeterminato**, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni). A differenza di quanto previsto dal citato comma 10,

l'esonero in questione viene esteso alle assunzioni di tutti i lavoratori provenienti da imprese in crisi, **a prescindere dalla loro età anagrafica**.
Alla luce del richiamo operato dalla norma in esame al suddetto art. 1, co. 10, della L. 178/2020, sembrerebbe opportuno specificare se anche l'estensione dell'esonero contributivo posto dalla norma in commento operi altresì nei casi di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L'esonero in questione, **pari al 100 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di **6.000 euro annui**, per un periodo massimo di **trentasei mesi** (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la **decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021** per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del *Temporary Framework*)
Il beneficio contributivo in esame **è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di curo per l'anno 2022, 5 milioni di curo per l'anno 2023, 5 milioni di curo per l'anno 2024 e 2,5 milioni di curo per l'anno 2025**.
L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, non prende in considerazioni ulteriori domande per l'accesso al beneficio (**comma 1, secondo periodo**).
In base alla Relazione tecnica, gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

	minori entrate contributive al lordo degli effetti	effetti fiscali indotti	Effetto complessivo
2022	-2,5	0,0	-2,5
2023	-5,0	0,9	-4,1
2024	-5,0	1,4	-3,6
2025	-2,5	1,0	-1,5
2026	0,0	0,2	0,2
2027	0,0	-0,4	-0,4

E' istituito un Fondo di 700 milioni euro per l'anno 2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative

nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa (**comma 2**).

Articolo 31
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

L'**articolo 31** reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023.
I suddetti interventi concernono: l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*; la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica; l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Nel dettaglio, l'**incremento del Fondo**, pari a 350 milioni di euro per il 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 (**comma 1**), viene disposto per finanziare le seguenti misure.

Indennità per i lavoratori del settore della pesca
Per l'**erogazione, anche** per il **2022, dell'indennità onnicomprensiva** prevista per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca marittima** nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di a**rresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio,** vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 mln di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione **(commi 2 e 3)**.
La suddetta indennità è pari a **trenta euro giornalieri** ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, **compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca**.
Si ricorda che l'art. 1, commi 282 e 283, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riconosciuto, per il 2021, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e negli stessi limiti di spesa.

Sostegno al reddito per i call center
La disposizione in commento (**comma 4**) **rifinanzia anche per il 2022** le **misure di sostegno al reddito** previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore **dei *call center*** dall'art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.

Il rifinanziamento opera nel limite di spesa di **20 milioni di euro** a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, come incrementato dal comma 1.
In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell'erogazione di un'indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei *call center* non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.
La misura dell'indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
Si ricorda che tale misura è stata rifinanziata, da ultimo per il 2021, dall'art. 1, co. 280, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per il medesimo importo di 20 mln di euro.

Sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

La disposizione in commento **(comma 5)** riconosce anche **per il 2022 e il 2023**, **in favore delle società in procedura fallimentare** o in amministrazione straordinaria, lo **sgravio contributivo** (di cui all'art. 43-*bis* del D.L. 109/2018) consistente nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ai relativi oneri – pari a **21 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024** – si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come incrementato dal comma 1.
Al riguardo, si segnala che lo sgravio in oggetto, posto per gli anni 2020 e 2021 dal richiamato art. 43-bis del D.L. 109/2018, è stato già esteso anche al 2022 dall'art. 4 del D.L. 103/2021 e che la disposizione in esame garantisce formale copertura agli oneri derivanti dalla predetta disposizione dell'art. 4, con riferimento all'anno 2023, nel quale l'onere stesso si manifesta in termini di cassa.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni dal 2019 al 2021, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 109/2018, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda, infine, che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS[34].

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

La norma in esame (**comma 6**) **stanzia per il 2022** ulteriori risorse, pari a **60 mln** di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione incrementato dal comma 1, **per la prosecuzione dei trattamenti** straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti - rispettivamente dall'art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall'art. 53-*ter* del D.L. 50/2017 - in favore dei **lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 44, comma 11-*bis* autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell'articolo 53-*ter* del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 e di 117 mln per il 2017. Per le competenze relative al 2016, con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate alle regioni risorse finanziarie pari a 169.781.840 euro. Per le

[34] In particolare, la disciplina prevede che, ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifichi con cadenza mensile i flussi di spesa e che, qualora dal monitoraggio medesimo emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande e ponga in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle aziende gli oneri in oggetto, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

competenze relative al 2017, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni risorse pari a 117 milioni di euro.
Successivamente, le leggi di bilancio 2018 e 2019 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018) hanno consentito l'impiego, nel 2018 e nel 2019, delle risorse finanziarie residue, stanziate per il 2016 ed il 2017, per le finalità di cui ai richiamati artt. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015, e 53-*ter* del D.L. 50/2017.
La legge di bilancio 2019 ha altresì disposto lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro, ripartite con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019
Per le medesime finalità, ulteriori risorse sono state stanziate dalle leggi di bilancio per il 2020 e il 2021, pari a, rispettivamente, 45 e 180 mln di euro (queste ultime ripartite tra le regioni con il DM n. 18 del 16 aprile 2021).
La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria[35].

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA

La norma in esame (**comma 7) proroga per il 2022** - nel limite di spesa di **19 mln** di euro - l'integrazione economica, per la parte non coperta, del **trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria** riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-*bis*, del D.L. 243/2016, prorogato fino al 2021 – vedi *infra*), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del **gruppo ILVA**. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del predetto Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 1.
Il richiamato art. 1-*bis* del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 (art. 1, co. 248, della L. 145/2018), per il 2020 (art. 11-*quater*, co. 1, del D.L. 162/2019) e per il 2021 (art. 9 del D.L. 41/2021).

CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

L'articolo in esame (**comma 8**) **proroga** per gli anni **2022, 2023 e 2024** – nel limite di spesa, rispettivamente, di 130, di 100 e di 50 mln di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione come incrementato dal comma 1 - la possibilità (di cui all'articolo 22-*bis* del D.Lgs. 148/2015), per le **imprese con rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche

[35] Al riguardo, si segnala che, in attuazione di tale disposizione e per dar seguito alle richieste avanzate dalle regioni Marche, Lazio e Molise, con decreto interministeriale del 23 marzo 2021 sono state assegnate alle suddette regioni risorse finanziarie per un totale di 9.945.383,81 euro a carico del citato Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. *Cfr.* anche i messaggi INPS 1912/2021 e 2584/2021.

occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di **trattamento di integrazione salariale straordinaria**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente[36].
Al riguardo, si segnala che tale possibilità è stata già prorogata per il 2022 dall'art. 1, co. 285, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) nel medesimo limite di spesa di 100 mln di euro per il medesimo anno e che la disposizione in esame garantisce, pertanto, formale copertura agli oneri derivanti dalla predetta disposizione del comma 285, con riferimento all'anno 2023, nel quale l'onere si manifesta in termini di cassa. Inoltre, si rinvia all'art. 62 del provvedimento in esame che, per l'anno 2022, consente che il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all'articolo 22-bis possa essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. *Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine al coordinamento tra le due disposizioni.*

L'ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.
In base al richiamato art. 22-*bis* l'autorizzazione dell'ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *b)*, del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *c)*, del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;
2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;
3. per la causale contratto di solidarietà;
4. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

[36] Si ricorda che i limiti di durata della CIGS – su cui non interviene la novella di cui agli artt. da 43 a 64 del presente disegno di legge - sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

Sistema duale

Sempre a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione rifinanziato dal comma 1, vengono **incrementate di 50 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 **le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro** (**comma 9**).

Le risorse in oggetto sono quelle destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110, lett. *b)*, della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a **175 mln di euro per il 2022** (nei quali è considerato anche l'incremento di 50 mln di euro previsto per il medesimo anno 2022 dall'art. 1, co. 297, della L. 178/2020) e a **125 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**.

In materia, si ricorda che nella Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, risorse pari a 600 mln di euro sono destinate al rafforzamento del Sistema duale, allo scopo di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze, soprattutto nelle aree più marginali e periferiche.

In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento, le disposizioni prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, **dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 32
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

L'**articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi** il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia *Cityliner* in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e **in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023**
In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del **Fondo di solidarietà** per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un **finanziamento** di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della **procedura di amministrazione straordinaria** (di cui all'art. 79, co. 4-*bis*, del D.L. 18/2020 – vedi *infra*), l'articolo in esame **proroga di ulteriori 12 mesi** il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso ai suddetti lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia *Cityliner* fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, dall'art. 10 del D.L. 146/2021 (**comma 1, primo periodo**).
Il richiamato art. 79 del D.L. 18/2020 disciplina in dettaglio la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo Spa (ITA S.p.a), controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. La nuova società è costituita per "l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone", subordinato alle valutazioni della Commissione europea. Il comma 4-*bis* del citato articolo 79 autorizza la costituzione di tale nuova società di trasporto aereo anche al fine dell'elaborazione di un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Tale Piano per gli anni 2021-2025 è stato presentato al Parlamento, per i prescritti pareri, il 21 dicembre 2020. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema in materia.

Il trattamento di integrazione salariale che viene concesso dalla norma in commento fino, al massimo, al 31 dicembre 2023, e dal richiamato art. 10 del D.L. 146/2021 fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, è quello previsto per i dipendenti

delle aziende commissariate dall'art. 7, co. 10-*ter*, del D.L. 148/1993. Tale trattamento, per la platea considerata dal presente articolo 31, comma 1, può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e **in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023,** in deroga a quanto disposto dal richiamato comma 10-*ter*, secondo cui la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria non può eccedere il termine previsto per l'attività del commissario (comma 1, secondo periodo).
Per i mesi oggetto della proroga derivante dalla suddetta deroga viene posto un limite di spesa pari a 63,5 milioni per il 2022 e a 193,6 milioni di euro per il 2023 (**comma 1, ultimo periodo**).
Si ricorda che identico limite di spesa per il medesimo anno 2022 è stato posto dal richiamato art. 10 del D.L. 146/2021 che, per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento di integrazione salariale in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi ivi previsto, ha altresì previsto un finanziamento di 212,2 mln di euro per il 2022 in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Viene altresì disposto che **le prestazioni integrative del trattamento di integrazione salariale per i mesi oggetto della proroga derivante dalla suddetta deroga, poste a carico del Fondo di solidarietà** per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano tali da garantire che il trattamento complessivo sia **pari al 60 per cento** - e non all'80 per cento, come previsto in via generale dall'art. 5, co. 2, del DM 95269 del 7 aprile 2016 -, della retribuzione lorda di riferimento[37] **e siano riconosciute nei limiti di spesa di 32,7 mln di euro per il 2022 e 99,9 mln di euro per il 2023**.
A tal fine, il Fondo viene **incrementato** per un importo pari ai suddetti limiti di spesa, il cui rispetto è monitorato dall'INPS. Qualora dal tale monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze può essere elevata, dal 60 per cento sino ad un massimo dell'80 per cento, la percentuale della retribuzione che deve essere garantita dal Fondo ai lavoratori con riferimento all'integrazione del suddetto trattamento salariale (**comma 2, primo, secondo, terzo, quarto e sesto periodo**).

La norma pone inoltre a **carico del Fondo i programmi formativi** per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro (**comma 2, quinto periodo**).

Si dispone, infine, che le società **Alitalia Sai e Alitalia *Cityliner*** che usufruiscono della proroga di cui all'articolo in commento, previa autorizzazione dell'INPS, sono **esonerate dal versamento** (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di

[37] Risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale in commento nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, e dal pagamento all'INPS del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (**comma 3**).

La Relazione tecnica allega il seguente prospetto relativo agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame:

ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS
importi in milioni di euro

Anni	Oneri CIGS (limite di spesa) — comma 1			Prestazione Integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2022-10/2023 (60% retr.) - limite di spesa - comma 2	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR	Onere per esonero versamento ticket licenziamento
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale		prestazioni	Minori entrate contributive
2022	29 8	33,7	63,5	32,7	7,9	
2023	90,8	102,8	193,6	99,9	24,0	25,6

Articolo 33
(Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo)

L'**articolo 33 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità** sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

La disposizione in esame - modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – **rende strutturale a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio** per il **padre lavoratore dipendente** (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. *a)*, della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi *infra*), confermando la durata di **dieci giorni,** come previsto per il 2021[38] **(comma 1, lett. *a)* e *b)*)**.
Inoltre, dispone che **dal 2022** il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (**comma 1**, **lett. *c)***).
In materia, si segnala che l'art. 1, co. 25, della L. 178/2020 ha esteso anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall'art. 4, c. 24, lett. *a)*, della L. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 364, della L. 178/2020) che ne ha anche elevato la durata a 10 giorni.
Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 10 giorni per il 2021 (elevabili a 11 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

In base alla Relazione tecnica, la messa a regime dal 2022 del congedo di paternità, con la conferma a 10 giorni, come già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

[38] Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all'art. 1, c. 8, della L. 92/2012.

(- effetti negatig per la finanza pubblica;+ effetti positig per la finanza pubblica; valod in mh di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime) in e fb (maggiori oneri per prestazioni) snf (maggiori oned per prestazioni e contribuzione figurativa)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,9)	-(173,8)	-(177,8)	-(181,9)	-(186,1)

Articolo 34
(Fondo povertà educativa)

L'**articolo 34** proroga per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un **credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati** al **Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile** istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, stabilisce una copertura con risorse pari a **45 milioni** con riferimento all'anno 2023 e di **25 milioni per il 2024.**

L'articolo 34, **comma 1**, con modifiche testuali apportate al comma 394, art. 1, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), incide sulla disciplina relativa al **Fondo** sperimentale **per il contrasto della povertà educativa minorile** alimentato da versamenti effettuati dalle **fondazioni bancarie** come segue:

- la **lett. a) modifica il primo periodo del comma 394**, estendendo al 2024 il regime di agevolazione fiscale del credito d'imposta al 75% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti prestabiliti finanziati a valere su detto Fondo (v. *box*) inizialmente previsto per il triennio 2016-2018 e successivamente prorogato fino al 2023 in misura inferiore e pari al 65% dei contributi versati;
  Tale agevolazione fiscale è concessa in base all'ordine temporale delle comunicazioni d'impegno ai versamenti al Fondo effettuate dalle fondazioni rispetto ai progetti individuati con specifico protocollo d'intesa[39].
- la **lett. b) modifica il secondo periodo del comma 394**, disponendo la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla modifica dell'agevolazione fiscale in esame, stimati in **25 milioni** di euro per l'anno 2024.

In proposito si ricorda infatti che l'articolo 5, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 105/2021 (L. 126/2021)[40] , modificando il comma 394 in esame, ha previsto rifinanziamento del Fondo in esame nel 2023, appostando per tale anno risorse pari a **45 milioni** di euro.

Il **comma 2** stabilisce la proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in esame per l'ulteriore biennio 2023 e 2024.

[39] Nel triennio 2016-2018, dai dati dell'Osservatorio dell'impresa sociale Con i bambini, soggetto attuatore della misura ai fini della tracciabilità del Fondo in esame, le Fondazioni interessate hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.

[40] *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

• *Stanziamenti a favore del Fondo povertà educativa*

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione di un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo di sostenere l'infanzia svantaggiata. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stata riconosciuta un'agevolazione fiscale corrispondente ad un credito di imposta del 75% sui contributi versati a detto Fondo, nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 2018, art. 1, commi 478-480) ha disposto la proroga di detto Fondo per il triennio 2019-2021, con risorse pari a 55 milioni di euro annui per finanziare la misura del credito d'imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria ridotta però al 65% dei contributi versati al Fondo. L'operatività del Fondo è stata ulteriormente prorogata per il 2022 dall'**art. 63, comma 5,** del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni *bis*) per finanziare il credito d'imposta al 65% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie, con una copertura di **115 milioni nel 2022.**

Si ricorda che il Fondo è disciplinato dal Protocollo d'Intesa **siglato da Acri (**Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa)**, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "**Con i Bambini**", appositamente costituita per lo scopo, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo.**

Dal punto di vista dell'attuazione, le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, ha poi attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. È stato così definito l'IPE – Indice di Povertà Educativa (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi **undici bandi** (Prima Infanzia (0-6 anni), Adolescenza (11-17 anni), Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile , Non uno di meno, Comincio da zero, Bando per le comunità educanti). Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l'elemento della **valutazione di impatto**.

Durante il **periodo emergenziale**, l'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. **Decreto rilancio**) ha stanziato 150 milioni di euro, di cui 135 milioni destinati ai comuni per le iniziative dei centri estivi e **15 milioni** destinati a **progetti di contrasto della povertà educativa**. Lo stesso decreto, all'art. 246, ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno **2020**, di cui **20 milioni riservati** ad interventi per il contrasto alla

povertà educativa, e di **20 milioni per l'anno 2021**, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La concessione dei contributi, in questo caso, è **a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** della programmazione 2014-2020. In proposito, l'Agenzia per la coesione territoriale ha reso nota - con un avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2020 sul proprio sito istituzionale (www.agenziacoesione.gov.it) - la pubblicazione dei testi integrali di due avvisi pubblici rivolti ad enti del Terzo settore riservati, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno ed alle Regioni Lombardia e Veneto, con i relativi allegati (qui le Faq).

Articolo 35
(Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri)

In via sperimentale, **per l'anno 2022**, l'**articolo 35 riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri** dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Il suddetto esonero spetta, pertanto, alla madre:

- lavoratrice dipendente del **settore privato**;
- nella misura del **50 per cento** dei contributi previdenziali a suo carico;
- a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e **per la durata massima di un anno** da tale rientro.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto concerne il rientro al lavoro delle madri, si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 23, L. 178/2020) ha incrementato di 50 mln di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto.

La Relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della disposizione nella seguente tabella:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Importi in milioni di euro

Anno	Onere per esonero al lordo effetti fiscali	Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale	Effetti fiscali	Onere per esonero al netto degli effetti fiscali
2022	-93,9	5,6	22,1	**-66,2**
2023	**-112,8**	2,8	27,5	**-82,5**

Articolo 36
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

L'**articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro** a decorrere **dal 2023** la dotazione del **Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere** ed **estende le finalità** dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una **certificazione della parità di genere** a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

A seguito del suddetto incremento, a decorrere **dal 2023** la dotazione del Fondo sarà pari a **52 mln di euro mentre per il 2022 la dotazione rimane quella di 2 mln già previsti dall'art. 1, co. 276, della L. 178/2020, istitutivo del Fondo in oggetto.**

Come anticipato, la disposizione in esame prevede altresì che il medesimo Fondo sia destinato, nei limiti della predetta dotazione, alla copertura finanziaria di interventi finalizzati non solo al sostegno della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro - come attualmente previsto - ma anche della **partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione (da parte delle imprese pubbliche e private) di una **certificazione della parità di genere** a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.
Viene infine demandato ad apposito **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità – la definizione delle relative modalità di attuazione.

La disposizione in esame è coerente con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione —Politiche per il lavoro"). In particolare, nell'ambito della Missione 5 del Piano, l'investimento 1.3 è dedicato alla attivazione di un **Sistema nazionale di certificazione della parità di genere**, con l'obiettivo di **incentivare le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il divario di genere** in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

L'intervento si articola nei tre passaggi seguenti:

definizione del sistema per la certificazione sulla parità di genere e del meccanismo premiante, partendo dall'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla "Certificazione di genere delle imprese", presso il Dipartimento pari opportunità

creazione di un sistema informativo per la raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché dell'albo degli enti accreditati;

attivazione del sistema di certificazione sulla parità di genere a partire **dal secondo quadrimestre del 2022**.

Il sistema di certificazione sarà aperto a tutte le imprese indipendentemente dal requisito dimensionale. Nella fase sperimentale – che durerà fino al secondo quadrimestre del 2026 - la certificazione sarà agevolata per le imprese di medie, piccole e micro-dimensioni, e accompagnata da servizi di accompagnamento e assistenza. Al riguardo, per un inquadramento generale, si veda la scheda sulla parità di genere nell'ambito del dossier del Servizio Studi, consultabile al seguente link https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

Al riguardo, si segnala che **anche la legge approvata definitivamente** dalle Camere e in attesa di pubblicazione (AS 2418) all'art. 4 istituisce la **certificazione della parità di genere**, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere, e all'art. 5 collega il possesso di tale certificazione da parte dei datori di lavoro privati (non anche pubblici, come invece previsto dal presente articolo) alla fruizione, limitatamente al 2022 (con possibilità di estensione agli anni successivi), di un **esonero dal versamento dei contributi** a carico del datore di lavoro (in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile).
Alla luce di quanto detto, si valuti l'opportunità di coordinare la norma in commento con l'art. 5, co. da 1 a 5, della citata legge, in relazione al solo anno 2022, in quanto per gli anni successivi la norma in commento sembra dare attuazione al comma 6 del citato articolo 5 che prevede la possibilità che il suddetto sgravio sia riconosciuto, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo, anche per gli anni successivi al 2022.

In materia di certificazione della parità di genere si veda anche quanto disposto dall'**articolo 37** del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Articolo 37
(Piano strategico nazionale per la parità di genere)

L'**articolo 37** prevede l'adozione di un **Piano strategico nazionale per la parità di genere**, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.
A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un **sistema nazionale di certificazione della parità di genere**. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

***Piano strategico nazionale* (commi 1, 2, 3 e 10)**
Al Presidente del consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità, viene attribuito il compito di elaborare, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adottare un Piano strategico nazionale per la parità di genere, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'art. 19, co. 3, del D.L. 223/2006) che, al fine di finanziare il suddetto Piano, viene incrementato di 5 mln di euro dal 2022 (**commi 1 e 10**).

Si ricorda che l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere, riferita all'arco temporale 2021-2026, è stata annunciata dal Governo nell'ambito del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** con l'obiettivo, tra gli altri, di raggiungere entro il 2026 un incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE). Al riguardo, per un inquadramento generale, si veda la scheda sulla parità di genere nell'ambito del dossier del Servizio Studi, consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

Gli obiettivi del Piano, in coerenza con quelli previsti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020-2025[41], sono (**comma 2**):

- individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;
- colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;

[41] Adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, la Strategia presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 nell'ambito della parità di genere, per porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica.

- raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;
- conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Per l'elaborazione e l'adozione del Piano, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (**comma 3**).

Osservatorio

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito dai seguenti componenti, a cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (**comma 4**):

- esperti nominati dal Presidente del consiglio o dall'autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.
- rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
- un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, dell'Istat, dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali, del CNR e della Conferenza dei rettori delle Università italiane.

L'Osservatorio svolge le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti (**comma 5**).

La composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio sono disciplinati da uno o più decreti del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata (**comma 9, primo periodo**).

Cabina di regia

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata e ha la funzione di raccordare i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, allo scopo di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise (**comma 6**).

Sistema nazionale di certificazione della parità di genere

Si dispone che il suddetto Osservatorio si avvalga di un Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese – ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati - al fine di realizzare un **Sistema nazionale di certificazione della parità di genere** diretto ad incentivare le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il divario di genere (in relazione alle opportunità di

crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità) (comma 7).
Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati (comma 8).
Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata **sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere**, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento (**comma 9**).

Sul Sistema nazionale di certificazione della parità di genere nell'ambito delle politiche del PNRR, *cfr* sub art. 26

La Relazione tecnica al provvedimento ricorda gli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, da cui deriva il carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", e la necessità, al contempo, di dotarla di risorse adeguate e stabili nel tempo.
Tali risorse, quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.
Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Articolo 38
(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

L'**articolo 38** modifica l'art. 5 del d.l. n. 93 del 2013 (conv. in legge n. 119 del 2013), che prevede e disciplina il Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere.

Il comma 1 dell'articolo 38 apporta una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013).

Al fine di definire una strategia complessiva di intervento per il **contrasto della violenza di genere**, in attuazione della Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013) il decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013) ha previsto, all'art. 5, l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Nelle conclusioni in materia di "**Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica**" adottate il 6 dicembre 2012, il Consiglio dell'Unione ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, come si ricorda nella relazione illustrativa, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione, all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze, e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi. In proposito- rammenta sempre la relazione illustrativa - l'UE sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto della violenza di genere attraverso il **Programma finanziario Daphne III**, con una dotazione pari 116, 85 milioni di euro per il periodo 2007-2013.
Il Piano straordinario, elaborato - ai sensi del ricordato articolo 5 - anche con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza e adottato previa intesa in Conferenza Unificata, persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, stabilendo specifiche finalità: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine

e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
In attuazione dell'articolo 5 sono stati adottati dapprima il 7 luglio 2015, **il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017** e, successivamente, il 23 novembre 2017, **il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020**

L'articolo alla **lett. a)** modifica il comma 1 dell'articolo 5. Oltre ad intervenire sull'autorità adottante (il riferimento al Ministro per le pari opportunità viene sostituito con quello al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità), è modificato il nome del Piano (non più Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ma **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**) del quale è prevista l'adozione, previo parere in sede di Conferenza unificata (attualmente previa intesa in sede di Conferenza unificata) con **cadenza almeno triennale** e inserito l'esplicito richiamo alla Convenzione di Istanbul. A ben vedere la formulazione sembra più rispondente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (Trattato multilaterale finalizzato per l'appunto al contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica). Si rileva inoltre come il nuovo Piano rappresenta uno strumento non più straordinario ma " a regime".
Si valuti l'opportunità di modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93.

La **lett. b)** interviene sul comma 2 dell'art. 5, precisando che le **finalità del Piano** sono perseguite nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Nessuna modifica è apportata con riguardo alle finalità del Piano, che restano quelle previste dall'art. 5 nella sua formulazione vigente (vedi *supra*).

La lett. c) introduce nell'articolo 5, il nuovo comma 2-*bis*, il quale prevede che al fine di definire un **sistema strutturato di *governance*** tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una **Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica**. La determinazione della composizione, del funzionamento e dei compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

E' opportuno ricordare che con l'obiettivo di dare una sempre maggiore coerenza alle attività di contrasto alla violenza sul territorio nazionale, il paragrafo 3.1 del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 aveva previsto la necessità di provvedere all'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale. Una prima Cabina di regia è stata quindi istituita con Decreto del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento con delega alle pari opportunità del 25 luglio 2016. Successivamente con decreto del 25 settembre 2018, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità ha istituito una nuova Cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne prevista dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Ad affiancare la Cabina di regia è stato istituito anche un Comitato tecnico, con il compito, tra l'altro, di monitorare l'attuazione del Piano strategico nazionale antiviolenza 2017-2020[42]. Da ultimo il 30 ottobre 2019 si è riunita per la prima volta una ulteriore nuova cabina di regia, istituita dall'attuale Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

La **lett. d)** interviene infine sui commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del d.l. n. 93 del 2013. **E' soppresso** quindi **l'obbligo di trasmissione annuale** da parte del Ministro delegato per le pari opportunità **alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano** (comma 3 dell'art. 5 del d.l. n. 93). Viene inoltre rimodulata la copertura del Piano.
Il nuovo comma 3 prevede che per il **finanziamento del Piano** il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di **5 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nel 2006 è stato istituito il **Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità** (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente oggetto di modifica sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

[42] Si veda *amplius* Commissione inchiesta femminicidio, Seduta 16 luglio 2019.

Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, **alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano**, fatte salve quelle necessarie al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (comma 2, lett. d). Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del d.l. n. 93 si provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio.

Il nuovo comma 4 precisa che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 38 dispone infine la soppressione del comma 353 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), conseguente autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il sopprimendo **comma 353** aveva incrementato di **4 milioni di euro**, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (vedi *supra*).

Articolo 39, commi da 1 a 3
(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

L'**articolo 39, comma 1**, proroga al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- di taluni benefici a valere sul **Fondo di garanzia per la prima casa**
- delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti reddituali.

Il **comma 2** assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.
Il **comma 3** dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

Il **comma 1** differisce i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:

1. **art. 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021** (convertito dalla legge n. 106 del 2021). Tale comma 3 stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all'80% ("limite di finanziabilità").
2. **art. 64, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 73.** Tale comma 9 richiama le agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.

Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il **31 dicembre 2022** (come stabilito dalla **novella** in esame, in luogo del 30 giugno 2022).

L'art. 63, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, ha inoltre incrementato la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022.

È qui disposto, come detto, l'ulteriore incremento di 242 milioni di euro per l'anno 2022 (**comma 2**).

Si prevede (**comma 3**) per le operazioni di finanziamento previste dall'art. 64, comma 3, del decreto-legge n. 73, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo in questione, l'accantonamento a coefficiente di rischio (finalizzato a coprire il rischio di mancato rimborso da parte del mutuatario) di un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.

Il Fondo di garanzia per la prima casa

L'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il **Fondo di garanzia per la prima casa** ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la **concessione di garanzie a prima richiesta su mutui**, dell'**importo massimo di 250 mila euro**, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata **Consap** quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango

secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 64, commi 6-8, del D.L. n. 73 del 2021

L'art. 64, **comma 6, del decreto-legge n. 73** dispone **l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale** sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di **prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui**.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione.

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'**aliquota del 2% dell'imposta di registro**, ai sensi della nota II-bis, art. 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro").

Non si applica alle **abitazioni aventi le seguenti categorie catastali**:

- A1 - Abitazioni di tipo signorile
- A8 - Abitazioni in ville
- A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

La richiamata nota II-*bis* stabilisce che si possa applicare l'imposta di registro con aliquota rifdotta del 2% agli atti in questione, relativi ad abitazioni non di lusso, alle seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni l'aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima nota II-*bis*.

Il **comma 7** reca la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell'abitazione sia **soggetta ad IVA**. In tale caso, l'acquirente che non abbia **ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato**, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta **non dà luogo a rimborsi** ma può essere portato in **diminuzione** dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in **compensazione**, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni").

Il **comma 8** prevede **l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti** per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal **comma 6**. L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto. La disposizione fa riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento - è fissata dall'articolo 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 (recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie").

Articolo 39, comma 4
(Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi)

Il **comma 4** dell'**articolo 39** pone, **per i lavoratori sportivi**, **un limite di età specifico** per la possibilità di stipulazione **con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante**. Il ricorso a tale tipo di contratto viene ammesso a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni - anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni, come previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante -.

Si ricorda che il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha operato una revisione generale della disciplina in materia di enti sportivi (professionistici e dilettantistici) e di lavoro sportivo, con decorrenza (fatte salve alcune norme già entrate in vigore) dalla data del 1° gennaio 2023[43]. Nel nuovo assetto, il contratto di lavoro dipendente viene ammesso a prescindere dalla qualificazione come professionistico o come dilettantistico del settore in cui il lavoratore sportivo operi[44].
Riguardo all'apprendistato, l'articolo 30 del citato D.Lgs. n. 36 ha già previsto, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'estensione all'ambito degli atleti (anche del settore dilettantistico) delle altre tipologie di apprendistato - diverse dall'apprendistato professionalizzante e costituite dall'apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica" e dall'apprendistato "di alta formazione e di ricerca" -. In particolare, le tipologie di apprendistato vengono estese all'ambito degli atleti secondo le norme specifiche di cui al medesimo articolo 30 del D.Lgs. n. 36[45], ferme restando, in quanto compatibili, le norme generali sulle tipologie medesime[46].
Riguardo all'apprendistato professionalizzante - oggetto del presente **articolo 39, comma 4** -, si ricorda che questa tipologia è contraddistinta dall'obiettivo di una qualificazione professionale; tale qualificazione deve rientrare tra quelle contemplate (per il settore di riferimento) dai sistemi di inquadramento del personale definiti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come detto, il **comma**

---

43 Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

44 Cfr., in merito, gli articoli da 25 a 27 del citato D.Lgs. n. 36 nonché, per la distinzione tra settori professionistici e quelli dilettantistici, l'articolo 38 dello stesso decreto. Si ricorda che anche tali norme entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

45 Al riguardo, cfr. *infra*.

46 Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Per l'apprendistato professionalizzante, cfr. in particolare, nell'ambito del suddetto capo, gli articoli 44 e 47, e successive modificazioni.

4 in esame prevede - con decorrenza già dal 1° gennaio 2022[47] - che tale tipologia di apprendistato possa trovare applicazione per i lavoratori sportivi[48], con limitato riferimento alle società o associazioni professionistiche e nel rispetto del limite massimo di età summenzionato. Il limite minimo di età resta invece quello generale (previsto per tale tipologia di apprendistato); esso è pari a 18 anni, ovvero a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale (nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione).
Si ricorda che le norme specifiche per gli atleti in materia di apprendistato, di cui al citato articolo 30 del D.Lgs. n. 36, prevedono, tra l'altro, che: al termine del contratto di apprendistato, il rapporto di lavoro si risolva automaticamente; con uno o più regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base di accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[49], siano definiti gli standard professionali e formativi, relativi ai percorsi di istruzione e formazione intesi all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche oggetto dei contratti di apprendistato degli atleti; tali decreti possono prevedere misure per rendere più agevole e flessibile la frequenza dei corsi di studio - incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage -, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
Considerato che il **comma 4** in esame è posto come norma a sé stante e non in forma di novella del D.Lgs. n. 36, *si valuti l'opportunità di chiarire se le suddette norme specifiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 36 trovino applicazione anche per l'apprendistato professionalizzante in oggetto*.

[47] Dal momento che il presente **comma 4** è posto come norma a sé stante e non in forma di novella del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, trova applicazione il termine di entrata in vigore generale della presente legge di bilancio.
[48] Riguardo alla nozione di lavoratori sportivi, cfr. l'articolo 25 del citato D.Lgs. n. 36.
[49] Al momento non sono state adottate le norme regolamentari in oggetto.

Articolo 40
(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

L'articolo 40 modifica, ampliandola, la **detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani**.
In particolare le norme in commento:
- **elevano il requisito anagrafico** per usufruire della detrazione dai 30 **ai 31 anni non compiuti**;
- **estendono la detrazione** al caso in cui **il contratto** abbia a oggetto **anche una porzione dell'unità immobiliare**;
- innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- chiariscono che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito **a residenza del locatario**, in luogo di **abitazione principale** dello stesso;
- **elevano l'importo della detrazione** da 300 **a 991,6 euro ovvero**, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a **pari al 20 per cento dell'ammontare del canone** ed entro il **limite massimo di 2.000 euro di detrazione**.

Più in dettaglio, viene sostituito il comma 1-*ter* dell'articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il quale nella formulazione vigente attribuisce ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431), per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro, ove il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.

Riguardo alla vigente detrazione, l'Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito (circolare n. 7 del 25 giugno 2021) che la detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1). Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d'imposta (circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.2). Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli

organi competenti ai sensi di legge. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.3).

Per effetto delle norme in esame:

- **viene elevato il requisito anagrafico** per usufruire della detrazione dai 30 ai **31 anni non compiuti**;
- **si estende la detrazione** al caso in cui **il contratto** abbia a oggetto **anche una porzione dell'unità immobiliare** e non solo, dunque, l'intera unità;
- si **eleva** il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre **ai primi quattro anni**;
- si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito **a residenza del locatario**, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- **si eleva l'importo della detrazione spettante** da 300 **a 991,6 euro ovvero**, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari a **pari al 20 per cento dell'ammontare del canone** ed entro il **limite massimo di 2.000 euro di detrazione**.

Resta **fermo** che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di **locazione a canone concordato** (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431); che l'immobile adibito a **residenza** del locatario sia diversa **dall'abitazione principale dei genitori** o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Rimane anche fermo il **vigente limite di reddito**, per cui la detrazione spetta se il **reddito complessivo non** è **superiore a 15.493,71 euro**.

Articolo 41
(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il **comma 1** dell'**articolo 41** autorizza, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire **la partecipazione dei giovani**, nel quadro della celebrazione dell'**Anno europeo dei giovani**.
Il **comma 2** reca l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti per la **prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni**. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il **comma 1** specifica che le iniziative ivi previste devono essere di valenza nazionale ed ispirate ai princìpi dettati dalla Strategia dell'Unione europea per la gioventù[50] (v. *infra*).
La disposizione demanda, quindi, ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse stanziate.
Lo stanziamento in esame è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[51].
Il **comma 2** prevede che il "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni" - ivi istituito anche in considerazione delle conseguenze sui giovani dell'emergenza da COVID-19 - finanzi la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[52], ai fini del successivo trasferimento presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si demanda ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse del fondo di cui al **comma 2**.
Quest'ultimo specifica altresì che all'attuazione delle iniziative finanziate dal fondo possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

La proposta di decisione della Commissione europea COM(2021) 634 *final* prevede che l'anno 2022 sia proclamato "**Anno europeo dei giovani**", con l'obiettivo generale di

[50] Riguardo alla suddetta strategia ed all'Anno europeo dei giovani, cfr. *infra*.
[51] Cfr. il **capitolo 2106** dell'**unità di voto 18.2** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
[52] Cfr. il **capitolo 2088** dell'**unità di voto 14.1** dello stato di previsione suddetto.

intensificare gli sforzi dell'Unione europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i giovani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica.
Nell'àmbito delle celebrazioni si prevede l'adozione di iniziative comprendenti: l'organizzazione di eventi per promuovere un dibattito inclusivo sulle sfide poste attualmente ai giovani (specialmente in relazione all'uscita dall'emergenza da COVID-19) e sulle linee d'azione che i portatori di interessi a diversi livelli possono adottare; la valorizzazione dei canali esistenti, di vario tipo, che consentono ai giovani di raggiungere i responsabili politici; la raccolta di idee attraverso metodi partecipativi; la realizzazione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione; la promozione degli spazi di scambio delle idee; la realizzazione di studi e ricerche; la promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani, anche attraverso i *social media* e le comunità *online*.
La decisione istitutiva dell'Anno europeo richiama esplicitamente la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 (che si fonda sulla risoluzione 2018/C 456/01[53]) che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili. La strategia promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e punta a garantire che tutti i giovani prendano parte alla società.

[53] "Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù".

Articolo 42
(Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila)

L'**articolo 42** istituisce, con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale.

Esso novella a tal fine il decreto legislativo n. 40 del 2017 - il quale ha disciplinato il servizio civile "universale", in ottemperanza alla legge delega n. 106 del 2016, quale finalizzato alla "difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica".
Nel decreto legislativo n. 40 si viene ad introdurre un articolo 10-*bis*.
In questo si dispone l'**istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale**, con sede nel comune dell'**Aquila**.
Gli sono attribuite funzioni sia connesse all'organizzazione e alla formazione nell'ambito del servizio civile universale sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.
Il Centro è inoltre chiamato a concorrere alla realizzazione del progetto di potenziamento del servizio civile universale previsto entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Più in particolare, la disposizione prevede che il Centro agisca avendo per scopo:

- ✓ la "armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi";
- ✓ il rafforzamento dell'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile;
- ✓ il sostegno al processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

Una specifica convenzione fra tre soggetti - il comune dell'Aquila; la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009[54]; il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio - stabilirà le modalità di fruizione delle **unità immobiliari** destinate al Centro.

Nella relazione tecnica si legge di una dotazione di circa 2.500 alloggi, destinati per ciascun anno del triennio a circa cinquantamila giovani alternantisi nel reclutamento nazionale.

Per fronteggiare gli **oneri di gestione e di funzionamento** del Centro, è previsto un incremento di **5 milioni annui** a decorrere dal 2022, in capo al Fondo nazionale per il servizio civile.

[54] Confermata dal d.P.C.m. 3 maggio 2021, fino alla scadenza del mandato di Governo in carica.

Le risorse stanziate per il Servizio civile nazionale sono allocate sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede somme pari a 299,3 milioni per il 2021, 306,6 milioni per il 2022, 106,6 milioni per il 2023. Tali stanziamenti sono stati confermati in sede di assestamento del bilancio (legge n. 143 del 2021).

Il presente disegno di legge di bilancio per il 2022 reca uno stanziamento (di competenza e di cassa) pari a circa 311,6 milioni di euro per il 2022 e 111,6 milioni di euro dal 2022, per effetto dell'incremento di 5 milioni disposto dall'articolo in esame.

Il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente (nonché delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 40).

Ulteriori misure attuative nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro sono demandate a decreti del Ministro per le politiche giovanili.

Circa il servizio civile universale, si ricorda che talune disposizioni, volte a snellimento del procedimento di programmazione, sono recate dall'articolo 40 del decreto-legge n. 152 del 2021.

Quanto al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, esso menziona il servizio civile universale entro un duplice riferimento.

La Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") reca l'Investimento n. 7 ("Competenze digitali di base"), entro cui si colloca il servizio civile digitale, "attraverso il reclutamento di diverse migliaia di giovani che aiuteranno circa un milione di utenti ad acquisire competenze digitali di base".

Il PNRR destina al servizio civile digitale risorse pari a 60 milioni di euro così modulate: 14 milioni nel 2021; 18 milioni nel 2022; 24 milioni nel 2023; 4 milioni nel 2024.

Per quanto riguarda tale servizio civile digitale, il relativo Protocollo d'intesa (che si colloca nell'alveo dell'iniziativa strategica nazionale che ha l'obiettivo di **combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, chiamata "Repubblica digitale") è stato siglato a fine dicembre 2020 (tra gli allora** Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano e Ministro per le Politiche giovanili e lo sport Spadafora). È stato indi emanato il relativo Programma quadro di sperimentazione, indi il bando (scaduto il 29 luglio 2021) per l'impiego di circa 1.000 giovani volontari con il compito di "facilitatore digitale".

La Missione 5 ("Coesione e inclusione") si prefigge un'integrazione tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali. Al suo interno si pone la Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), in cui si colloca espressa previsione del potenziamento del servizio civile universale, onde incrementare il numero di giovani interessati, dopo un percorso di apprendimento non formale di conoscenze e competenze.

Ad esso è destinato l'Investimento n. 2.1, per stabilizzare il numero di operatori volontari e promuovere l'acquisizione di competenze, con l'obiettivo altresì di diffondere il valore e l'esperienza della cittadinanza attiva dei giovani come strumento di inclusione

e coesione sociale; promuovere interventi di valenza sociale territori, anche intercettando la dimensione della transizione al verde e al digitale; realizzare i servizi a favore delle comunità, anche per attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi.

Si tratta, per tale riguardo, di un ammontare complessivo di 650 milioni di euro per il periodo 2021-2023 (216,7 milioni per ciascuno degli anni del triennio). A questi si devono aggiungere circa 300 milioni annui dal Fondo nazionale.

Articolo 43
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

L'**articolo 43** definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli **ambiti territoriali sociali (ATS)** quale **sede necessaria** in cui **programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS** nonché a **garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS** sul territorio. Inoltre, gli **ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi** previsti dal **PNRR** nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.
L'**attuazione degli interventi** proposti dall'articolo in commento, e l'**adozione dei necessari atti di programmazione integrata,** sono demandate a linee guida definite **in sede di Conferenza Unificata** con **intesa** (per la cui stipula non viene indicato un termine temporale)**.**
I **servizi socioassistenziali** rivolti alle **persone anziane non autosufficienti**, comprese le nuove forme di coabitazione solidale, sono definiti al comma 4 che specifica che gli stessi sono **erogati dagli ATS nelle seguenti aree**: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
Il **SSN e gli ATS garantiscono** alle **persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso** (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate **Case della comunità**. Presso i PUA operano **equipe integrate** composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che **assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM)**. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del **progetto di assistenza individuale integrata (PAI)**, contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. L'**offerta** degli **ATS** può essere **integrata da contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento - utilizzabili** esclusivamente **per remunerare il lavoro di cura** svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
I commi 7 e 8 recano rispettivamente disposizioni relative alla **qualificazione del lavoro di cura** e alla **collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali /ANPAL**; collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare: - nell'area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; - nelle attività e nei programmi di

formazione professionale; - nei progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
Le **modalità attuative**, le **azioni di monitoraggio** e la **verifica del raggiungimento dei LEPS** per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non sono indicati termini temporali). La **graduale introduzione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti**, incluse le integrazioni previste dal comma 10, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, **nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente**, sono **definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza**. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

Comma 1- Definizione dei LEPS

Il **comma 1** dell'articolo in commento chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. I rinvii normativi all'interno del comma definiscono i LEPS e la platea a cui sono indirizzati.

La disposizione ora in commento rinvia all'art. 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione, il quale, nel quadro delle competenze, attribuisce allo Stato l'esercizio della potestà legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. Il carattere di universalità dei LEPS e dunque la loro uniforme diffusione sul territorio nazionale, viene invece agganciata ai principi e criteri indicati negli articoli 1 e 2 della legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Sinteticamente, si ricorda che gli articoli citati disegnano le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi sociali, ovvero dei servizi gratuiti ed a pagamento, e delle prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, con esclusione di quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché di quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. La legge n. 328 chiarisce anche che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. In tal senso il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra i suoi scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata favorendo in tal modo la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Inoltre, la legge n. 328, all'articolo 2, sottolinea il **carattere di universalità dei LEPS** chiarendo che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i **cittadini italiani** e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i **cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari**, nonché gli **stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno**, nonché i **minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno** (come individuati dall'art. 41 del Testo unico sull'immigrazione - D.Lgs. n. 286 del 1998). Ai **profughi**, agli **stranieri** ed agli **apolidi** sono **garantite** le **misure di prima assistenza**, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere (misure di cui all'art. 129, comma 1, lettera *h*), del D. Lgs. n. 112 del 1998[55]).

- **Livelli essenziali delle prestazioni sociali - LEPS**

In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono state interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo di tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.
La legge quadro sull'assistenza (legge n. 328 del 2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, finora la legge n. 328 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e

[55] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, alla non autosufficienza e alla disabilità tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi collegati a questi ambiti.
Solo con l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà (avviata dalla legge n. 33 del 2016 e successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal D. Lgs. n.147 del 2017, poi sostituito dal Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 2019) sono stati definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio economico associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di queste ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro. La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inoltre inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine sono state stanziate risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale.
La determinazione dei LEP si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, ha previsto che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale). Nell'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni sono infatti presenti numerosi servizi, di solito a domanda individuale, per i quali il quadro normativo concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di fornitura. La gran parte di queste prestazioni riguardano l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e sono strettamente correlate ai diritti civili e sociali. La standardizzazione del fabbisogno in questi casi dovrebbe avvenire prendendo come riferimento i LEPS. Nel quadro del federalismo fiscale è importante sottolineare che la definizione dei LEPS non si traduce necessariamente nella previsione di un livello di uniforme di servizi sia dal punto di vista delle modalità di erogazione che dal punto di vista del numero degli utenti. Una volta garantita la possibilità di accesso ai servizi, infatti, la partecipazione effettiva potrà variare in funzione delle preferenze e dei bisogni determinati dalle condizioni socio economiche di ogni singola realtà locale (sul punto Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 6 ottobre 2021). Si rammenta inoltre che nel 2020 si è proceduto a modificare la metodologia dei fabbisogni per la funzione "servizi sociali" collegando il fabbisogno standard di ciascun Comune ai livelli di servizi (in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate) realizzati negli Enti più virtuosi (per approfondire si rinvia all'intervento del 20 ottobre 2021 del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
In questo ambito si segnala ancora il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse

da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali", che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del 2016, disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo alla lett. *d-quinquies*, che il "Fondo di solidarietà comunale" sia destinato, per le quote stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. A questo proposito è utile ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791, legge n. 178/2020) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Le risorse aggiuntiva per il 2021 sono pari a 215,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030. Il d.P.C.M 25 marzo 2021, recante criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale 2021", ha effettuato il riparto dell'importo di 215,9 mln di euro di competenza per il 2021.
Inoltre, il d.P.C.M. del 1 luglio 2021 ha stabilito che i comuni, nel 2021, sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.
La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:

- azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;
- azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
- azioni di sostegno in favore dei disabili

Comma 2 – Ambiti territoriali sociali

Il **comma 2** chiarisce che gli **ambiti territoriali sociali (ATS**, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 328 del 2000) sono la **sede necessaria** nella quale **programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS** nonché a **garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS** sul territorio. Inoltre, gli **ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi** previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale (qui una sintesi delle misure previste dalla Missione 5 del PNRR: Coesione e inclusione).

L'Ambito Territoriale rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'Ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge quadro n. 328 del 2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3 lettera *a)*, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta alle Regioni la determinazione degli Ambiti Territoriali e delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali a rete. Le Regioni esercitano, quindi, la funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, garantendone l'adeguamento alle esigenze delle comunità locali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.
Il registro degli Ambiti è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I fondi sociali nazionali vengono destinati agli ambiti, direttamente o per il tramite delle regioni, ed anche i fondi europei vengono allocati su progetti che hanno quasi sempre l'ambito come riferimento, direttamente o, di nuovo, per il tramite delle regioni e province autonome.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017[56] **in materia di coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali**. Detta disposizione impegna le regioni e le province autonome ad adottare "ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego". Ai sensi del citato art. 23, l'**offerta integrata di interventi e servizi** secondo le modalità coordinate definite da regioni e province autonome, **costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili**.

Più precisamente, l'art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 impegna regioni e province autonome a promuovere l'utilizzo di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. Gli enti territoriali sopra citati, pertanto, sono chiamati ad adottare, nel caso in cui non siano già previsti, **ambiti territoriali di programmazione omogenei per comparto sociale, sanitario e politiche per il lavoro**, prevedendo che gli stessi ambiti siano coincidenti, per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi, con le specifiche delimitazioni territoriali già presenti per i distretti sanitari e per i centri per l'impiego. Inoltre, regioni e province autonome devono procedere, nel caso in cui non sia già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, inclusa la forma del consorzio tra enti locali per la gestione dei servizi sociali (ai sensi dell'art. 1, co. 456, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017). Infine, regioni e province autonome sono invitate ad individuare ulteriori strumenti con i quali rafforzare la gestione associata degli interventi a livello di ambito territoriale. A tal fine sono previsti meccanismi premiali - in sede di riparto delle risorse afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per

[56] Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 se compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale -, nei confronti degli ambiti territoriali che adottino o intendano adottare forme di gestione associata dei servizi sociali dirette a rafforzarne l'efficacia e l'efficienza.

Comma 3 - Linee guida a garanzia dell'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e della ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS

Il **comma 3** prevede che l'**attuazione degli interventi** proposti dall'articolo in commento e l'**adozione degli atti di programmazione** integrata - come disegnate dall'art. 4 della legge n. 328 del 2000 con competenze differenziate a seconda dei diversi livelli di Governo -, sia definita da **linee guida**, adottate mediante apposita **intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro** del **lavoro** e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della **salute** e del Ministro dell'**economia** e delle finanze. Le linee guida garantiscono **l'omogeneità** del **modello organizzativo** degli ambiti territoriali sociali e la **ripartizione** delle **risorse** assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
Si osserva che non viene indicato alcun termine temporale per l'adozione delle Linee guida.

L'art. 4 della legge quadro n. 328 del 2000 disegna il sistema di finanziamento delle politiche sociali, chiarendo che sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità. Le regioni provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali.

Comma 4 – I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti

- **Il Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)**

Attualmente, il Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), a carico dei Comuni, ha l'obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, igiene della persona, disbrigo di commissioni, trasporto, etc.). Il servizio Per accedere al S.A.D. sono previsti criteri di accesso di varia natura, quali un determinato grado d'invalidità (essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento o di altra certificazione medica) o una determinata soglia di reddito (valutata secondo l'indicatore ISEE del nucleo familiare). Per l'attivazione del S.A.D. il cittadino può rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza o dell'A.ULSS delegata, dove l'assistente sociale valuta il caso e attiva l'intervento domiciliare previa definizione di un progetto individualizzato e personalizzato concordato con l'affidatario del servizio e che viene rivalutato almeno annualmente. Il Comune può richiedere una compartecipazione

economica al servizio domiciliare sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal regolamento S.A.D. comunale.
Come rilevato dal Report Istat La spesa dei comuni per i servizi sociali | anno 2018 del febbraio 2021, l'assistenza domiciliare rappresenta più di un terzo della spesa totale per gli anziani (36,3%, 35,6% nel 2017). Questa voce di spesa è pari a 468 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2017 (+0,9%) ma ancora sotto il livello più alto registrato nel 2010 (601 milioni). La forma più diffusa di assistenza domiciliare offerta dai Comuni è quella di tipo socio-assistenziale, insieme a quella integrata con i servizi sanitari. Il Report ricorda che tali forme di assistenza hanno l'obiettivo di potenziare i servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, evitando, laddove è possibile, l'istituzionalizzazione.
La spesa per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale supporta oltre 128mila persone anziane nella cura e igiene della persona e della propria abitazione (0,9% dei residenti over 65) e ammonta a 275 milioni (-2,1% rispetto al 2017) pari a 2.144 euro per beneficiario.
La spesa per l'assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari (ADI) è stata di 72 milioni di euro (+9,1% sull'anno precedente): ne hanno usufruito circa 58mila anziani presi in carico dal Sistema Sanitario Nazionale, per i quali il Comune integra le prestazioni sanitarie con assistenza di base. La spesa media pro-capite è 1.253 euro.
Più di 55mila anziani hanno beneficiato di voucher, assegni di cura e buoni socio-sanitari, per una spesa totale di 75 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2017). Gli anziani sono inoltre destinatari di trasferimenti in denaro da parte dei Comuni, come i contributi per l'assistenza alla persona (45 milioni di euro per oltre 24mila utenti) e i contributi a integrazione al reddito familiare (25 milioni e oltre 22mila utenti).
I Comuni hanno speso 25 milioni di euro per l'integrazione sociale degli anziani, -3% sul 2017 e -48% dal 2010. In calo la spesa per i centri sociali e di aggregazione per gli anziani: da 22,2 milioni di euro nel 2010 a 10,4 milioni nel 2018, con un decremento del numero di utenti, da oltre 416 mila a 237.400.
Si osserva che la Relazione tecnica al provvedimento stima, nel 2018, la spesa per la SAD per 128.825 assistiti pari a circa 375 milioni di euro. In tale somma è compresa anche la spesa per la SAD erogata insieme all'ADI sanitaria (utenza stimata 57.685 anziani), per una platea totale di anziani assistiti pari a 185.970.

Fermo restando quanto previsto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017[57], il **comma 4 definisce** i **servizi socioassistenziali** volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle **persone anziane non autosufficienti**, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono **erogati dagli ATS nelle seguenti aree**:

a) **assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o** a **persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione**, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla **prevalenza degli interventi**

[57] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

di cura della persona e di **sostegno psico-socio-educativo** anche ad **integrazione di interventi di natura sociosanitaria**. All'interno di questa area sono comprese le **soluzioni abitative**, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a **nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane**, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, **adattamenti dell'abitazione** alle esigenze della persona con **soluzioni domotiche e tecnologiche** che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i **servizi di telesoccorso e teleassistenza**;

- ***L'assistenza socio sanitaria nel PNRR***

Il PNRR affronta in modo integrato il nodo dell'assistenza socio-sanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della **Missione 5** " Inclusione e Coesione" **Componente 2** "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla **Missione 6** "Sanità" **Componente 1** "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria". Più nel dettaglio, gli ambiti di intervento (progetti) previsti dall'Investimento 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" della Componente 2 della Missione 5 sono rivolti a: 1) **sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti**; 2) percorsi di autonomia per persone con disabilità; 3) *Housing* temporaneo e stazioni di posta. Il primo investimento, che qui più interessa, si articola in **quattro categorie di interventi (progetti)**:

- i) interventi di 18-24 mesi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i minori in condizioni di vulnerabilità (0-17 anni), per un totale di risorse pari a 84,6 milioni;
- ii) intervento rivolto agli anziani non autosufficienti finalizzato alla riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti dotati dei servizi necessari alla permanenza in sicurezza degli anziani, a cui sono dedicate risorse pari a 307,5 milioni. La linea di attività è integrata agli investimenti del capitolo sanitario del Piano (M6-C1-I.1.1 e M6-C1- I.1.2;
- iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per gli anziani necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale, a cui sono finalizzati 66 milioni. L'intervento mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. Anche questa linea di attività è integrata al progetto sull'assistenza sanitaria (cure intermedie) proposto nella Missione 6;
- iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali, di cui si intende rafforzare la presenza e sostenere il ruolo, per un valore pari a 42 milioni. Tutti i quattro interventi descritti sono considerati "livello essenziale di assistenza sociale".

Agli investimenti si affiancano due importanti previsioni di riforma: Legge quadro sulla disabilità e **Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti**. Tale ultima Riforma è finalizzata alla individuazione formale dei livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti. Dal punto di vista procedurale, la legge di riforma è anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR, fra

cui quelli previsti nella Missione salute (M6), con riferimento ai progetti che rafforzano i servizi sanitari locali e l'assistenza domiciliare, e quelli previsti dalla Componente M5C2, con specifico riferimento agli investimenti finalizzati alla deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere protette. Si prevede l'adozione del disegno di legge delega entro la scadenza naturale della legislatura, ovvero nella primavera 2023. L'approvazione dei decreti legislativi delegati è stimata entro il 1° trimestre 2024. La definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale della componente M5C2 vede il coinvolgimento, in qualità di attuatori, degli enti locali (Comuni singoli od associati in Ambiti territoriali) coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni. I principi fondamentali della riforma sono:

(i) semplificare l'accesso ai servizi, attraverso punti unici di accesso sociale e sanitario;
(ii) individuare modalità di riconoscimento della non autosufficienza sulla base dei bisogni assistenziali;
(iii) introdurre la valutazione multidimensionale e definizione di un progetto individualizzato che finanzi i servizi necessari in modo integrato, favorendo la permanenza a domicilio;
(iv) definire progetti individualizzati che promuovano la deistituzionalizzazione.

La linea di intervento M5C2.1 è espressamente ricondotta alle politiche socio-sanitarie ed è, come detto, collegata agli investimenti della **Missione 6 Salute Componente 1** "**Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale**", la quale intende rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

In particolare l'investimento "Casa come primo luogo di cura e telemedicina" deve essere letto in parallelo con le politiche della Missione n. 5. Esso si articola in tre progetti:

i) identificare un modello condiviso per l'erogazione delle cure domiciliari, ovvero dell'ADI, che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (telemedicina, domotica, digitalizzazione). Il progetto mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 per cento della popolazione di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti;
ii) attivare 600 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza (una COT per circa 100.000 abitanti);
iii) iii) utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche. L'obiettivo posto è assistere, nel 2025, almeno 200.000 persone sfruttando strumenti di telemedicina.

Ai tre progetti sono destinati 4 miliardi di euro di cui: 2.720 milioni connessi ai costi derivanti dal servire un numero crescente di pazienti con i servizi connessi all'assistenza domiciliare; 280 milioni per l'istituzione delle Centrali operative territoriali (COT); 1.000 milioni per la telemedicina.

Particolare interesse riveste in questo contesto anche l'investimento, pari a 2 miliardi, rivolto all'attivazione di 1.350 Case della Comunità che agisce in maniera sinergica con

gli investimenti della Componente 2 della Missione 5. La **Casa della Comunità** è identificata come la **struttura sociosanitaria deputata a costituire un punto di riferimento continuativo per la popolazione, indipendentemente dal quadro clinico dell'utenza** (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), garantendo l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria. Il personale sarà costituito da team multidisciplinari di professionisti della salute (MMG, PLS, medici specialistici e infermieri di comunità identificati come la figura chiave della struttura), e assistenti sociali. Al suo interno saranno presenti:

- punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali (servizi socio -sanitari);
- - servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili;
- - servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori).

Il Ministero della Salute è responsabile della Componente nel suo complesso. Attraverso l'attivazione di conferenze di servizi si stima di semplificare le procedure, comprese quelle di autorizzazione. Per la realizzazione degli investimenti si utilizzeranno gli strumenti della programmazione negoziata (quali Contratto Istituzionale di Sviluppo, da definire entro il secondo trimestre del 2022), necessari per garantire il coordinamento dei livelli istituzionali e degli enti coinvolti. Le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL, sono responsabili dell'esecuzione e della gestione degli investimenti. In caso di inadempienza da parte della Regione, il Ministero della Salute procederà al commissariamento "ad acta". Per accedere alla quota premiale del Fondo Sanitario Nazionale, le Regioni saranno tenute a raggiungere gli obiettivi annuali definiti e soddisfare le *milestones* annuali richieste. Il Ministero della Salute, in qualità di Amministrazione responsabile, anche attraverso i suoi organi di governo permanenti, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento. Il tutto sarà definito tra il Governo e le Regioni con uno specifico Accordo Stato-Regioni, la procedura sarà monitorata dai tavoli istituzionali Governo-Regioni (qui gli approfondimenti nell'allegato al PNRR). Le spese di personale per tutte le azioni della Componente, nell'allegato al PNRR, sono riportate in dettaglio nel Piano di sostenibilità 2022-2027 che riporta i costi stimati per il personale di ciascuna struttura e le fonti di finanziamento relative ad ogni annualità.
Per approfondimenti si rinvia alle schede di lettura del Dossier dei Servizi studi Camera/Senato dedicato al PNRR, edizione 15 luglio 2021.

b) **servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie**, quali:
   - il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;
   - un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;
   - l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017), nonché

sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali.

c) **servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie**, quali:
   - la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio;
   - l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Comma 5 – Punti unici di accesso, unità di valutazione multidimensionale e progetto di assistenza individuale integrata

Ai sensi del **comma 5**, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, il **Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono** alle **persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso** (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità (si veda *supra* quanto detto nel *box* dedicato all'Assistenza socio sanitaria nel PNRR). Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA, tali **equipe integrate** per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone **assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM)** della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e *comfort*, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del **progetto di assistenza individuale integrata (PAI)**, contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il **PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona**, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Il D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento e definizione dei LEA regola l'integrazione socio-sanitaria al Capo IV, articoli da 21 a 35. L'art. 21 definisce l'**attività sociosanitaria**,

ovvero i percorsi assistenziali integrati, come l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del Progetto di assistenza individuale (PAI) che definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale. I nuovi LEA descrivono anche gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno) nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, etc.), integrate con le prestazioni sociali.
L'assistenza sociosanitaria si rivolge alle categorie fragili, quali: malati cronici non autosufficienti (incluse le demenze); malati in fine vita; persone con disturbi mentali; minori con disturbi in ambito psichiatrico e del neurosviluppo; persone con dipendenze patologiche; persone con disabilità. A seconda delle specifiche condizioni della persona, della gravità e della modificabilità delle sue condizioni, nonché della severità dei sintomi, le prestazioni possono essere erogate in forma intensiva o estensiva, oppure mirare al semplice mantenimento dello stato di salute della persona e delle sue capacità funzionali.
Per le strutture residenziali di medio/bassa intensità sanitaria, destinate a persone in condizioni non gravi, la normativa nazionale prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico solo del costo delle prestazioni sanitarie erogate e che i costi delle prestazioni non sanitarie e delle prestazioni di natura alberghiera (vitto, pulizia, svago, ecc.) siano a carico dell'assistito o, in caso di disagio economico, del Comune di residenza. In considerazione del fatto che le prestazioni sanitarie e le prestazioni non sanitarie non sono facilmente distinguibili, la retta è suddivisa in base a un criterio forfetario, al 50% o 60% tra la Asl e l'assistito (D.p.c.m. 29 novembre 2001, Allegato 1C); le modalità di ripartizione dei costi sono comunque soggette alla normativa regionale.
All'interno della normativa, la necessità dell'utilizzo di strumenti di valutazione nell'integrazione socio sanitaria è stata prevista già dall'art. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*, che ha stabilito che l'assistenza socio-sanitaria sia prestata sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati). Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-*septies* del D. Lgs. n. 502 del 1992 sono anch'esse definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a: a) funzioni psicofisiche; b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; c) modalità di

partecipazione alla vita sociale; d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
La definizione normativa più puntuale della valutazione multidimensionale è stata fornita dal decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge c.d. *Dopo di Noi*[58]. Il decreto pone il sistema di classificazione ICF come diretto fondamento della valutazione multidimensionale, da effettuarsi in coerenza con il modello bio-psico-sociale promosso all'interno dell'ICF. Nella cornice legislativa disegnata dalla legge *Dopo di noi*, la valutazione multidimensionale è il pre-requisito per l'accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi e ai benefici previsti dalla legge. Essa è svolta da gruppi di lavoro eterogeneamente composti (le cosiddette "equipe multidisciplinari") in grado di determinare lo stato di salute globale dell'individuo guardando alla condizione fisica e psichico-affettiva, allo stato cognitivo e alle capacità funzionali e mettendo in relazione tali indicatori personali con i fattori socio-economici e ambientali. Tali *team*, che uniscono personale professionale di esperienza clinico-sanitaria e dell'assistenza sociale, lavorano congiuntamente all'interno delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Oltre ad esaminare le necessità della persona in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale, il *team* all'interno della UVM individua gli interventi personalizzati e appropriati sulla base della disponibilità di diversi servizi territoriali.

Comma 6 - Ulteriori contributi per la remunerazione del lavoro di cura

Il **comma 6** impegna gli **ATS** a **garantire l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4** (ovvero: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie). L'**offerta può essere integrata da contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento** (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18) -, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza.

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge n.18 del 1980[59]: si tratta di una provvidenza concessa agli invalidi civili totali (100%) - a causa di minorazioni fisiche o psichiche – che "si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua". L'indennità viene erogata indipendentemente dal reddito personale annuo e dall'età. È richiesta la residenza in forma stabile in Italia, mentre non è richiesta la cittadinanza italiana. Nel caso di cittadino straniero comunitario, è richiesta l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; nel caso di cittadino straniero

[58] Legge del 22 giugno 2016, n. 112, recante "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare*"
[59] Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

extracomunitario, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno (art. 41 del Testo unico sull'immigrazione). L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile. Il pagamento dell'indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Per il 2021 l'importo dell'indennità è di 522,10 euro che i beneficiari possono utilizzare come credono, non esistendo vincolo di utilizzo. L'indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità di accompagnamento, così come il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente, non precludono la possibilità di un inserimento lavorativo per la persona disabile.
Ulteriori contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento - a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione possono essere erogati, come già detto, a livello regionale (assegni di cura, bonus, contributi). Sul punto si rinvia al 7° Rapporto NNA 2020/2021 *sull'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Punto di non ritorno*, a cura di Network Non Autosufficienza NNA (Capitolo 5, pagg. 103 e seguenti).

Tali **contributi** sono **utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura** svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 2015[60], o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

Commi 7 e 8 – Qualificazione del lavoro di cura e Collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali con ANPAL

Al fine di **qualificare il lavoro di cura**, il successivo **comma 7** dà facoltà di **prevedere**, **con intese** stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 8 (*il rinvio corretto appare essere al comma 6*), **percorsi di formazione**, anche tramite gli enti bilaterali (di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del D. Lgs. n. 276 del 2003[61]), ovvero organismi costituiti per iniziativa di una o più delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione

[60] Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. L'art. 51 è riferito ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[61] Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Per un approfondimento sul lavoro di cura e le assistenti familiari si rinvia a:

- INPS, Statistiche in breve. Lavoratori domestici: anno 2020, giugno 2021;
- 7° Rapporto NNA 2020/2021 *sull'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Punto di non ritorno*, a cura di Network Non Autosufficienza NNA (Capitolo 6. Le assistenti familiari e il lavoro privato di cura).

Ai sensi del **comma 8**, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 150 del 2015[62], **in collaborazione con** l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – **ANPAL**, e **previa intesa in sede di Conferenza Unificata**, **definisce strumenti e modelli**, **utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare;**
- nell'area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (area individuata al comma 4, lett. *c)* del provvedimento in esame);
- nelle attività e nei programmi di formazione professionale (di cui al precedente comma 7);
- **nei progetti formativi** a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

Commi 9 e 10 - Modalità attuative, azioni di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti. Incremento del Fondo per le non autosufficienze

Ai sensi del **comma 9**, le **modalità attuative**, le **azioni di monitoraggio** e la **verifica del raggiungimento dei LEPS** per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Al fine di fornire un percorso proceduralmente definito per l'erogazione dei LEPS indirizzati alla non autosufficienza, si valuti l'opportunità, anche in questo caso (cfr. si veda supra quanto detto per il comma 3), di indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti.

[62] Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

La **graduale introduzione dei LEPS è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti**, incluse le integrazioni previste dal **comma 10**, che **incrementa il Fondo per le non autosufficienze** per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni per l'anno 2023, a 250 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro euro a decorrere dal 2025.
Tali incrementi sono espressamente legati alle finalità di cui al comma 4, lettere a, b, e c (servizi socioassistenziali rivolti alle persone non autosufficienti suddivisi in tre aree) e al comma 5 (PUA, UVM, PAI). Restano fermi gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 21, comma 6, lettera c, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

- **Piani triennali per l'utilizzo delle risorse dei fondi nazionali sociali**

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha previsto, all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida specifiche per gli interventi sociali.
Il D. Lgs. n. 147 del 2017, attuativo della delega e istitutivo del Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha conseguentemente previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, con il compito di predisporre specifici Piani triennali (con possibili aggiornamenti annuali), quali strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, "Quota servizi" del Fondo povertà).
La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai rappresentanti dell'autorità centrale (Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dalle Regioni (un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province autonome, designato dal Presidente) dei Comuni (20 componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI) e dell'INPS.
Nel disegno del legislatore, i Piani, programmati su un orizzonte temporale triennale con eventuali aggiornamenti annuali, devono individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Ma, più in generale, al di là della specifica "specializzazione" dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, i Piani hanno come priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali (afferenti al sistema sanitario, al sistema sociale/assistenziale, al sistema delle politiche del lavoro, al sistema di

educazione e istruzione, al sistema della formazione e delle politiche abitative). Tale integrazione, si sottolinea, appare sempre più necessaria per servizi "cerniera" come i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e dei peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi.
Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità di finanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali *target* (obiettivi) quantitativi di riferimento. Finora sono stati elaborati il Piano sociale nazionale 2018-2020, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, il Piano per la non autosufficienza 2019-2021. Tutti e tre i piani trovano aggiornamento nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

- **Fondo per la non autosufficienza**

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per la non autosufficienza (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d'azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli **interventi finanziabili** a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza "indiretta" mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il *caregiver*; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.
A decorrere dal 2016, l'intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019 (Per un approfondimento sulla consistenza del Fondo fino al 2019 si rinvia alla Tabella a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome). Nel 2020, grazie ad un incremento di 50 milioni, le risorse del Fondo sono state pari a a 621 milioni di euro..
Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente (qui il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 delle risorse aggiuntive). Pertanto **le risorse del Fondo per il 2021** sono pari a **669 milioni di euro**.
In ultimo, le risorse del Fondo per il 2022 sono state incrementate di **40 milioni di euro** dall'**art. 37-bis** del **decreto legge n. 73 del 2021** (c.d. Decreto Sostegni bis). Le risorse sono finalizzate al finanziamento di programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata e per potenziare l'assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti.
Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse del Fondo. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di "disabilità gravissima", ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017). Il restante ammontare del Fondo finanzia gli interventi per "non autosufficienze gravi", ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale.
Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del **Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità**, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, " Vita indipendente e inclusione nella società". Il Programma di azione sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla legge n. 162/1998, le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale.

Comma 11 – Definizione dei LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono **definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza**, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati dall'articolo 22, commi 2 e 4, della legge quadro n. 328 del 2000.

L'art. 22, commi 2 e 4, della Legge quadro nazionale, individua una serie di ambiti di intervento che riconosce come livelli essenziali:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i disabili gravi dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio, e dei servizi di comunità e di

accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
In relazione a quanto *supra* indicato, ai sensi del comma 4 dell'art. 22, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

Tali LEPS integrano quelli già **definiti a legislazione vigente** ai sensi dei seguenti articoli:
- articoli 5 e 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 istitutivo del Reddito di inclusione (rispettivamente "Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale" e "Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali");
- articoli 1 e 4 del decreto legge n. 4 del 2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza (rispettivamente "Reddito di cittadinanza" e "Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale");
- articolo 1, comma 797, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ovvero raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

E si raccordano con gli **obiettivi di servizio di cui al** d.P.C.M. 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali".

La legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e i relativi decreti attuativi, pur assegnando un ruolo importante ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, hanno preso atto della difficoltà, per carenza di risorse, della loro definizione, ripiegando sull'individuazione di obiettivi di servizio cui solo nel 2021 si è iniziato a dare corso. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021, sulla base della Nota tecnica allegata al d.P.C.M. 1° luglio 2021 sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Sulla base di tali parametri, sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale, previste dalla legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020), per l'anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi crescenti per gli anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 (sul punto si veda *supra* quanto detto nel *box* Livelli essenziali delle prestazioni sociali - LEPS).

Comma 12 – LEPS prioritari

In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 nella seduta del 28 luglio 2021, ovvero:
a. **pronto intervento sociale**, compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017, e già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della legge n. 328 del 2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti, viene individuato come LEPS da garantire in ogni ATS. Come specificato nella Scheda LEPS Pronto intervento sociale contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 107) il rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale è finanziato con 22,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, di cui 2,5 a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi per la residenza fittizia), riconoscibili sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.;
b. **supervisione del personale dei servizi sociali**. Il Piano sociale opera la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale, da operare secondo modalità incentrate sulla condivisione e supervisione dei casi, ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di burn-out. Al finanziamento dell'attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 42 milioni a valere sull'orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell'ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell'area M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (si veda *supra*), integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali. Per

approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 54);
c. **servizi sociali per le dimissioni protette**. La "dimissione protetta" è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Pertanto, può essere individuato quale LEPS in ambito sociale, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, per prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio aggiuntive a quelle sanitarie rese ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA. Per approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 59). Al finanziamento dell'attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 66 milioni a valere sull'orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell'ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell'area M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (si veda *supra*), integrate dalle risorse proprie e, ove necessario, da risorse del Fondo nazionale politiche sociali in concorso con le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale sanitario.
d. **prevenzione dell'allontanamento familiare**. - **P.I.P.P.I.** Interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine. Per approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 65).;
e. **servizi per la residenza fittizia**. L'ordinamento giuridico prevede una norma specifica per la residenza anagrafica delle persone senza dimora, l'art. 2, comma 3, della legge 1228 del 24 dicembre 1954, nota come "legge anagrafica". Essa stabilisce che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita". L'elezione del domicilio, nell'accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, è elemento sufficiente perché una persona senza dimora possa ottenere dal Comune nel quale ciò avviene, la residenza anagrafica. Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo diritto esigibile. Inoltre, la residenza "fittizia" può non essere sufficiente a favorire l'accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l'effettiva reperibilità della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. Il servizio per l'Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta è finanziato con 2,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi di Pronto intervento sociale), riconoscibili

sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione;
f. **progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente**. La legge n. 112 del 2016[63] ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo c.d. Dopo di noi destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari". In seguito, il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi che è stato disciplinato, con l'individuazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di riparto, dal decreto del 23 novembre 2016. Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Le misure previste dalla legge n. 112 de1 2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Inoltre, le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario.
Dal 2018, il Fondo ha una dotazione strutturale pari a 56,1 milioni. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 490, della legge 160/2019) ha incrementato la dotazione del Fondo Dopo di noi di 2 milioni di euro per il 2020. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro dall'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020). Pertanto, per il 2021 la dotazione del Fondo è pari a 76,1 milioni di euro.

Comma 13 - Finanziamento dei LEPS diversi dai LEPS per la non autosufficienza e dei LEPS prioritari

Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano

[63] Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

Al finanziamento degli interventi e servizi sociali sono indirizzate le risorse dei Fondi sociali nazionali: Fondo per le non autosufficienze, Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo Dopo di noi.
Per un approfondimento si rinvia al sito istituzionale della Camera dei Deputati, Portale della documentazione, temi web Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali e PNRR.

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 chiarisce che ai finanziamenti nazionali destinati ai servizi sociali territoriali si sono aggiunti, a partire dal 2014 e in misura crescente, fondi europei o fondi nazionali collegati alla programmazione europea. Il PON Inclusione (servizi sociali) e il FEAD (principalmente dedicato al sostegno alimentare) della programmazione 2014-2020, per un totale di 1,2 e 0,8 miliardi rispettivamente, hanno ancora una coda residuale (circa 0,4 miliardi) da impiegare entro il 2023 e vedranno una conferma nella programmazione 2021-2026 verosimilmente dentro un unico programma PON Inclusione, di cui si è avviata la programmazione, con una dotazione significativamente superiore alla somma dei due programmi precedenti. A questi si aggiungono le somme di REACT-EU, inserite nella coda della programmazione PON Inclusione e FEAD 2014-2020, per un ammontare pari a 90 e 190 milioni rispettivamente. Completano il quadro le risorse (circa 300 milioni) del POC Inclusione, il Piano operativo complementare finanziato con le risorse derivanti dall'aumento del cofinanziamento europeo e dall'utilizzo di circa 250 milioni del PON per spese legate al Covid, e il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato 1,45 miliardi per tre specifici interventi sul sociale a regia nazionale concernenti interventi in ambito socio-sanitario, interventi di sostegno alle persone con disabilità e intervento di contrasto alla povertà estrema.

Articolo 44
(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

L'**articolo 44** incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il **numero di posti disponibili negli asili nido** e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un **livello minimo garantito del 33 per centro** su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

Il **comma 1**, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, in attuazione della norma costituzionale[64] che assegna alla legislazione esclusiva statale il compito di definire la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il **potenziamento degli asili nido** e ne **modifica i criteri e le modalità di riparto**.

A tal fine è sostituita la lettera d-*quater)*, comma 449, della legge n. 232/2016, introdotta dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 792), con la quale è stato previsto il riparto annuale della quota aggiuntiva del FSC destinata al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. La norma prevede che fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla CTFS.

L'incremento annuale del FSC che ne deriva è illustrato dalla seguente tabella.

Risorse aggiuntive FSC da destinare agli asili nido *(mln di euro)*			
	LB 2021	**LB 2022**	*differenza*
2022	100	120	+20
2023	150	175	+25
2024	200	230	+30
2025	250	300	+50
2026	300	450	+150
dal 2027	300	1.100	+800

[64] Art. 117, comma 2, lett. *m)*), della Costituzione.

La disposizione fissa l'obiettivo del **raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia** (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno. Tale livello minimo si riferisce al numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, **in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi**, ed è fissato su base locale nel **33 per cento**, inclusivo del servizio privato.
Si prevede il raggiungimento del LEP al 33 per cento in maniera graduale, attraverso **obiettivi di servizio annuali** differenziati per fascia demografica, tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza.
Dall'**anno 2022** l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando **priorità ai bacini territoriali più svantaggiati**, tenendo conto di una **soglia massima del 28,88%**, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.
Il riparto delle risorse (analogamente a quanto attualmente stabilito dalla norma vigente), avviene mediante **decreto ministeriale**[65], previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Il contributo per l'anno 2022 è ripartito entro il 28 febbraio 2022, mentre per gli anni successivi rimane fermo il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Con il citato decreto ministeriale sono altresì **disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido** da conseguire, **per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza**, con le risorse assegnate, e le **modalità di monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.
Si prevede, inoltre, che le **risorse assegnate** possono essere utilizzate dai comuni anche per l'**assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia**. In tal caso si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104 del 2020, il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104 del 2020), finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

[65] Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

L'articolo 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104 del 2020 fa riferimento all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n.34 del 2019, che ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l'incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

L'incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, per il potenziamento delle funzioni relative ai servizi sociali, asili nido e trasporto disabili, è disposta dall'**articolo 172** del DDL in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che la misura prevista dalla disposizione in esame è volta a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del **PNRR**, il quale ha stanziato ulteriori risorse per finanziare il ***Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*** (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) per un totale di **4.600 milioni di euro fino al 2026**.
Si ricorda, inoltre, che la **NADEF 2021**, con riferimento al servizio asili nido, ha preannunciato l'obiettivo di assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire nel **2026** del servizio su base locale.

Il **comma 2** esclude i **costi di gestione** degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire. A tal fine modifica l'art. 243, comma 2, lett. *a)* del D.Lgs. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL).

> L'art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito D.M.. I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente.
> Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza definitiva. In particolare, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, il costo complessivo della gestione deve

essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. In tale ambito **i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare**.

Con la norma in esame, i costi di gestione degli asili nido sono integralmente esclusi dal calcolo del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale che gli enti strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

Articolo 45
(Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili)

L'**articolo 45** dispone **l'assegnazione** di una quota delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare **all'incremento del numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, **a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica**. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".
La norma prevede, altresì, la determinazione di **obiettivi di incremento** della percentuale di studenti disabili trasportati **che devono essere conseguiti** con le risorse assegnate, e il **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.

L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:
- **30 milioni** di euro per l'anno **2022**,
- 50 milioni di euro per l'anno 2023,
- 80 milioni di euro per l'anno 2024,
- 100 milioni di euro per l'anno 2025,
- 100 milioni di euro per l'anno 2026,
- **120 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2027.**

Il **Fondo di solidarietà comunale** (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[66] dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La **dotazione** annuale del Fondo, **definita per legge**, è in parte assicurata, come detto, attraverso una **quota dell'imposta municipale propria** (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla **trattenuta del 22,43 per cento** del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.
Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è definita una **disciplina a regime** del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:
- la **dotazione annuale** del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni);
- i **criteri di ripartizione** del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e quella c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di **criteri** di **tipo compensativo** rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di **tipo perequativo**;

[66] In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

- la data di adozione del **DPCM di ripartizione del Fondo** al **31 ottobre** dell'anno precedente a quello di riferimento, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM di ripartizione è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 57-*quinquies*, co. 2, del D.L. n. 124 del 2019).

Più in particolare, l'articolo in esame reca l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC), nella misura di **30 milioni** di euro per l'anno **2022**, **50 milioni** di euro per l'anno **2023**, **80 milioni** di euro per l'anno **2024**, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse espressamente finalizzata ad **incrementare** il **numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a **cui viene fornito il trasporto** per raggiungere la **sede scolastica**, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP).

A tal fine, l'articolo **integra** la disciplina di **riparto del Fondo** di solidarietà comunale, contenuta al **comma 449** della legge n. 232/2016 – mediante l'inserimento della **lettera d-*octies*)** nel comma 449 - al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili.

Le **risorse** destinate alla suddetta finalità **sono da considerarsi aggiuntive** rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente, secondo quanto **disposto dall'articolo 172** del disegno di legge in esame, che ridefinisce in aumento la dotazione del Fondo, al fine di ricomprendervi le risorse per **potenziamento sociale**, **asili nido** e **trasporto disabili,** in considerazione di quanto disposto dagli **articoli 44, 45 e 171** del disegno di legge in esame.

Ai fini della ripartizione delle risorse, la nuova **lettera d-*octies*)** del comma 449 stabilisce:

- che alla **ripartizione** del contributo si provvede con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa **intesa in Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, su **proposta della Commissione tecnica** per i fabbisogni standard:
  - entro il **28 febbraio** 2022 per l'anno **2022**.
  - entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli **anni successivi**;
- che nei **criteri** di riparto occorre tener conto, ove disponibili, dei **costi standard** relativi alla componente **trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica",** approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS);

- che, fino alla definizione dei LEP, con il medesimo decreto di riparto, vengano disciplinati gli **obiettivi di incremento** della percentuale di studenti disabili trasportati **che devono essere conseguiti** con le risorse assegnate, nonché le modalità di **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.

In sostanza, l'articolo in esame assegna ai comuni **risorse aggiuntive** per il potenziamento del servizio di trasporto gratuito per gli studenti disabili, secondo una metodologia del tutto analoga a quella definita lo scorso anno per il finanziamento dei servizi sociali e il potenziamento degli asili nido, che prevede un **percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti** sul territorio, con la definizione di specifici "**obiettivi di servizio**" da raggiungere, accompagnato da **meccanismi di monitoraggio**, volti ad assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento del servizio.

Secondo le informazioni fornite nella **Relazione Tecnica**, considerando che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di 4.138,8 euro per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un **incremento del livello di servizio** rispetto all'anno 2018 (*cfr*. il prospetto riportato nella Relazione) di circa **7.248 utenti nel 2022**, di circa 12.081 utenti nel 2023, 19.325 utenti nel 2024, di 24.162 utenti nel 2026 e di circa **28.994 utenti dal 2027.**

La norma prevede altresì che le **somme** che a seguito del monitoraggio **non risultassero destinate** ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono **recuperate** a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

Articolo 46
(Credito d'imposta Mezzogiorno)

L'**articolo 46** interviene sulla disciplina del **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** applicabile **fino al 31 dicembre 2022**, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione **Molise,** l'applicazione agli investimenti di **un'intensità del credito superiore** rispetto alla situazione attuale.

L'**articolo 46**, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 98[67], della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il **perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** a quanto sarà previsto dalla nuova **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**. La Carta **risulta in via di approvazione** da parte delle Istituzioni europee.

> L'operatività della **Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014-2020** è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2021** con **decisione della Commissione C (2020)661** ***final*** del 5 ottobre 2020 **(SA 58246**).
> Relativamente al **nuovo periodo di programmazione 2022-2027**, è stata adottata la Comunicazione della Commissione 2021/C 153/01 ("Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"). Successivamente alla pubblicazione degli orientamenti, avvenuta in GUCE il 29 aprile 2021, è in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di notificare alla Commissione un'unica carta degli aiuti a finalità che sarà valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. La Commissione esamina, per ciascuno Stato membro, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti, adotta una decisione che la approva. Il **18 ottobre 2021** è stata presentata alla Commissione la **carta degli aiuti italiana per il periodo 2022-2027**, che è in attesa di essere approvata [68].
> Quanto alle **carte regionali al momento approvate dalla Commissione** europea, si rinvia al relativo sito istituzionale.

La modifica operata dall'articolo 46 in esame riguarda le **imprese** con strutture produttive ubicate nella **regione Molise**. La **nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027** ricomprende, infatti, la regione **Molise** tra le **aree in deroga** ai sensi della **lettera *a*)** dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento

---

[67] Il comma 98 è stato oggetto di alcune modifiche: sostituito dall'art. 7-*quater*, comma 1, del D.L. n. 243/2016, è stato poi modificato dall'art. 1, comma 319, lett. a), della legge n. 160/2019 – (legge di bilancio 2020) e dall'art. 1, comma 171, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

[68] Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 ottobre ha approvato un **documento** relativo al "Riparto della popolazione ai fini della individuazione delle aree ammissibili agli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027".

dell'Unione europea[69]. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera *c*) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

> Nel testo attualmente vigente del comma 98 della legge n. 208/2015, che disciplina il credito d'imposta, le zone assistite della regione **Molise** figurano, assieme a quelle della regione Abruzzo, tra quelle **ammissibili** alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, **lettera *c)*,** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, poi modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016.

Secondo le informazioni fornite dalla **Relazione tecnica,** si stima un tasso di crescita del 56% del credito d'imposta conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al **Molise**, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa 6,1 milioni di euro (rispetto agli 11 milioni di euro registrati nel 2020).

Con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 46 in esame, appare opportuno sostituire il richiamo alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final, in quanto destinata a cessare di efficacia il 31 dicembre 2021, con il richiamo alla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027.

• *Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno*

In base all'articolo 1, comma 98, della legge di stabilità 2016 – *nel testo vigente* **-** il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Destinatarie sono dunque le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, **lettera *a)***, TFUE, e nelle zone assistite delle regioni **Molise e Abruzzo**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, **lettera *c)***, TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, poi prorogata, come detto, sino al 31 dicembre 2021.

---

[69] L'art. 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli **aiuti a finalità regionali** sono quelli che riguardano determinate regioni ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui all'art. **107 paragrafo, 3 lettere a) e c).** Ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), possono considerarsi **compatibili** con il mercato interno:
a): **gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso**, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.
c): **gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse**.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (comma 99).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 (comma 100).

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni per le piccole imprese, di 10 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione (comma 101).

Successivamente l'articolo 1, comma 319, della legge di bilancio per il 2020 ha prorogato tale credito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e l'articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

La disciplina specifica del credito di imposta è specificata dai successivi commi da 99 a 107 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Articolo 47
(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

L'**articolo 47** istituisce, al **comma 1**, presso il Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica.
Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'emanazione delle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Come ricorda la relazione illustrativa, la disposizione dà inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che dispone che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottino tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per il turismo e la cultura.
Nel dettaglio, lo stanziamento incardinato sul fondo è destinato a finanziare tutta una serie di interventi tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l'obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.
Ciò armonicamente ai profili dell'accessibilità, della visitabilità e dell'adattabilità e quindi anche sotto il profilo delle predisposizioni utili a facilitare l'accesso e la circolazione delle persone portatrici di disabilità verso e fuori tali strutture, consentendo, ove possibile, alle stesse di potersi spostare in autonomia, ai tini della piena fruizione dei siti e delle attività turistiche.
La possibilità di ottimizzare le predisposizioni per la fruizione turistica da parte delle persone portatrici di disabilità influisce anche sulla capacità nazionale di attrazione sui mercati internazionali quanto al meccanismo domanda/offerta turistica, determinando la necessità di rimanere concorrenziali in un mercato ormai globale, al pari di altre nazioni.
Ulteriormente, tale intervento consente anche di efficientare quella che è l'inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia personale, che è condizionata da fattori che ne ostacolano la piena partecipazione (limitazioni nella mobilità, barriere architettoniche, mancanza di sostegni mirati, etc.).

Il PNRR ricorda, a p. 45, che all'interno del Piano sono previste, tra l'altro, le seguenti misure: nella Missione 1, si rimuovono le barriere architettoniche e sensoriali in musei,

biblioteche e archivi, per promuovere una cultura dell'accessibilità del patrimonio culturale italiano.

Articolo 48
(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

L'**articolo 48** attribuisce **al Fondo per la disabilità e non autosufficienza** la nuova denominazione di "**Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità**", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine **di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità** diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia[70]. Il citato Fondo è pertanto incrementato di **50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026**.

La nuova denominazione del Fondo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata prevista al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa previsti.
Sul punto si ricorda che la NaDef ha preannunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, **un disegno di legge in materia di disabilità** che è stato presentato dal Governo il 2 novembre scorso (A.C. 3347) e del quale la XII Commissione affari sociali della Camera ha avviato l'esame in sede referente[71]. Ai sensi dell'articolo 3 del citato disegno di legge le misure e gli interventi in esso previsti verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza[72] nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

---

[70] Va ricordato che con D.P.C.M. del 13 febbraio 2021 l'incarico sulle disabilità è stato conferito alla Sen. Erika Stefani. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto di cui si avvale il Ministro per la promozione e il coordinamento dell'azione del Governo in materia di disabilità[70]. Nell'ambito dell'Ufficio opera l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico.

[71] Sul disegno di legge citato si rinvia al dossier relativo all'A.C. 3347 "***Delega al Governo in materia di disabilità***"

[72] L'articolo 3 del citatao disegno di legge fa anche riferimento alle risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento nonché alla razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Si rammenta che il **PNRR affronta in modo integrato il nodo dell'assistenza socio-sanitaria territoriale** collegando alcuni investimenti della Missione 5 " Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 "Sanità" Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria". Più nel dettaglio, gli ambiti di intervento (progetti) previsti dall'Investimento 1 "**Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale**" della Componente 2 della Missione 5 sono rivolti a: i) sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; ii) percorsi di autonomia per persone con disabilità; iii) *Housing* temporaneo e stazioni di posta. Agli investimenti si affiancano due importanti previsioni di riforma: **Legge quadro sulla disabilità** e **Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti**. La definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale della componente M5C2 vede il coinvolgimento, in qualità di attuatori, degli enti locali (Comuni singoli od associati in Ambiti territoriali) coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni. La linea di intervento M5C2.1 è espressamente ricondotta alle politiche socio-sanitarie e dispone di 1,45 miliardi di euro.

Infine, gli investimenti della Componente 1 della Missione 6 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. Ulteriore obiettivo è il potenziamento della protezione dai rischi sanitari ambientali e climatici, in modo da rispondere più efficacemente alle esigenze delle comunità in materia di cure e assistenza a livello locale. Agli investimenti si affianca un intervento di riforma finalizzato alla definizione di un nuovo assetto istituzionale e organizzativo, che consenta di conseguire standard uniformi di cura nell'assistenza territoriale e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health"). Gli investimenti della Componente M6C1 valgono 7 miliardi di euro.

L'articolo in esame ha disposto il trasferimento dal 1° gennaio 2022 del **Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità** , nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, "al fine[73] di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità".

Il citato Fondo è pertanto incrementato di **50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026**.

[73] Così la relazione illustrativa

Articolo 49
(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

L'**articolo 49** istituisce il "**Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità**", con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2022**, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle **scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado**.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l'art. 139, co. 1, lett. *c*), del **d.lgs. 112/1998** aveva attribuito alle **province**, in relazione all'**istruzione secondaria superiore**, e ai **comuni**, in relazione agli altri **gradi inferiori di scuola**, i compiti e le funzioni concernenti i **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio**.
Successivamente, l'art. 1, co. 947, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (di cui all'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in esame), nonché quelle relative ai summenzionati **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione** per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio sono attribuite alle **regioni**, **fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni**[74].
A tal fine, lo stesso art. 1, co. 947, aveva autorizzato la spesa di **€ 70 mln** per il **2016**. Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del **MEF** e ripartite con DPCM 30 agosto 2016, che aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.
Per il **2017**, le risorse, pari a **€ 75 mln**, erano state autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) e ripartite con DPCM 28 settembre 2017, che aveva anch'esso fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**. A decorrere dal medesimo anno, le somme sono state allocate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del (ora) **Ministero dell'istruzione**.
Per il **2018**, l'art. 1, co. 70, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) aveva autorizzato la spesa di **€ 75 mln**. Le risorse erano state ripartite con DPCM 21 dicembre 2018, che, come i precedenti, aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.
Ancora in seguito, l'art. 1, co. 561, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato una ulteriore spesa di **€ 25 mln annui** per il periodo **2019-2021** che si è aggiunta ai **€ 75 mln annui** per il medesimo periodo stanziati, per le medesime finalità, dal disegno di

[74] La disposizione era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014.

legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in seconda sezione. Inoltre, il co. 562 ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro (ora) dell'istruzione. Il relativo riparto era stato operato, per il **2019**, con DPCM 1 agosto 2019 e, da ultimo, per il **2020**, con DPCM 20 novembre 2020, che avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.
Nel frattempo, la **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020), con un intervento operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (**cap. 2836**), a decorrere **dal 2022,** per un importo pari a **€ 100 mln annui.**

Da ultimo, per il **2021**, il 17 giugno 2021 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata (mentre il DPCM – se intervenuto – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
In tale sede, la **Conferenza delle regioni e delle province autonome** aveva richiesto, fra l'altro:

- che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con disabilità che frequentano le **scuole di ogni ordine e grado** e non solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;
- che il **riparto** delle risorse fosse reso disponibile in tempi congrui e comunque **prima dell'avvio dell'anno scolastico**, per ovviare al notevole ritardo con cui le stesse risorse sono concretamente erogate.

Nel quadro ricapitolato, il **comma 1**, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria** e della **scuola secondaria di primo e secondo grado**, ai sensi dell'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, istituisce nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento al **bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri**, il (**ulteriore)** "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2022**.
Tali risorse sono appostate sul **cap. 2080** dello stato di previsione del MEF.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il raccordo fra la linea di finanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (cap. 2836) e quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In base al **comma 2**, il Fondo è destinato, annualmente, per **€ 70 mln** agli "**enti territoriali"**, e per **€ 30 mln** ai **comuni**.
Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'art. 114 della Costituzione, per enti territoriali si intendono regioni, province, città metropolitane e comuni.
Considerato che ai comuni è esplicitamente destinata una parte del finanziamento, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento agli "enti territoriali" presente per il riparto dell'altra parte dello stesso finanziamento.

In particolare, al **riparto**, si provvede:

- per la quota parte destinata agli **"enti territoriali"**, con **decreto** del **Ministro** per le **disabilità** e del Ministro per gli **affari regionali** e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'**istruzione**, dell'**economia** e delle finanze e dell'**interno**, previa **intesa** in sede di **Conferenza Unificata**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno;
- per la quota destinata ai **comuni**, con **decreto** del **Ministro** dell'**interno** e del Ministro per le **disabilità**, di concerto con i Ministri dell'**istruzione** e dell'**economia** e delle finanze, previa **intesa** in **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno.

I decreti individuano anche i relativi **criteri di ripartizione**.

la **relazione illustrativa** – ricapitolando dati emergenti dal **Rapporto ISTAT** "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – A.S. 2019/2020", del 9 dicembre 2020[75] – ricorda, anzitutto, che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, che aiutano a costruire nello studente disabile competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, sono circa 57.000, dipendono dagli enti territoriali, e si affiancano agli insegnanti di sostegno e ai collaboratori scolatici, ai quali ultimi è attribuita l'assistenza igienica e di base.
Fa, quindi, presente che la disponibilità di tali figure professionali varia molto sul territorio. A livello nazionale, il rapporto alunno/assistente è pari a 4,6, ma con differenze fra Mezzogiorno (rapporto pari a 5,5) e regioni centrali e settentrionali (rapporto pari a 4,4)[76].
Evidenzia, inoltre, che la domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta. In particolare, a livello nazionale, il 5,7% degli studenti con disabilità non usufruisce del supporto (il 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno e il 4% nelle scuole del Centro).
Fa, infine, presente che l'intervento ora disposto ha la prospettiva del raggiungimento di un rapporto alunno/assistente pari a 4 in ogni ambito territoriale.

[75] Qui le tavole.

[76] Quanto al Mezzogiorno, le punte massime si raggiungono in Campania e Molise dove si supera, rispettivamente, la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente. I livelli migliori, invece, si registrano nella provincia autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente.

Articolo 50
(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

L'**articolo 50**, integrando l'articolo 34, comma 1 del D.L. n.41/2021 (c.d. sostegni)[77] dispone un finanziamento **di 50 milioni di euro** a favore del **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**. Inoltre, con una modifica al comma 2-bis del medesimo articolo, vengono inseriti, **tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo** (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) **le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.**

L'**articolo 34,** del D.L. n.41/2021, **ai commi 1 e 2,** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "**Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**", con una dotazione di **100 milioni di euro per l'anno 2021**, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Viene inoltre specificato che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.
Il comma 2-*bis* definisce gli **ambiti di intervento** a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti dell'istituito "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" (promozione e realizzazione di **infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive**; **inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile**).
Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 4 fa rinvio all'articolo 42 del medesimo decreto .

Va inoltre ricordato che la legge n. 134/2015 *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*, ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. La legge n. 134 ha inoltre previsto l'inserimento, nella fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato di questi disturbi, effettivamente poi avvenuto nell'ambito

[77] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021

del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che, all'art. 60, ha definito i nuovi LEA e, rispetto ai disturbi dello spettro autistico, ha disposto l'aggiornamento almeno triennale delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico del 2012. Il testo del documento di aggiornamento è stato approvato il 10 maggio del 2018 in sede di Conferenza unificata. Nell'ambito di tale Intesa, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a recepire le 'Linee di Indirizzo' tramite l'approvazione di un piano operativo da trasmettere al Ministero della Salute (qui il il monitoraggio, a cura dell'Osservatorio nazionale autismo presso l'Istituto superiore di sanità, del recepimento di dette Linee di Indirizzo e della loro implementazione proprio attraverso tali specifici Piani regionali).
Per quanto riguarda le **risorse dedicate**, con legge di stabilità 2016 (l'art. 1, commi 401-402 della legge 208/2015) è stato istituito, a decorrere dal 2016, presso il Ministero della salute, il **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico**, con una dotazione a regime di 5 milioni di euro, indirizzati alla realizzazione di una serie di obiettivi, tra cui:
- l'individuazione di centri di riferimento, nell'ambito delle reti sanitarie regionali, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria;
- la realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;
- la formazione di operatori specializzati, con la costituzione di specifiche *équipe* territoriali dedicate;
- il sostegno alle famiglie;
- il funzionamento di strutture semiresidenziali dedicate;
- il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;
- la condivisione di buone pratiche terapeutiche ed educative.
I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione agli obiettivi della legge 134 - inizialmente priva di qualsiasi finanziamento dedicato -, sono stati definiti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2016, che, all'art. 2 ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di redigere le Linee Guida sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali (le linee guida risultano in fase di elaborazione, mentre sono state pubblicate, nel febbraio 2021, le Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico).
Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455) ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Inoltre, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, per il 2020 le risorse del Fondo sono state ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro dall'articolo 31-*ter* del DL. 104/2020 (cd. Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020).
In ultimo, la **legge di bilancio 2021** (art. 1, commi 454-456, della legge n. 178 del 2020), intervenendo sulla legge di stabilità 2016, ha disposto per il il **2021 un incremento della dotazione del Fondo pari a 50 milioni di euro**. La medesima legge di bilancio 2021, al

comma 402, ha disposto che venga emanato un **nuovo decreto regolamentare recante i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo**[78].

[78] Il regolamento, da adottarsi entro aprile 2021, ma che non risulta ancora emanato, dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;
c) una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'istituto superiore sanità.

Articolo 51
(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

L'**articolo 51** prevede, al **comma 1**, che per gli anni **2022, 2023 e 2024** gli **utili delle Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini **IRAP**, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**. Il **comma 2** disciplina la rendicontazione e certificazione dei **costi** effettivamente sostenuti, mentre il **comma 3** condiziona l'efficacia della misura all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il **comma 4** estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al **fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico**. Il **comma 5** estende **all'anno 2022** la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (*Sport bonus*).

In particolare, il **comma 1** prevede che, in via sperimentale per gli anni **2022, 2023 e 2024**, per le **Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), gli **utili** derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale (**IRAP**), a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**.
La misura è finalizzata a favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega n. 86 del 2019 (si veda per un'illustrazione il relativo tema di documentazione curato dalla Camera dei deputati).

Nella relazione illustrativa il Governo sottolinea ulteriormente che la misura intende far sì che una quota pari ad almeno il 20% degli utili delle Federazioni Sportive Nazionali sia destinata allo sviluppo dell'attività istituzionale (intendendo l'attività resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo).
L'obiettivo è quindi: (i) potenziare le infrastrutture per lo sport, favorire le attività sportive ad ogni livello attraverso misure di sostegno indirette necessarie per una progressiva implementazione e riqualificazione delle strutture e garantire un

incremento dell'offerta sportiva; (ii) consolidare la funzione educativa dello Sport favorendo l'accesso all'attività sportiva già nei primi anni di età; (iii) sostenere la funzione solidaristica dello Sport.

Il **comma 2** stabilisce che i **costi** effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono **rendicontati** dalle Federazioni Sportive Nazionali e **certificati** dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, **entro il terzo anno successivo** a quello di riferimento.

Il **comma 3** condiziona l'efficacia della misura di cui al comma 1 all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Si rammenta che il TFUE prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").
L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli **aiuti di Stato** da parte dei paesi membri come segue:
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. **Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti**. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la

Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il **comma 4 estende al 2023** l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al **fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico** di cui all'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

Si rammenta che l'articolo 1, **comma 34,** della legge di bilancio 2021 introduce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo**, avente una dotazione di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
La suddetta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta prima di 22,8 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, e, successivamente, di 27,2 milioni per l'anno 2021 dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021.

Il **comma 5** estende **all'anno 2022** la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (*Sport bonus*) di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), limitatamente a favore dei **soggetti titolari di reddito d'impresa**, nel limite complessivo di **13,2 milioni di euro** e secondo le modalità di cui al comma 623 (utilizzo mediante il meccanismo di **compensazione** di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997) del medesimo articolo.

La disciplina vigente sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da **621 a 626,** della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), come modificati dall'articolo 1, commi da 177 a 180, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il credito di imposta è pari al **65% delle erogazioni effettuate nel 2020**, è fruibile in **tre quote annuali di pari importo** e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto **in concessione** o **in altro tipo** di **affidamento**. Per usufruire dell'agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere **pubbliche** (commi 621 e 625).

Quanto all'aspetto **soggettivo**, possono accedere al credito d'imposta due categorie: **persone fisiche** ed **enti non commerciali**; **soggetti titolari di reddito d'impresa**. Mentre per la prima categoria il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (comma 622).
In merito all'ambito soggettivo, il D.P.C.M. 30 aprile 2019, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della **compensazione** di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP.

Il comma in esame precisa che, ai **fini attuativi**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

Si rammenta che il citato D.P.C.M. ha, tra l'altro, previsto anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

TITOLO V - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
CAPO I - AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Articoli da 52 a 65
(Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale)

Gli **articoli da 52 a 65** operano **un complesso di modifiche della disciplina**[79] **sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale** - trattamenti concernenti alcuni periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per alcune categorie di datori di lavoro -. L'**articolo 52** estende l'ambito di applicazione **sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse** e riduce (ai fini della possibilità di accesso) il **requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni**. L'**articolo 53** specifica che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, **le soglie relative al numero di dipendenti** del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. L'**articolo 54** prevede **l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento** ordinario o straordinario di integrazione salariale - limite che, nella disciplina finora vigente, è articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento -; la novella stabilisce l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente. L'**articolo 55** modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale -, **in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025**. L'**articolo 56** introduce **alcuni obblighi di comunicazione**, a carico del datore di lavoro, **per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS,** del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L'**articolo 57** - oltre a porre una norma abrogativa in coordinamento con il successivo **articolo 65** - opera **una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa** dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'**articolo 60** modifica la disciplina **dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale** ed i relativi obblighi contributivi (in merito a questi ultimi, il successivo **articolo 63** reca una novella di coordinamento); il nuovo ambito, a regime, corrisponde a quello dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, fatto salvo, per il trattamento straordinario, il requisito dimensionale già previsto e fatta salva la conferma dell'istituto (del trattamento straordinario) per alcune specifiche

[79] Di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

categorie, le quali già rientrano nell'ambito a prescindere dal numero di dipendenti. L'**articolo 61** modifica la disciplina **delle causali** che possono sottostare alla concessione del **trattamento straordinario di integrazione salariale**; le novelle concernono la causale di riorganizzazione aziendale (ai fini di un ampliamento della relativa nozione) e quella di contratto di solidarietà (ai fini di un elevamento dei limiti massimi di riduzione dell'orario di lavoro), mentre non viene modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per la quale resta quindi ferma l'esclusione del trattamento per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. L'**articolo 62** introduce un'ipotesi di concessione di **ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale** - nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti. L'**articolo 65** prevede **un obbligo di formazione o riqualificazione** a carico dei lavoratori che fruiscono dei **trattamenti straordinari di integrazione salariale**; tale disciplina viene introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente (oggetto di abrogazione esplicita), relativa all'obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego.
Gli **articoli 58, 59 e 64 sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.**

Ambito dei lavoratori dipendenti per i quali possono trovare applicazione i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (articolo 52)

L'**articolo 52** modifica l'ambito dei lavoratori dipendenti che possono essere destinatari dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.
La disciplina finora vigente[80] esclude - nell'ambito dei lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro per i quali trovino applicazione uno o entrambi gli istituti suddetti[81] - i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia diversa dall'apprendistato professionalizzante[82] e pone la condizione che i lavoratori posseggano, presso l'unità produttiva per la quale sia richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni (alla data di presentazione della domanda di trattamento); quest'ultima condizione non si applica per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili[83].

---

[80] Cfr. gli articoli 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[81] Per l'ambito dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale e per l'ambito di quelli rientranti nell'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la parte della presente scheda relativa all'**articolo 60**.

[82] Nella normativa finora vigente, i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante rientrano esclusivamente nell'ambito di una delle due tipologie (ordinaria o straordinaria) di trattamento di integrazione, secondo le varie ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 148 (comma ora oggetto di abrogazione da parte della **presente novella**).

[83] Resta altresì fermo - ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 148 del 2015 - che, a fini del requisito in esame, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passi alle dipendenze

La novella - con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022[84] - estende l'ambito di applicazione ai lavoratori a domicilio e alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il suddetto requisito di anzianità a trenta giorni (ferma restando l'esenzione per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili).
La novella specifica altresì che, per le tipologie di apprendistato oggetto dell'estensione in esame ("apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e "apprendistato di alta formazione e di ricerca")[85], la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province autonome) - fermo restando[86] che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato medesimo è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite -.

Computo dei dipendenti (articolo 53)

L'**articolo 53** specifica che, nell'ambito della disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, ai fini dell'applicazione delle norme facenti riferimento a soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro, devono ritenersi compresi nel calcolo tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (a prescindere dalla circostanza che il luogo di svolgimento della prestazione sia all'interno o all'esterno delle sedi proprie del datore di lavoro). Tale specificazione è conforme a quanto già seguito in via interpretativa per il computo ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale[87].
Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di collocare la presente novella nel titolo IV - recante le "disposizioni transitorie e finali" - del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, anziché nel titolo I, il quale concerne esclusivamente i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto dell'intero periodo durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell'attività appaltata.

84 Si ricorda che il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti causali: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazione temporanea di mercato. Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la parte di scheda relativa all'**articolo 61**.

85 Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

86 Cfr. il comma 4 dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

87 Riguardo a tale ambito, cfr., come detto, la parte della presente scheda relativa all'**articolo 60**.

Misura dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (articolo 54)

L'**articolo 54** - con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, limite che, nella disciplina finora vigente, è articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento. La novella prevede l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente, pari **nel 2021** a 1.199,72 in termini lordi ed a 1.129,66 al netto della contribuzione previdenziale[88]; resta fermo che l'importo viene annualmente incrementato in misura pari al 100 per cento dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'**articolo 54**, inoltre, conferma che, per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti ordinari o straordinari in oggetto, il riconoscimento dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare comprende anche gli aumenti transitori della misura di quest'ultimo beneficio, disposti dall'articolo 5 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.

Contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro (articolo 55)

L'**articolo 55** modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[89]-, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025.
Si ricorda che, nella normativa finora vigente, tale contributo è pari al:

- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

La novella di cui al **presente articolo** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione

[88] Riguardo all'altro limite **per il 2021** e all'importo della soglia retributiva di riferimento (sempre **per il 2021**), cfr. la circolare dell'INPS n. 7 del 21 gennaio 2021.
Riguardo ai criteri di calcolo - nell'ambito del suddetto limite - del trattamento (ordinario o straordinario) di integrazione salariale, cfr. l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015 (articolo oggetto di novella parziale da parte del presente **articolo 54**).

[89] Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo di fruizione, una riduzione, rispettivamente, a 6 e 9 punti delle prime due percentuali suddette.

La novella, inoltre, specifica (al **comma 1, lettera *a)***) che l'esonero dal contributo addizionale in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici - esonero previsto da una norma transitoria - non si applica per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. *Si valuti di chiarire gli effetti - in particolare con riferimento all'anno 2021 - della novella, considerato che la norma transitoria era posta nell'ambito di specifici limiti di spesa, stabiliti per i soli anni 2019 e 2020.* Si ricorda che il beneficio era riconosciuto qualora le imprese suddette avessero un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese avessero stipulato contratti di solidarietà che prevedessero, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi.

Obblighi del datore di lavoro in caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (articolo 56)

L'**articolo 56** introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. La novella richiede, a pena di decadenza, che il datore invii all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore inadempiente. *Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento ad un'ipotesi di saldo distinta da quella generale del pagamento.*
Si ricorda che il pagamento diretto può essere ammesso[90] (in luogo del pagamento tramite il datore, con rimborso o conguaglio da parte dell'INPS) nelle seguenti ipotesi: per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa e su espressa richiesta di quest'ultima; per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento, il pagamento diretto (sempre da parte dell'INPS), in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa impresa.

[90] Ivi compreso il pagamento del connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 57)

L'**articolo 57** opera, in primo luogo, una revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa (diversa da quella svolta presso il datore che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi).
La novella limita ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi ed al lavoro autonomo il principio vigente che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Per i casi di rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a sei mesi, la novella prevede che il trattamento sia sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Da questa distinzione discende che solo per le prime due fattispecie suddette restano riconosciuti sia il cumulo tra il reddito da lavoro e il trattamento (relativo alle giornate non oggetto di prestazione lavorativa) sia, almeno in base all'interpretazione fin qui seguita dalla giurisprudenza e dall'INPS, l'eventuale quota di trattamento, per il caso in cui il reddito della giornata di lavoro risulti inferiore a quello che spetterebbe in base al trattamento medesimo[91]. *Si valuti l'opportunità di definire in termini espliciti quest'ultimo profilo. Si valuti inoltre di chiarire in quale delle fattispecie summenzionate rientri il caso di rapporto di lavoro esattamente pari a sei mesi* (la **relazione illustrativa** include tale ipotesi nella prima fattispecie, facendo riferimento ad una durata pari o superiore a sei mesi[92]).
La novella, inoltre, reca un'abrogazione, in coordinamento con la novella di cui al successivo **articolo 65** (cfr. la relativa parte di scheda).

Esame congiunto della situazione aziendale propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 58)

L'**articolo 58** specifica che l'esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, può svolgersi anche in via telematica.
Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

---

[91] Riguardo a tale aspetto e ad altre ipotesi particolari, cfr. la circolare dell'INPS n. 107 del 5 agosto 2010, la quale esplicita anche l'incompatibilità di ogni rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con i trattamenti in oggetto.

[92] Cfr. la **relazione illustrativa**, reperibile nell'**A.S. n. 2448**.

Competenza all'adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 59)

La novella di cui all'**articolo 59** attribuisce in termini generali all'INPS la competenza all'adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sopprimendo il riferimento specifico alla sede dell'INPS territorialmente competente[93].

Ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale (articolo 60)

L'**articolo 60** modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale (ed i relativi obblighi contributivi) - oltre ad operare alcune novelle soppressive in coordinamento con la novella di cui al precedente **articolo 53** (relativa al computo dei dipendenti) -[94]; in relazione alle modifiche di cui al presente **articolo 60**, il successivo **articolo 63** reca una novella di coordinamento al fine di far salva

[93] In merito all'applicazione della suddetta norma finora vigente, cfr. i criteri definiti dalla circolare dell'INPS n. 7 del 20 gennaio 2016.

[94] Riguardo all'ambito individuato dalla disciplina finora vigente, si ricorda che l'articolo 20 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, che il suddetto istituto possa trovare applicazione per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che siano:
a) imprese industriali (comprese quelle edili e affini);
b) imprese artigiane che procedano alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, le quali abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, qualora quest'ultima riduzione abbia comportato per la suddetta azienda appaltante il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli o loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
Il medesimo articolo 20 prevede inoltre che possano rientrare nell'ambito di applicazione in esame le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti e che siano:
a) imprese esercenti attività commerciali (comprese quelle della logistica);
b) agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici).
Sempre in base all'articolo 20, possono rientrare nell'ambito di applicazione in esame, a prescindere dal numero dei dipendenti:
a) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;
b) i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (cfr., in merito, anche *infra*).
L'applicazione al settore dell'editoria del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinato dall'articolo 25-*bis* dello stesso D.Lgs. n. 148, articolo che non è modificato **dalle novelle in esame** (cfr., in merito, anche *infra*).

l'applicazione della contribuzione - in favore dell'INPS ed inerente al trattamento straordinario di integrazione salariale - per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto[95].
Le modifiche di cui all'**articolo 60** in esame concernono i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
In base a tali modifiche:

- si estende - **capoverso 3-*bis*** della **lettera *c)*** del presente **articolo 60, comma 1** - l'ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito dell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale[96] e a quelli iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS[97], ferma restando (per l'accesso al trattamento straordinario) la condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Si conferma l'esclusione di quest'ultima condizione per alcune categorie di datori (ora menzionate nel **capoverso 3-*ter*** della citata **lettera *c)***); in quest'ultimo ambito, inoltre, per la categoria dei partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali)[98] si sopprime il limite di spesa specifico[99] per l'applicazione del trattamento straordinario medesimo;

---

[95] Cfr., in merito, la parte finale della presente scheda relativa all'**articolo 60**.

[96] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, quest'ultimo ambito comprende (con l'applicazione, naturalmente, anche dei relativi obblighi contributivi):
a) le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua o gas;
b) le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, relativo al "riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi";
c) le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitino attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, limitatamente ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) le imprese addette all'armamento ferroviario;
l) le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

[97] Riguardo al FIS, cfr., in particolare, la scheda relativa ai successivi **articoli 68 e 75**.

[98] Ai fini dell'applicazione dell'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, resta fermo che i partiti e movimenti politici debbano essere iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[99] Limite pari a 11,25 milioni di euro annui.

- si escludono, sempre in base alla formulazione del **capoverso 3-*bis*** della **lettera *c)*,** dall'ambito di applicazione del trattamento straordinario le categorie che rientrino nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS), come ridisciplinati dalle novelle di cui ai successivi **articoli 66 e 67 e da 69 a 71**. L'esclusione opera a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente, come richiesto dalle suddette novelle; in caso contrario, i datori di lavoro confluiscono, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero (come specifica la novella di cui al successivo **articolo 73**) dal 1° luglio 2023 nell'ipotesi di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 (nel caso di confluenza nel FIS, dunque, si ricadrebbe nella fattispecie di cui al punto precedente)[100].

Si valuti l'opportunità di chiarire se, in base alla suddetta revisione dell'ambito, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, *non viga più la disciplina sull'applicazione al settore dell'editoria del trattamento straordinario di integrazione salariale,* di cui all'articolo 25-*bis* del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Riguardo ai giornalisti lavoratori dipendenti, cfr., in ogni caso, anche l'**articolo 29, comma 6,** del presente **disegno di legge**.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale trovi applicazione, in presenza dei suddetti presupposti dimensionali, anche per gli ambiti agricolo e della pesca interessati, come prestazione ordinaria di integrazione salariale, dal trattamento (cosiddetto CISOA) di cui all'articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, come modificato dall'**articolo 74** del presente **disegno di legge** (cfr. la relativa scheda di lettura).

Riguardo alla contribuzione per l'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, si ricorda che essa è pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente, di cui 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,30 punti a carico del lavoratore - ai sensi dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, articolo, come detto, oggetto della novella di coordinamento di cui all'**articolo 63** -; inoltre, il **comma 2** dell'**articolo 75**, con riferimento alle retribuzioni di competenza dell'anno 2022, riduce di 0,63 punti la suddetta aliquota nel caso di datori di lavoro - con un numero medio di dipendenti superiore a quindici - iscritti (per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale) al Fondo di integrazione salariale (FIS)[101].

*Si valuti l'opportunità di chiarire, nella novella di cui all'**articolo 63**, il riferimento alla media occupazionale dell'ultimo semestre precedente la domanda,* considerato che le aliquote in oggetto dovrebbero trovare applicazione a prescindere da una richiesta di intervento di integrazione salariale.

Riguardo al contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione al trattamento -, cfr. la parte di scheda relativa al precedente **articolo 55**.

[100] In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo di solidarietà viene iscritto al FIS ai fini suddetti (cfr. le novelle di cui agli **articoli 68 e 75**).

[101] Riguardo al FIS, cfr. in particolare, come detto, la scheda relativa ai successivi **articoli 68 e 75**.

Causali di intervento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (articolo 61)

L'**articolo 61** modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le novelle concernono la causale di riorganizzazione aziendale e quella di contratto di solidarietà, mentre non viene modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per la quale resta quindi ferma l'esclusione del trattamento per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.
In base alle novelle:

- riguardo alla causale di riorganizzazione aziendale, si specifica che essa può riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e che la condizione già vigente della finalità (da parte del programma di riorganizzazione) del "consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro" può concretarsi anche mediante la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze;
- riguardo alla causale costituita dalla stipulazione di un contratto di solidarietà, si consente che tali contratti (se stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022) prevedano una riduzione media oraria fino all'80 per cento (fino al 60 per cento, invece, nella disciplina finora vigente) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento (fino al 70 per cento nella disciplina finora vigente) nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà. La restante parte della novella di cui al **comma 1, lettera *d)*,** costituisce una conferma della disciplina già vigente relativa alla suddetta causale.

Durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 62)

L'**articolo 62** introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle suddette causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti (la deroga concerne anche i limiti di durata complessiva, inerenti anche al cumulo di trattamento ordinario e di trattamento straordinario di integrazione salariale[102]).
In particolare, la novella prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti possa essere concesso un ulteriore

[102] Al riguardo, cfr. *infra*.

intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di dodici mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili).
Si valuti l'opportunità di chiarire se il requisito relativo al numero di dipendenti sia computato anche in tal caso con riferimento alla media nel semestre precedente la data di presentazione della prima domanda di trattamento (cfr., al riguardo, la parte di scheda relativa al precedente **articolo 60**).
Ai fini del riconoscimento dei suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento, in sede di procedura di consultazione sindacale[103] sono definite (con accordo sindacale) le azioni intese alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale (anche mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[104]). La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
Le suddette azioni (definite dall'accordo sindacale) possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro.
I lavoratori interessati dai suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento accedono al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), il quale prevede un sistema di presa in carico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione dei servizi per il lavoro alla formazione[105].
A tal fine, i nominativi dei lavoratori interessati dai suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento sono comunicati all'ANPAL, che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Si ricorda che, nella disciplina generale, i trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno una durata massima[106]: di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; di 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.
Sempre in base alla disciplina generale, il trattamento ordinario[107] e/o quello straordinario

[103] Procedura di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
[104] Fondi di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi **articoli 79 e 80**.
[105] Cfr. l'articolo 1, comma 324, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[106] Ai sensi dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. I limiti massimi in oggetto si riferiscono alle singole unità produttive interessate dal trattamento.
[107] Si ricorda che i limiti di durata propri del trattamento ordinario sono disciplinati dall'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Tale trattamento (fatte salve alcune norme specifiche o di chiusura poste nel medesimo articolo 12) può essere corrisposto fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

di integrazione salariale non possono superare complessivamente[108] la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - esclusivamente a tal fine, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente - ovvero di 30 mesi per alcune imprese[109].

Si ricorda che, con riferimento alla fattispecie degli ulteriori dodici mesi di trattamento di cui alla presente novella, specifiche norme in materia di incentivi e di apprendistato professionalizzante sono poste dai successivi **articoli 81 e 82** (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
La novella di cui al presente **articolo 62**, inoltre, reca una limitazione, facendo riferimento, per l'anno 2022, alla sola causale del contratto di solidarietà, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dalla normativa transitoria e specifica di cui all'articolo 22-*bis* del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, come da ultimo integrato dal precedente **articolo 31, comma 8**, *nel quale tuttavia non sussiste tale limitazione* (cfr. la relativa scheda di lettura); *si valuti l'opportunità di un coordinamento tra quest'ultimo* ***comma*** *e il presente* ***articolo 62****.*

Aliquote contributive per l'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 63)

Si rinvia alla parte di scheda relativa al precedente **articolo 60**.

Esame congiunto della situazione aziendale propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 64)

L'**articolo 64** specifica che l'esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica.
Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro[110] - concernente le cause di sospensione o di

[108] Anche per tali limiti - che sono posti dall'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 148 - occorre far riferimento alla singola unità produttiva.
[109] Tale limite più elevato (di cui al comma 2 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 148) concerne: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.
[110] Comunicazione che il datore può effettuare direttamente o tramite l'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.

riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Obblighi di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (articolo 65)

L'**articolo 65** prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale; tale disciplina viene introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente[111] (oggetto di abrogazione esplicita), relativa all'obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego[112].
La nuova disciplina concerne esclusivamente i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (a prescindere dall'entità della riduzione dell'orario di lavoro), a differenza di quella oggetto di abrogazione, riguardante (in caso di riduzione di orario superiore alla suddetta soglia) anche i lavoratori fruitori di trattamento equivalente a carico di fondi di solidarietà bilaterali o del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS[113]. *Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.*
In base alla nuova disciplina, i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno l'obbligo di partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze e in relazione alla domanda di lavoro espressa dal territorio); tali iniziative sono adottate anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[114] e possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro. Le modalità di attuazione delle iniziative sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La mancata partecipazione alle suddette iniziative comporta, in assenza di giustificazione, l'irrogazione di sanzioni, secondo i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i valori minimo e massimo della sanzione sono individuati direttamente dalla novella e sono pari, rispettivamente, alla decurtazione di una mensilità del trattamento di integrazione salariale e alla decadenza dal trattamento.

---

[111] Di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
[112] Riguardo in generale all'istituto del patto di servizio personalizzato, cfr. l'articolo 20 del citato D.Lgs. n. 150 del 2015.
[113] Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi **articoli da 66 a 71 e 75**.
[114] Fondi disciplinati, come detto, dall'articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi **articoli 79 e 80**.

Articoli 58, 59 e 64 - stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato

L'**articolo 58 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato -** specifica che l'esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, può svolgersi anche in via telematica.
Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
L'**articolo 59 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato -** attribuisce in termini generali all'INPS la competenza all'adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sopprimendo il riferimento specifico alla sede dell'INPS territorialmente competente[115].
L'**articolo 64 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato -** specifica che l'esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica.
Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro[116] - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

[115] In merito all'applicazione della suddetta norma vigente, cfr. i criteri definiti dalla circolare dell'INPS n. 7 del 20 gennaio 2016.
[116] Comunicazione che il datore può effettuare direttamente o tramite l'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.

Articoli da 66 a 71 e 75
(Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell'INPS)

Gli **articoli da 66 a 71 e 75** operano **un complesso di modifiche della disciplina**[117] **dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS)** dell'INPS. Gli **articoli 66, 67, 69 e 70 ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà** - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - **sia la tipologia delle relative prestazioni**, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. **In mancanza** di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza **confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero** (come specifica la novella di cui al successivo **articolo 73**) **dal 1° luglio 2023** nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, **nel suddetto FIS - nel quale sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo -**; gli **assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS** (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale, dalla novella di cui all'**articolo 68**; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente **articolo 60**, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto **articolo 68** e l'**articolo 75, comma 1,** ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla novella di cui al **comma 5** dell'**articolo 69**, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche **l'assegno per il nucleo familiare** (a carico dell'INPS). L'**articolo 71** specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e tipologia delle relative tutele (articoli 66, 67, 69 e 70)

Gli **articoli 66, 67, 69 e 70** ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali sia la tipologia delle relative prestazioni.

[117] Di cui al titolo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

Si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro (che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale[118] e che i medesimi fondi assicurino le tutele - assegni di integrazione salariale - corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti[119]. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo **articolo 73**) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico di quest'ultimo (e la relativa contribuzione) sono ridefiniti, in termini specifici e diversi rispetto alle tutele ordinarie di integrazione salariale, dalla novella di cui all'**articolo 68** (cfr. la relativa parte di scheda); si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente **articolo 60**, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista[120].
Più in particolare, riguardo ai datori che non rientrino in alcun fondo di solidarietà bilaterale (e che non rientrino nell'ambito suddetto del trattamento ordinario di integrazione salariale), l'**articolo 66** prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione, presso l'INPS, di fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della tutela summenzionata (ordinaria e straordinaria) di integrazione salariale, nonché, eventualmente, delle altre possibili tutele già previste per i fondi in oggetto[121]; in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo viene iscritto al FIS (cfr. la novella di cui all'**articolo 68**). Resta fermo che ogni nuovo fondo viene istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'accordo o contratto collettivo[122].
Per i fondi di solidarietà bilaterali già esistenti, come detto, si stabilisce l'adeguamento alle nuove norme entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - ai sensi della novella di cui al successivo **articolo 73** - nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021. Le nuove norme in oggetto concernono sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS (**articolo 66**) sia i due cosiddetti alternativi[123] (**articolo 67**) sia i due (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di

[118] Cfr., al riguardo, la scheda di lettura relativa al precedente **articolo 60**, anche in nota.
[119] Al riguardo, cfr. *infra*.
[120] Cfr. la scheda di lettura dell'**articolo 60**.
[121] Riguardo a tali tutele eventuali, cfr. l'articolo 26, comma 9, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
[122] Ai sensi del comma 2 del citato articolo 26 del D.Lgs. n. 148 del 2015.
[123] Questi ultimi (non istituiti presso l'INPS) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

Bolzano (**articolo 70**)[124]. Riguardo ai fondi istituiti presso l'INPS e a quelli istituiti presso le province autonome, le novelle specificano che, nella suddetta ipotesi alternativa di confluenza nel FIS a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero, come detto, dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, vengono trasferiti nel medesimo FIS anche i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro. Questa disposizione sul trasferimento dei contributi non è presente nella novella relativa ai due fondi alternativi; *si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il trasferimento dei contributi riguardi anche quelli eventualmente non inerenti a prestazioni ordinarie di integrazione salariale* (per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro) *nonché i contributi a carico del dipendente*.
Per i fondi bilaterali già istituiti presso l'INPS e per i due fondi alternativi, l'adeguamento in oggetto avviene secondo la medesima procedura relativa agli eventuali fondi nuovi[125]; per i due fondi istituiti presso le province autonome, il relativo provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della provincia autonoma.
Come detto, i vari fondi in oggetto devono assicurare (cfr. la novella di cui all'**articolo 69, comma 1**) le tutele di integrazione salariale corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con riferimento alle medesime causali[126] e soglie dimensionali[127] e per il medesimo importo[128], nonché per una durata non inferiore a quella prevista dalle varie norme relative ai suddetti due istituti; in ogni caso, la durata dei trattamenti non può superare quella massima di cui all'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015[129]. *Si valuti l'opportunità di chiarire se per i fondi in oggetto possa trovare applicazione* - nel rispetto del limite suddetto di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148 - *la fattispecie di ulteriori possibili dodici mesi di prestazione, introdotta dalla novella di cui al precedente* ***articolo 62***.
Inoltre, in base alla novella di cui all'**articolo 69, comma 5**, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi in oggetto, ovvero dal FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il

[124] I suddetti **articoli 66, 67 e 70** operano una novella parziale, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Riguardo alla contribuzione dei fondi in esame istituiti (o da istituire) presso l'INPS, cfr. l'articolo 33 dello stesso D.Lgs. n. 148, articolo oggetto di una novella di coordinamento da parte dell'**articolo 69, comma 3**. Si ricorda qui che, in base a tale articolo 33, la contribuzione è in ogni caso ripartita tra datore di lavoro e dipendente nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, fatta salva una contribuzione addizionale a carico del datore in caso di ricorso alla prestazione di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
[125] Riguardo ad essa, cfr. *supra*.
[126] Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 52**, **in nota**. Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa all'**articolo 61**.
[127] Riguardo alle soglie dimensionali (concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale), cfr. la scheda relativa all'**articolo 60**.
[128] Riguardo all'importo, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 54**.
[129] Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 62**.

nucleo familiare (a carico dell'INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest'ultimo. Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'assegno per il nucleo familiare non è riconosciuto per gli assegni dei fondi in oggetto (ad esclusione degli assegni di integrazione salariale riconosciuti in base a norme transitorie, relative alla sospensione o riduzione di orario di lavoro con causale COVID-19).
Il medesimo **articolo 69** reca alcune novelle di coordinamento nonché, al **comma 4**, una novella relativa al comitato amministratore dei fondi in oggetto istituiti (o da istituire) presso l'INPS. La novella specifica che, nel caso del FIS, i membri del comitato rappresentativi delle parti sociali sono designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (mentre la restante parte della novella conferma le disposizioni vigenti).

Modifiche della disciplina del FIS (articoli 68 e 75)

L'**articolo 68** opera una revisione delle prestazioni e della contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In base alla nuova disciplina, il FIS garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale (per i casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2022) con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele omologhe; tali assegni vengono riconosciuti con riferimento alle medesime causali previste per il trattamento ordinario di integrazione salariale[130]; si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente **articolo 60**, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista[131].
In base alla novella di cui al presente **articolo 68**, gli assegni ordinari a carico del FIS (per un importo identico a quello previsto per il trattamento ordinario di integrazione salariale[132]) sono riconosciuti per le seguenti durate:

- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, le prestazioni a carico del FIS equivalenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sono riconosciute - per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile - per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti (con esclusione della prestazione ordinaria per il caso di intemperie stagionali e con

[130] Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 52**, **in nota**.
[131] Cfr. la scheda di lettura dell'**articolo 60**.
[132] Riguardo all'importo, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 54**.

esclusione della prestazione straordinaria per la causale di contratto di solidarietà)[133].
A decorrere dal 1° gennaio 2022, in base alla novella di cui all'**articolo 68, comma 1, lettera *e)***, l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata allo 0,50 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente[134]) nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori che occupino mediamente più di cinque dipendenti; tuttavia: con riferimento alle retribuzioni di competenza dell'anno 2022, le suddette aliquote sono ridotte di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque, di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici, di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici, di 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta (**articolo 75, comma 1**); a decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai datori di lavoro con un numero medio di dipendenti fino a cinque che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l'aliquota in esame viene ridotta in misura pari al 40 per cento (**articolo 68, comma 1, lettera *f)***). *Si valuti l'opportunità di chiarire i riferimenti alla media occupazionale dell'ultimo semestre precedente la domanda, posti dalle varie norme in esame sulla contribuzione,* considerato che le aliquote in oggetto dovrebbero trovare applicazione a prescindere da una richiesta di intervento di integrazione salariale.
Resta ferma (ai sensi della **lettera *e)*** citata dell'**articolo 68, comma 1**) la già vigente contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per il caso di utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale a carico del FIS, contribuzione pari al 4 per cento della retribuzione persa.
Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'aliquota di finanziamento del FIS (a parte la contribuzione addizionale suddetta) è pari allo 0,65 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per gli altri datori iscritti.
Le altre novelle di cui all'**articolo 68** costituiscono interventi di coordinamento; tra di essi, si segnala la soppressione - da parte della novella di cui al **comma 1, lettera *d)***, e con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - della norma secondo cui le prestazioni a carico del FIS sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

[133] Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa all'**articolo 61**. Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 62**.
[134] Cfr. il comma 1 del citato articolo 33 del D.Lgs. n. 148.

Inoltre, come già ricordato[135]: la novella di cui al **comma 4** dell'**articolo 69** opera una modifica della norma sulla composizione del comitato amministratore del FIS; la novella di cui al **comma 5** del medesimo **articolo 69** estende ai periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà summenzionati, ovvero dal FIS, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest'ultimo.
Il **comma 2** del suddetto **articolo 75** prevede, con riferimento ai datori iscritti - per l'assegno ordinario di integrazione salariale - al FIS ed aventi un numero medio di dipendenti superiore a quindici, una riduzione transitoria della contribuzione relativa invece all'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale; si rinvia alla scheda del precedente **articolo 60**.
Riguardo ad un temporaneo apporto finanziario in favore del FIS, a carico dello Stato, che viene stabilito in relazione alle suddette riduzioni contributive temporanee (previste dall'**articolo 75, comma 1**) e agli effetti della crisi economico-sanitaria[136], cfr. la scheda relativa al successivo **articolo 86, comma 1**.

Disposizione sul documento unico di regolarità contributiva (articolo 71)

L'**articolo 71** specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La novella in esame non fa menzione del FIS, in quanto l'adempimento della relativa contribuzione è già compreso nell'ambito della suddetta condizione.

[135] Cfr. *supra*, nella parte di scheda relativa all'**articolo 69**.
[136] Cfr. la **relazione tecnica** concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'**A.S. n. 2448**.

Articolo 72
(Contratto di espansione)

L'**articolo 72** prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta

La disposizione modifica l'art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che istituisce il contratto di espansione (su cui, in generale, *v. infra*) prevedendo:

- **al comma 1, l'estensione del periodo di sperimentazione del contratto di espansione**, attualmente previsto per gli anni 2019, 2020 e 2021, **agli anni 2022 e 2023**. Tale estensione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1-ter (*cfr. infra*), **riguarda le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative** (**comma 1, lett. a), della disposizione in esame**);
- **al comma 1-ter**, introdotto dalla disposizione in esame, la possibilità, **per gli anni 2022 e 2023, di accedere al contratto di espansione per i lavoratori dipendenti da imprese con organico non inferiore a cinquanta unità lavorative** (per il solo anno 2021 l'organico minimo è stato di 100 unità), anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi (**comma 1, lett. b) della disposizione in esame**);

  La Relazione tecnica quantifica i maggiori oneri della disposizione nella tabella seguente:

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative
(+ effetti *positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*
(importi in milioni di euro)

Anno.	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2022	41.000	-84,6	-70,0	-154,6
2023	41.000	-255,1	-213,9	-469,0
2024	41.000	-171,8	-145,3	-317,1
2025		0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0

- **al comma 5-bis, in relazione ai benefici dei contratti di espansione derivanti dagli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 tra lavoratori e datori di lavoro, la determinazione di un ulteriore limite di spesa**,

pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026. La dotazione finanziaria sopra descritta, infatti, **si aggiunge a quella attualmente prevista dal comma 5-bis** entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. (**comma 1, lett. c) della disposizione in esame**);

I benefici in esame spettano ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati; **ad essi, il datore di lavoro riconosce** per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, **un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto**.

Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto dl espansione ad aziende con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 2023 ***(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - ejlet ti nega tizi per la finanza pubblica)***

(Importi in milioni dl euro)

Anno	*Prestazione*	*Copertura fig.*	*Totale*
2022	-55,0	-25,4	-80,4
2023	-150,2	-69,4	-219,6
2024	-180,7	-83,5	-264,2
2025	-118,7	-54,9	-173,6
2026	-33,1	-15,3	-48,4
2027	0,0	0,0	0,0

- **al comma 7**, **si sostituisce la clausola di quantificazione finanziaria** entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di **256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0 milioni di euro per l'anno 2023, e di 317,1 milione di euro per l'anno 2024**, con riferimento alle ipotesi contenute nel medesimo comma di riduzione

dell'orario di lavoro a vantaggio dei lavoratori che non si trovino nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis e quindi di godere del trattamento pensionistico anticipato ivi previsto.

- ***Il contratto di espansione***

L'**articolo *26-quater* del** **decreto legge numero 34 del 2019** ha introdotto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti.

Tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese con più di **1.000 addetti - ridotti a 100 per il solo 2021** dal decreto Sostegni-*bis* (art. 39 del D.L. 73/2021) - che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni e che si trovino **a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione.** Previo esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'lNPS. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Il contratto di espansione prevede una **riduzione del versamento a carico del datore di lavoro** per la suddetta indennità mensile pari al valore della NASpI per un massimo di 24 mesi. Tale riduzione opera per ulteriori 12 mesi nel caso di imprese o gruppi con più di 1.000 dipendenti che si impegnano ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso.

Come specificato nella **circolare INPS n. 48 del 2021**, l'indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle suddette imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021. La medesima circolare precisa inoltre precisa che l'indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Per la definizione di **contratto di espansione**, si rimanda all'**articolo 41 del D.Lgs. 148/2015** - come modificato dal richiamato art. 26-*quater* del D.L. 34/2019 - il quale riconosce alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (100 per il solo 2021), nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese stesse che comportano una strutturale modifica dei processi aziendali, la possibilità di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla **stipulazione in sede governativa del predetto contratto di espansione con il Ministero del lavoro** e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione - che deve essere accompagnato dal progetto di formazione e di riqualificazione che l'impresa è tenuta a presentare - è di natura gestionale e **deve contenere**:

- il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al predetto scivolo pensionistico.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico è consentita una riduzione oraria; la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'**intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi**, anche non continuativi.

Articolo 73
(Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione)

L'**articolo 73** reca disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale. Viene fissato un termine più ampio per l'adeguamento delle discipline previste per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte dei fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021

In dettaglio, il comma 1 introduce i commi 11-ter e 11-quater all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con il comma 11-*ter* si dispone che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, **è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.** L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 14872015, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative

La disposizione è posta in deroga agli articoli 4 e 22 dello stesso d.lgs, che, relativamente a ciascuna unità produttiva, prevedono, in generale (sia per il trattamento ordinario che per quello straordinario di integrazione salariale) una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1) e, specificamente per la causale di riorganizzazione aziendale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (art. 22, comma 1).
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

Con il comma 11-*quater*, infine, si prevede che per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 del d. lgs 148/2015[137], costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, (introdotto dall'art. 69 del presente decreto: *cfr* la relativa scheda) è fissato al 30 giugno 2023 anziché al 31/12/2022.
Si tratta del termine entro il quale i fondi già costituiti si devono adeguare alle disposizioni in base alle quali, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive.

[137] Ai sensi del quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del trattamento di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Articolo 74
(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

L'**articolo 74** estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

In dettaglio, la disposizione modifica la legge 8 agosto del 1972, n. 457[138], prevedendo che:

- **a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate**, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA: *cfr*. box a fine scheda per una ricognizione a carattere generale) (che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori[139]), **è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca[140], nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio** (**comma 4, introdotto, all'art. 8, dal comma 1 della disposizione in esame**);
- che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo(**art.8-bis, introdotto dal comma 2 della disposizione in esame**).

Dal prospetto riportato dalla Relazione tecnica, relativo agli effetti finanziari interventi in materia di riordino della normativa in materia dl ammortizzatori sociali - Titolo V, si evince che per la disposizione in esame sono previsti i seguenti oneri:

[138] Recante "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli".
[139] Di cui al comma 1 dell'art. 8
[140] Di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21,2	21,6	22,1	22,5	23,3	24,1	24.9	25,7	26,5	27,7

- **La Cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (*CISOA*)**

Nell'ambito del periodo intercorrente **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020**, e comunque entro il 31 dicembre 2020, l'art. 68 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020, ha previsto la concessione del **trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA),** per un **periodo massimo di 90 giorni, ridotti a 50 dal D.L. 104/2020 nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

Il decreto Agostoha riconosciuto

Il suddetto tattamento è stato riconosciuto, con le medesime modalità, anche per periodi: **tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020** (art. 1 del D.L. 104/2020)**,** per una durata massima di **50 giorni; tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (**art. 1, c. 304, della L. 178/2020) per una **durata massima di 90 giorni; tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021,** per un adurata massima di **120 giorni** (art. 8, co. 8, D.L. 41/2021).

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 181 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda.

Inoltre, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono **concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente**, in deroga alla disposizione (di cui all'art. 14 della citata L. 457/1972) che attribuisce all'INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso.

Anche in questo caso, le domande devono essere **presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

CAPO II - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

Articolo 76
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

L'**articolo 76** estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

In dettaglio, la disposizione apporta le seguenti modificazioni:

- **al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22**:
  modifica l'articolo 2, comma 1, in base al quale sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (cfr il box a fondo pagina sulla disciplina generale della NASpI). Infatti, è aggiunto, in fine, un ulteriore periodo in base al quale, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci** di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 **(comma 1, lett.a).**

Tale legge prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura.

La relazione tecnica precisa la ragione per la quale si provvede alla estensione della NASpI, ricordando che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro

agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(1366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per **i** quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI FIGURATIVE
(Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984)

	Norma vigente (Disoccupazione agricola)			Norma variata (NASpI)			Maggior onere		
	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
	onere annuo in migliaia di euro								
2022	-		-	1.136,0	622	1.758	1.136,0	622,0	1.758,0
2023	405,0	275,0	680,0	1.447,3	792	2.240	1.042,3	517,4	1.559,7
2024	409,1	277,8	686,9	1.461,8	800	2.262	1.052,7	522,6	1.575,3
2025	413,2	280,6	693,8	1.476,4	808	2.285	1.063,2	527,8	1.591,0
2026	417,3	283,4	700,7	1.491,2	817	2.308	1.073,9	533,1	1.607,0
2027	421,5	286,2	707,7	1.506,1	825	2.331	1.084,6	538,4	1.623,0
2028	425,7	289,1	714,8	1.521,2	833	2.354	1.095,5	543,8	1.639,3
2029	430,0	292,0	722,0	1.536,4	841	2.378	1.106,4	549,2	1.655,6
2030	434,3	294,9	729,2	1.551,8	850	2.402	1.117,5	554,8	1.672,3
2031	438,6	297,8	736,4	1.567,3	858	2.426	1.128,7	560,4	1.689,1

modifica l'articolo 3, introducendo il comma 1-bis, con il quale **viene disapplicato, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi** richiesto, insieme ad altri requisiti[141], dal comma 1, lett. c) del medesimo art. 3 ai fini del riconoscimento, della NASpI **(comma 1, lett.b)**.

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dalla disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASPI:

[141] Gli altri due requisiti che devono ricorrere congiuntamente al primo: che i lavoratori siano in stato di disoccupazione; che i lavoratori possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

(importi in milioni di euro)

anno	Eliminazione requisito 30 giornate		
	Maggior onere per prestazioni (compresi anf)	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	82,9	38,2	121,1
2023	91,2	42,1	133,3
2024	92,1	42,1	134,2
2025	93,1	42,5	135,6
2026	94,0	42,9	136,9
2027	94,9	43,4	138,3
2028	95,9	43,8	139,7
2029	96,8	44,2	141,0
2030	97,8	44,7	142,5
2031	98,8	45,1	143,9

modifica l'articolo 4, comma 3, prevedendo che, **con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022**, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto dal comma 3) e che tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda**(comma 1, lett.c)**.

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dal *decalage* previsto dalla disposizione:

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI

(Decalage a decorrere dal 6^ mese di fruizione, per i beneficiari di età inferiore ai 55 anni e a decorrere dall'8^ per gli ultra55enni).

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4^ al 6^ mese	Spostamento decalage dal 4^ al 8^ mese	ONERE TOTALE MODIFICA DECALAGE
	inferiori 55 anni	*ultra55enni*	
2022	96,1	27,1	123,2
2023	357,3	120,5	477,8
2024	416,0	147,7	563,7
2025	420,2	149,2	569,4
2026	424,4	150,7	575,1
2027	428,7	152,2	580,9
2028	432,9	153,7	586,6
2029	437,3	155,2	592,5
2030	441,6	156,8	598,4
2031	446,1	158,3	604,4

- **alla legge 15 giugno 1984, n. 240**:

modifica l'articolo 3, comma 1, in conseguenza della estensione della NASpI di cui al comma 1, lett. a), prevedendo che si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato **(comma 2).**

- Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)

È una indennità mensile di disoccupazione, istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 (che ha preso il posto dell'ASpI e della mini-ASpI) destinata ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli) riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente determinati requisiti (La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale). La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Articolo 77
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll)

L'**articolo 77** modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022

In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che introduce la indennità Dis-Coll (su cui, in generale, v. il box che ne ricostruisce la disciplina), introducendo il comma 15-, con il quale, **in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, l'indennità in questione**:

- si riduce del 3 per cento ogni mese **a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione** (anziché dal quarto mese, come previsto dal comma 5 dell'art. 15);
- è corrisposta mensilmente **per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento** (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, come previsto dal comma 6 dell'art. 15). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;
- **non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi** (mentre il comma 6 prevede una durata massima di sei mesi);
- per i periodi di fruizione della indennità, **è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile** calcolato al comma 4 **entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (**mentre, ai sensi del comma 7, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi).

  Ai sensi del comma 4, la DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3[142], è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi

[142] La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

- si dispone **l'innalzamento dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento dell'aliquota contributiva relativa alla medesima DIS-COLL** - per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, similmente alla aliquota contributiva dovuta per la Naspi.

La Relazione tecnica quantifica oneri a partire dal 2022, anno di vigenza della norma, pari, complessivamente, a 52,7 mln di euro, con proiezione decennale al 2031 pari a 13, 3 mln di euro. Deve essere altresì considerato che l'aumento della aliquota contributiva dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento comporta maggiori entrate contributive considerate, ma non partitamente evidenziate, nel predetto documento.

• Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll

La DIS-COLL è l'indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

CAPO III - SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Articolo 78
(Sostegno in caso di maternità)

L'**articolo 78** riconosce a determinate categorie di lavoratrici, l'**indennità di maternità** per **ulteriori tre mesi** a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano **dichiarato** un **reddito inferiore** a **8.145** euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

In dettaglio, la norma riconosce alle **lavoratrici iscritte alla gestione separata** non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle **lavoratrici autonome e** alle **imprenditrici agricole**, nonché alle **libere professioniste** iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza – di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001[143] – l'indennità di maternità per **ulteriori tre mesi** a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Il D. Lgs. n. 151/2001, disciplina, tra l'altro, le indennità corrisposte alle **lavoratrici iscritte alla gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, https://pa.leggiditalia.it/ - id=10LX0000110062ART2, m=documentnon iscritte ad altre forme obbligatorie (art. 64); alle **lavoratrici autonome** e alle **imprenditrici agricole** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), cui riconosce una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66) e alle **libere professioniste**, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (art. 70), alle quali riconosce un'indennità di maternità per i **due mesi antecedenti** la data del parto e i **tre mesi successivi** alla stessa.

L'art. 16, co. 1, del D.Lgs. 151/2001, vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi, ossia durante **i due mesi precedenti** la **data presunta** del parto, durante i **tre mesi dopo** il parto (oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. L'articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha poi riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle descritte modalità di fruizione, la **facoltà** per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i **cinque mesi successivi** allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

[143] Il D. Lgs. n. 151/2001, reca il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*.

Ai fini di tale riconoscimento, le lavoratrici devono aver **dichiarato**, nell'**anno precedente** l'inizio del periodo di maternità, un **reddito inferiore a 8.145 euro**, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Si ricorda, al riguardo, che la disciplina dell'indennità di maternità è contenuta anche nel DM 4 aprile 2002, che la riconosce, per i **due mesi antecedenti** ed i **tre mesi successivi** alla data del parto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (0,5%) prevista dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997.
Il DM 24 febbraio 2016 ha successivamente modificato l'articolo 2 del DM 4 aprile 2002, prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell'indennità di maternità, pari a cinque mesi, a prescindere dall'età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all'estero certificati dall'ente autorizzato a curare la procedura di adozione.
Ai sensi degli artt. 22 e ss del TU, durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'**80% della retribuzione media globale giornaliera** calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Per gli iscritti alla gestione separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.

La Relazione tecnica prende in considerazione le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata ai fini di una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l'anno 2022 (oneri successivamente sviluppati fino al 2031 nella tabella riepilogativa).
Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 — Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Con reddito inferiore a € 8.145	1.617	1.920	2.435
Con reddito superiore a € 8.145	4.629	4.586	3.960
Totale	6.246	6.506	6.395

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CDCM	1.846	1.857	1.327
Artigiani	5.970	5.645	5.010
Commercianti	10.009	9.310	8.080
Totale	**17.825**	**16.812**	**14.417**

Osservata la situazione, si ipotizza i seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

1.600 per la gestione dei CDCM,
5.500 per la gestione degli Artigiani,
9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai
8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne
risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 — Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione	Beneficiarie	Importo complessivo annuo (in milioni di euro)
CDCM	160	0,51
Artigiani	550	1,96
Commercianti	900	3,20
Totale	**1.610**	**5,67**

Per cui, **per l'anno 2022**, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a **9,33** milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). **Nel 2031, l'onere è pari a 10, 6 mln di euro**.

CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Articoli 79 e 80
(Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)

L'**articolo 79** specifica che i **fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua**[144] possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze **dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro**. L'**articolo 80** prevede che, **per il 2022 e il 2023**, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti** che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

Il suddetto rimborso viene posto a valere sulle risorse - pari a 120 milioni di euro annui - che, in base ad una norma specifica[145], l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato; si ricorda che quest'ultimo versamento in favore dello Stato determina una corrispondente riduzione delle entrate contributive dell'INPS che sarebbero destinate al finanziamento dei fondi paritetici in oggetto[146].
Il rimborso è determinato con il suddetto decreto ministeriale previo monitoraggio, da parte dei medesimi fondi, dell'andamento del costo dei programmi formativi svolti in favore dei lavoratori summenzionati. Sia pure implicitamente, si demanda al decreto ministeriale anche il riparto del rimborso tra i fondi.
Si ricorda che, in base alla disciplina vigente[147], i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai suddetti piani, concordate tra le parti; un piano di formazione o di riqualificazione professionale, previsto dal patto di formazione tra un ente accreditato in materia di formazione professionale e un soggetto titolare del Reddito di cittadinanza. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate; i progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province

[144] Fondi di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
[145] Norma di cui all'articolo 1, comma 722, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
[146] Tali entrate derivano dall'applicazione dell'aliquota di 0,30 punti percentuali sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aliquota che in generale è destinata al finanziamento della formazione professionale. Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni, per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi in esame, l'INPS provvede a trasferire per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal medesimo datore di lavoro le entrate corrispondenti a tale aliquota; tuttavia, a valere su queste ultime entrate destinate ai fondi, l'INPS versa in favore dello Stato la suddetta quota annua di 120 milioni.
[147] Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni.

autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Riguardo ad alcune norme specifiche che, in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, fanno riferimento anche ai fondi paritetici in oggetto, cfr. i precedenti **articoli 62 e 65**.

Articoli 81 e 82
(Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale)

Gli **articoli 81 e 82** recano **alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale**. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della novella di cui al precedente **articolo 62**[148] - di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, l'**articolo 81** prevede un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori), mentre l'**articolo 82**, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

L'**articolo 81** prevede che, in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di un lavoratore che stia beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, sia riconosciuto in favore del datore di lavoro privato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore[149]. Resta fermo che il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
Sono esclusi (**comma 2**) dall'incentivo i datori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all'articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).
Il licenziamento del lavoratore assunto ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto ai sensi della presente norma d'incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito (**comma 3**). Ai fini del computo del periodo residuo utile

[148] Si rinvia alla relativa scheda di lettura.
[149] Riguardo alla misura del trattamento straordinario, cfr. la parte di scheda relativa al precedente **articolo 54**.

alla fruizione del contributo in oggetto, la predetta revoca non ha effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumano il lavoratore nell'ambito della fattispecie di incentivo.
In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (**comma 3** citato).
Il beneficio è riconosciuto *pro quota* in favore della società cooperativa qualora i lavoratori che stiano fruendo dell'ipotesi suddetta di trattamento straordinario costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell'azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto[150] (**comma 4**). *Si valuti l'opportunità di chiarire se rientri nell'ambito di applicazione del beneficio* anche il caso in cui alcuni soci della cooperativa siano altri lavoratori provenienti dall'azienda, non fruitori del trattamento di integrazione in oggetto.
In ogni caso, l'applicazione del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 5**). Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[151]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[152] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[153]. **Riguardo a quest'ultimo termine, tuttavia,** la Commissione europea ha inviato il 30 settembre 2021 agli Stati membri per la consultazione un **progetto di proposta di proroga** del quadro temporaneo in oggetto fino al 30 giugno 2022.

L'**articolo 82**, per i lavoratori che stiano beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, prevede, come già stabilito per i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione, che non si applichino i limiti di età per l'apprendistato professionalizzante[154] e che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a

---

[150] Riguardo a tali cooperative, cfr. il richiamato articolo 23, comma 3-*quater*, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[151] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[152] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

[153] Qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[154] Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Per l'apprendistato professionalizzante, cfr. in particolare, nell'ambito del suddetto capo, gli articoli 44 e 47, e successive modificazioni.
Si ricorda che l'apprendistato professionalizzante è contraddistinto dall'obiettivo di una qualificazione professionale; tale qualificazione deve rientrare tra quelle contemplate (per il settore di riferimento) dai sistemi di inquadramento del personale definiti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.
Si ricorda che per l'apprendistato professionalizzante è previsto un limite massimo (per il lavoratore) di 29 anni - con la conseguente possibilità di decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni -; il limite minimo di età è invece pari a 18 anni, ovvero a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale (nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione).
Si valuti l'opportunità di definire un coordinamento nell'ambito della novella operata dal presente ***articolo 82****,* al fine di chiarire che la specifica norma suddetta sulla prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato continui a trovare applicazione anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante) e se la medesima si applichi, come risulterebbe dalla formulazione letterale della presente novella, anche ai lavoratori beneficiari del suddetto ulteriore periodo di trattamento straordinario (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante).

Articolo 83
(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

L'**articolo 83** consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di **Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori** (GOL), di **accordi** fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a **realizzare progetti formativi** e di **inserimento lavorativo** nei settori della **transizione ecologica e digitale** (**comma 1**). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la **formazione** dei **lavoratori** nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale (**comma 2**).

In dettaglio, l'**articolo 83**, **comma 1**, consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di **Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori** (GOL) di **accordi** fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con lo **scopo** di **realizzare progetti formativi** e di **inserimento lavorativo** nei settori della **transizione ecologica e digitale**.

Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 324, della L. n. 178/2020) ha destinato una parte delle risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" - pari a 233 mln di euro per il 2021 - per l'istituzione **di un Programma nazionale** denominato **Garanzia di occupabilità (GOL)**, finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 150/2015).

Destinatari del Programma sono:
- lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- disoccupati senza sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali - giovani e donne, anche non in condizioni fragilità -, lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi);
- lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti *working poor*), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Il Programma GOL si inserisce nell'ambito della **Missione 5, Componente 1, del PNRR**, nella sezione del Piano dedicata alle **politiche del lavoro**.

La finalità dell'intervento è quella di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

La riforma si struttura, appunto, in due linee di intervento:

adozione del **Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori** (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata;

adozione del **Piano Nazionale Nuove Competenze**, con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale.

L'individuazione delle prestazioni connesse al Programma tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, sono demandate ad apposito decreto ministeriale.

Per la realizzazione del suddetto Programma, il PNRR ha messo a disposizione **4,4 miliardi di euro**, a cui si aggiungono ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Sul punto, si ricorda che l'**Allegato alla decisione UE** dell'8 luglio 2021 precisa che l'obiettivo da raggiungere **entro il quarto trimestre del 2025** è quello di coinvolgere **almeno 3 milioni di beneficiari del programma GOL**, di cui almeno 800 mila dovranno aver partecipato alla formazione professionale Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende, come indicato dalla Commissione, anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni.

Per quanto riguarda l'**attuazione della Riforma delle politiche attive prevista dal PNRR**, con l'assenso, il 21 ottobre 2021, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul riparto dei primi 880 mln di euro del Programma GOL, si è concluso l'iter avviato lo scorso 8 settembre, con la presentazione del Programma alle parti sociali,

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le *slide* di presentazione del Programma GOL.

Il comma 1 in commento dispone, altresì, che tali accordi, definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono diretti a:

a) **inserire** e **reinserire**, con adeguata formazione, i **lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi**;

b) **riqualificare** i **lavoratori già occupati** e potenziare le loro conoscenze.

Il **comma 2** consente alle imprese, anche in rete, in base ai sopra descritti accordi e secondo il relativo livello di specializzazione, di realizzare la **formazione** dei **lavoratori**, nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale, al fine di:

a) fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, **conoscenze specialistiche tecniche e professionali**, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Il richiamato D. Lgs. n. 81/2015 disciplina, all'articolo 43, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; all'articolo 45 l'apprendistato di alta formazione e di

ricerca e, all'articolo 47, comma 4, l'apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

b) istituire **centri interaziendali**, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la **formazione continua** dei lavoratori già occupati e **agevolarne la mobilità** tra imprese.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 84
(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

L'**articolo 84** estende ai **lavoratori autonomi** che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (**comma 1**). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo **sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 2).**

In dettaglio, l'**articolo 84**, **comma 1**, riconosce anche ai **lavoratori autonomi** che cessano in via definitiva la propria attività professionale, le **misure di assistenza intensiva** all'inserimento occupazionale del programma **Garanzia di occupabilità dei lavoratori** (GOL), al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Per approfondimenti relativi al citato programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) –, nonché relativi alle misure di assistenza all'inserimento occupazionale e ai soggetti beneficiari del programma stesso, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 83.

Ai sensi del **comma 2**, tali servizi di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo **sportello dedicato al lavoro autonomo**, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4[155], nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

[155] La richiamata L. n. 4/2013 ha introdotto una disciplina delle professioni non organizzate, prevedendo la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In particolare, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 5 della citata legge n. 4/2013 prevedono che le associazioni professionali (e le loro forme aggregative) pubblichino nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, assicurando la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla

Si rammenta, al riguardo, che l'articolo 10 della L. n. 81/2017, che disciplina l'accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, ha disposto che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno **sportello dedicato al lavoro autonomo**, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, della legge n. 4/2013, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
In attuazione di tale disposizione, il 21 febbraio 2019 è stato siglato tra Anpal servizi e Confprofessioni un Protocollo d'intesa per la collaborazione interistituzionale, al fine di promuovere presso le regioni l'istituzione nei centri per l'impiego dello sportello dedicato al lavoro autonomo[156].

predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.

[156] L'accordo, di durata triennale, si propone di individuare con ciascuna regione i fabbisogni specifici del territorio; promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli; supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni.

Articolo 85
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

L'**articolo 85** riconosce l'esonero dal **versamento** del 100 per cento dei **contributi** previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle **società cooperative** che si **costituiscono,** a decorrere dal **1° gennaio 2022**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del D.L. n. 83/2012, con **esclusione** dei **premi** e **contributi** dovuti all'INAIL e nel **limite massimo** di **6.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un **periodo massimo** di **ventiquattro mesi** dalla data della costituzione della società cooperativa.

Il richiamato articolo 23, comma 3-*quater*, del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012), inserito dall'articolo 1, comma 270, lett. *b)*, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha introdotto, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del medesimo D.L. n. 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale finalità, la norma ha inoltre previsto la possibilità che siano concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (c.d. operazione di *workers buyout*).

L'esonero in questione è riconosciuto, con **esclusione** dei **premi** e **contributi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**), per un **periodo massimo** di **ventiquattro mesi** dalla data della costituzione della cooperativa e nel **limite massimo** di **6.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La norma è finalizzata a **promuovere interventi** diretti a **salvaguardare l'occupazione** e **assicurare** la **continuità** all'**esercizio** delle **attività imprenditoriali**.
Ai sensi del **comma 2**, l'**esonero** in questione **non è riconosciuto** qualora il **datore di lavoro** dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, **non abbia corrisposto** ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta **retribuzioni** almeno **pari al 50 per cento** dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

La Relazione tecnica rappresenta che, ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'INAIL relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019.
Si è rilevato come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro e, in

assenza di dati puntuali, si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.
Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.
Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.
Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024.
In base al prospetto degli oneri complessivi in materia di ammortizzatori sociali, l'onere recato dalla disposizione per il 2022 è pari a 6 mln di euro, fino ad arrivare, nel 2031, a 26,9 mln di euro.

Articolo 86
(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

L'**articolo 86 riconosce** un **trasferimento**, a carico dello Stato, al **fondo di integrazione salariale**, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e nel **limite massimo** di **2.047,4 milioni di euro** per il **2022** e di **400,4 milioni di euro** per il **2023.**

In dettaglio, la norma **riconosce** un **trasferimento**, a carico dello Stato, al **fondo di integrazione salariale**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

Si ricorda che l'art. 29, comma 4, del richiamato D. Lgs. n. 148/2015, cui la norma in commento deroga, dispone che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, prosegue la norma, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.[157]

La **finalità** della norma è quella di assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, come conseguenti agli interventi di modifica di cui agli articoli 68 e 75, comma 1, **cui sono riferibili i relativi effetti di onerosità sul saldo netto da finanziare** e alle cui schede di lettura si rinvia.
Il trasferimento in questione è riconosciuto nel **limite massimo** di **2.047,4 milioni di euro** per l'anno **2022** e di **400,4 milioni di euro** per il **2023.**

Il **Fondo di integrazione salariale** (FIS) è disciplinato dal citato art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (che ha previsto anche l'attuale denominazione al posto della precedente "Fondo di solidarietà residuale"[158]).
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati

[157] Sulla norma è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 159, lett. *a),* della L. n. 205/2017), aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestito dall'INPS, relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

[158] Il decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, oltre a mutare la denominazione del Fondo, ne ha, tra l'altro, dettato la disciplina e individuato l'ambito di applicazione e i destinatari.

accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale[159] o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi[160].
Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

- l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;
- l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l'assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Il **comma 2 sopprime** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 6, del D.L. n. 73/2021.

Il richiamato art. 11-*bis*, comma 6, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 196/2021, ha istituito per l'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo**, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al **finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali**.

[159] La cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

[160] Ossia i fondi operanti nell'ambito di consolidati sistemi di bilateralità (in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro) che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 hanno adeguato le proprie fonti istitutive e normative alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Articolo 87
(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

L'**articolo 87 istituisce** un **osservatorio permanente** presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, al fine di **assicurare** il **monitoraggio** e la **valutazione indipendente** delle **disposizioni** in materia di **ammortizzatori sociali**. La norma individua, altresì, la **composizione** e le **funzioni** dell'Osservatorio.

Più in particolare, l'**articolo 87 istituisce** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un **osservatorio permanente**, al fine di **assicurare** il **monitoraggio** e la **valutazione indipendente** delle **disposizioni** in materia di **ammortizzatori sociali**.
Sono **componenti** dell'Osservatorio:

- il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** – o un suo delegato – che lo presiede;
- **rappresentanti** dei **datori di lavoro** e dei **lavoratori** designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ad essi **non spetta alcun compenso**, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[161], l'osservatorio**:**

- **verifica** gli **effetti** delle disposizioni della presente legge;
- **comunica** le **risultanze** al Ministero del lavoro, per le opportune **valutazioni** ed eventuali **revisioni** dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Dall'attuazione delle disposizioni recate dalla norma – che è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente – non

[161] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 148/2015) sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. I Fondi bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni (comma 3): un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30; l'assegno di solidarietà (di cui all'art. 31), eventualmente limitandone il periodo massimo a 12 mesi in un biennio mobile, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

devono derivare, come già detto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO VI - SANITÀ

Articolo 88, comma 1
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

L'**articolo 88**, **comma 1**, dispone una variazione in aumento del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in **124.061 milioni** di euro per il **2022**, **126.061 milioni** per il 2023 e **128.061 milioni** per l'anno 2024 e stabilisce che rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti articoli alle cui schede si fa rinvio: **89** (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), **92** (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), **93, comma 1** (potenziamento dell'assistenza territoriale), **94** (disposizioni in materia di liste di attesa), **95** (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), **96** (tetti di spesa farmaceutica), **98** (aggiornamento LEA), **100** (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), **101** (indennità di pronto soccorso) e **102** USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale).
Rimane ferma l'applicazione, se non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 2) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 3) alle cui rispettive schede si fa rinvio.

Il comma 1 dell'articolo 88 in esame fissa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in:

- **124.061 milioni** di euro per l'anno 2022;
- **126.061 milioni** per l'anno 2023;
- **128.061 milioni** per l'anno 2024.

La tabella che segue evidenzia l'ammontare delle risorse stanziate dal 2019 al 2024 per il fabbisogno sanitario nazionale prima dell'emergenza sanitaria COVID19 e fino al triennio di programmazione previsto dalla presente manovra di bilancio 2022-2024.

(in milioni di euro)

Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Previsioni ante emergenza pandemica COVID-19 (art. 1, co. 514-516 L. n. 145/2018, LB 2019)	114.439	116.439	117.939			
Rideterminazione Delibera CIPE 20 dicembre 2019 e successivo riparto	113.810					
Rideterminazione Delibera CIPE 14 maggio 2020 per incrementi dovuti all'emergenza COVID-19 (DL. 18/2020) e successivo riparto		117.407,2				
Ulteriore rideterminazione in aumento (art. 29 del DL. 104/2020 – cd. Agosto, L. 126/2020)		117.885,2				
Livello fabbisogno sanitario ante manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020)			119.477,2			
Livello fabbisogno sanitario post manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 403 e 404)			121.370,1	122.193	121.897,2	121.897,2
Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co.1, livello Fabbisogno sanitario)				**124.061**	**126.061**	**128.061**
Incremento differenziale rispetto alla L. V. (assoluto e in percentuale)				+1.868 (+1,53%)	+4.164 (+3.42%)	+6.164 (+5,06%)
Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 2, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per farmaci innovativi)				***+100***	***+200***	***+300***
Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 3, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per contratti di specializzazione medica)				***+194***	***+319***	***+347***

Dati sul fabbisogno sanitario contenuti nei provvedimenti riportati nella prima colonna.

Rispetto alla legislazione vigente, l'incremento del finanziamento così programmato è pari a +1.868 milioni nel 2022 (+1,53%), +4.164 milioni nel 2023 (+3,42%) e +6.164 milioni nel 2024 (+5,06%).

- ***Il fabbisogno nazionale standard***

Il livello del **fabbisogno nazionale standard** rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017).

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in **114.439 milioni** di euro nel **2019**, prevedendo un incremento di **2.000 milioni** per il **2020** e di **ulteriori 1.500 milioni** per il **2021**. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un **livello di 113.810 milioni di euro**.

A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di **117.407,2 milioni**. Per il medesimo anno 2020, sono stati definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni. Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a **121.370,1 milioni** di euro. Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a **822,87 milioni** di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, di un ammontare pari a **527,07 milioni**. A decorrere **dal 2026**, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a **417,87 milioni** di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

In base ai valori consuntivi riportati nella Rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica (2021),per il 2020, la **spesa sanitaria** (che include pertanto anche la componente privata) ha raggiunto i **123,5 miliardi** di euro, con un incremento di quasi 7,8 miliardi (+6,7 per cento) rispetto al 2019, superiore a quella prevista di oltre 2,6 miliardi. Cresce, quindi, la sua incidenza in termini di prodotto al 7,5 per cento (e non al 7,2 per cento previsto) rispetto al 6,5 del 2019.

Per l'anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra regioni e province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 , consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E' seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte

corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019).

In relazione al **riparto per il 2020**, in seguito all'**emergenza sanitaria dovuta** alla pandemia da **COVID-19**, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale), come segue:

- la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a **117.407,2 milioni di euro**, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a **1.500 milioni**;

la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (**18 milioni**) del finanziamento per la sperimentazione in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria - L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto - L. 126/2020) ha disposto l'incremento per complessivi **478.218.772 euro**, per l'anno 2020, **del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario** per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai **ricoveri ospedalieri** - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica **ambulatoriale e di *screening*** - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Il **comma 1** specifica infine che Regioni e Province autonome provvedono agli interventi come disposti agli articoli di cui alla tabella che segue, nell'ambito del finanziamento previsto al comma 1 medesimo:

(in milioni di euro)

Effetti finanziari art. /co.	Destinazione	2022	2023
89	Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023	200	350
92	Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario *(stima spesa potenziale)*	690	625
93, co. 1	Potenziamento dell'assistenza territoriale	90,9	140,3
94	Disposizioni in materia di liste di attesa	500	-
95	Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera	Onere non quantificato in RT; comunque entro il limite massimo del fabbisogno sanitario	-
96	Tetti di spesa farmaceutica	185	375
98	Aggiornamento LEA[162]	Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln	Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln
100	Proroga assistenza psicologica: Professionisti sanitari e assistenti sociali	8	-
	Proroga assistenza psicologica: Psicologi	19,932	-
	Proroga assistenza psicologica: accesso fasce deboli popolazione	10	-
101	Indennità di pronto soccorso: dirigenza medica	27	-
	Indennità di pronto soccorso: tutto il personale non dirigente medico	63	-
102	USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale)	105	-

Rimane ferma l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di **compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario**.

Pertanto si conferma che il riparto del finanziamento che sarà effettuato in base alle disposizioni del comma 1 avverrà in base alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività *intramoenia*, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale

[162] Si tratta di un accantonamento

l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente. Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento). Si supera pertanto il meccanismo della deroga alla compartecipazione delle autonomie speciali che ha caratterizzato il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell'emergenza COVID-19 e che è previsto con riferimento alle norme sul potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera (v. anche scheda art. 169, comma 18).

Articolo 88, comma 2
(Incremento Fondo farmaci innovativi)

L'**articolo 88**, **comma 2**, dispone l'incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il **Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi** pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024.

Il **comma 2** dell'articolo 88 stabilisce gli incrementi del **finanziamento del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi** istituito ai sensi dell'articolo 35-*ter* del DL 73/2021 (L. n. 106/2021)[163], relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, così definiti: 100 milioni per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2024, integrando allo scopo il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato stabilito al precedente comma 1.

- ***Stanziamenti a favore dei farmaci innovativi***

La legge di bilancio 2017 (co. 400-402, art. 1, L. 232/2016) ha istituito, dal 1 gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, la cui classificazione è stata operata con Determina 12 settembre 2017.

Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.

La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.

[163] *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-*bis* – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un **unico Fondo del valore di 1.000 milioni** di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l'iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018, v. *ante*). Vengono infine modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato (nuovo comma 401-*bis*) disponendo per una quota-parte di 664 milioni di euro la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).

Articolo 88, comma 3
(Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)

L'**articolo 88**, **comma 3**, dispone l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai **contratti di formazione specialistica medica**, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 milioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Il **comma 3** dell'articolo 88 in esame stabilisce l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 1, così definita:

- **194 milioni** per il 2022;
- **319 milioni** per il 2023;
- **347 milioni** per il 2024;
- **425 milioni** per il 2025;
- **517 milioni** per il 2026;
- **543 milioni** a decorrere dal 2027.

Anche in questo caso detti importi integrano il livello di fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

La relazione tecnica rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni (v. tabella box importi fino al 2021) che si sono succedute nel tempo e che hanno determinato un valore di importo variabile.

A partire dal 2022, la RT evidenzia i seguenti importi, riportati nella tabella che segue, puntualizzando che in ogni caso la determinazione del numero dei medici ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione, rispettando il criterio della sostenibilità finanziaria entro i limiti di spesa già fissati:

Finanziamento dei contratti di specializzazione medica *(in milioni di euro)*

Finanziamento contratti formazione specialistica medica	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Finanziamento vigente (1)	1.076	1.094	1.097	988	879	853
Integrazione proposta (2)	194	319	347	425	517	543
Finanziamento totale (3) = (1+2)	1.270	1.413	1.444	1.413	1.396	1.396
Risorse assorbite dai medici già in formazione (4)	969,2	1.112,0	1.144,1	1.112,8	1.095,6	1.095,6
Finanziamento disponibile (5) = (3-4)	*300,8*	*301,0*	*299,9*	*300,2*	*300,4*	*300,4*
Finanziamento disponibile esposto in relazione illustrativa (5-bis) = (3-4)	300,4	300,6	300,4	300,5	300,5	300,5
Numero arrotondato dei nuovi medici ammissibili (6)= (5)/25.000€	12.000 (12.032)	12.000 (12.040)	12.000 (11.996)	12.000 (12.008)	12.000 (12.016)	12.000 (12.016)

Dati elaborati dalla relazione illustrativa alla disposizione in esame

- ***Il finanziamento dei contratti di formazione specialistica medica***

I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica - che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione -, finalizzato esclusivamente all'**acquisizione delle capacità professionali** con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.

Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione. Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Per semplificare, indichiamo di seguito le risorse complessive stanziate nel periodo ante emergenza COVID19 e a seguire quelle previste a seguito dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso.

(in milioni di euro)

Finanziamento contratti formazione specialistica medica	**2019**	**2020**	**2021**
D. Lgs. 368/1999 (art. 37):	708	702	702
L.S. 147/2013 (co. 424)	50	50	50
L.S. 208/2015 (co. 252)	70	90	90
L.B. 145/2018 (co. 521) MMG	10	10	10
L.B. 145/2018 (co. 521)	22,5	45	68,4
L.B. 160/2019 (co. 271)	-	5,425	10,850
L.B. 160/2019 (co. 859)	-	25	25
Tot. risorse ante emergenza sanitaria COVID19	**860,500**	**927,425**	**956,250**
Stanziamenti successivi emergenza sanitaria COVID19			
D.L. Rilancio 34/2020 (art. 1-*bis*) - MMG	-	-	20
D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1)	-	105	105
D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1-*bis*)	-	-	-
L.B n. 178/2000 (co. 421 e 422)	-	-	105
Totale risorse per contratti di formazione specialistica medica	**860,500**	**1.032,425**	**1.186,250**

Elaborazioni su dati finanziari dei provvedimenti approvati in materia.

Più in dettaglio, la **legge di bilancio 2020** (Legge n. 160 del 2019, **co. 271**, art. 1) ha definito l'**incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici** a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal **comma 521**, art. 1, della **legge di bilancio 2019** (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, **comma 252**, della **legge di stabilità del 2016** (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Da notare che il **comma 859** della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'**ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria**, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori **borse di studio** per i medici di **medicina generale** che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle **disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale** per un limite di spesa pari a **10 milioni** di euro, a decorrere **dal 2019**.

Sulle risorse autorizzate a seguito dell'**emergenza COVID-19**, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al **Coordinamento tecnico della Commissione Salute** di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, **stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno** determinato per il medesimo anno accademico con l'Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018. Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di **9.200 nuovi specializzandi**.

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'**ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021** e di **109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, **ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica** per un intero ciclo di studi, per un **numero complessivo di 13.400 contratti** (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a 26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024).

Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto **fabbisogno di 12.857 unità**, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza COVID19 per il **rafforzamento della rete ospedaliera** ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 34 Rilancio.

In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35, co. 1, del D. Lgs. n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020[164].

In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID19, si fa notare che l'**articolo 1-*bis*** del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede inoltre di accantonare, a decorrere **dal 2021**, **20 milioni di euro annui** a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario

[164] In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per **complessive 12.867 unità**, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni nell'A.A. 2019-2020 (con effetti sul 2021), si è **ulteriormente incrementato per complessive 533 unità** il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza COVID19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.

nazionale, allo scopo di attivare **ulteriori borse di studio per medici** che partecipano ai corsi di formazione specifica in **medicina generale**.

Inoltre, il comma 1-bis del citato articolo 5 prevede un **ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica**, per ulteriori **25 milioni** per il 2022 e 2023 e di **26 milioni** per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.

E' stata segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di modificare in aumento l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa risiede nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Rilancio, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. 421 e 422) ha autorizzato l'ulteriore incremento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente pari a **105 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di **109,2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Si prevede che concorrano alla copertura dell'autorizzazione di spesa le risorse del *Programma Next Generation EU* per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con l'ulteriore incremento di risorse si stimano nuovi 4.200 contratti di formazione specialistica medica aggiuntivi per l'anno 2021, considerato che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio.

I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa **17.600 unità**, numero sufficiente a colmare il cd. "**imbuto formativo**" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/2021[165].

[165] Si vedano le stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.

Articolo 89
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

L'**articolo 89** autorizza la spesa di **200 milioni** di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal **Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale** (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali.
Una ulteriore spesa di **350 milioni nel 2023** è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell'adozione di detti Piani, coperta a valere sul fabbisogno standard per l'anno 2023, con importo da definire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in merito al riparto del fabbisogno sanitario.
Ai predetti finanziamenti è consentito l'accesso di tutte le Regioni, quindi anche a quelle a statuto speciale, e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

L'articolo 89 in esame autorizza **le seguenti spese** per l'attuazione delle misure relative al **Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023**, nelle more dell'approvazione dei piani pandemici regionali:

- **200 milioni nel 2022**, a valere per l'intero importo sul fabbisogno sanitario standard previsto per tale anno (v. articolo 88, co. 1);
- **350 milioni nel 2023**, a valere sul livello del fabbisogno sanitario standard per tale anno, ma con importo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda il corrispondente riparto.

Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Ciò significa che per l'accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario non si terrà conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006[166], art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario f**ino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente**, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle

[166] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Pertanto tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame.
Si ricorda che fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

• Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023

Il Piano strategico-operativo nazionale a contrasto di una pandemia influenza (cd. Panflu) per il triennio 2021-2023 è stato redatto – nella sua versione definitiva - dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il 24 gennaio 2021 con l'intento di conseguire la **migliore efficacia degli strumenti di prevenzione ordinari per far fronte a emergenze sanitarie di livello globale** e anche al fine di valorizzare l'esperienza maturata nei mesi dell'emergenza COVID-19, e sul suo testo è stato fin da subito raggiunto l'Accordo in Conferenza Stato Regioni (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021. In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale, del gennaio 2017.

Con questo Piano, redatto sulla base delle raccomandazioni dell'OMS – Organizzazione Mondiale per la Sanità, si è inteso perciò **aggiornare e sostituire**, nel contesto della crisi sanitaria in corso, gli strumenti di governo delle emergenze ai fini di prevenzione e contrasto delle pandemie, vale a dire **i Piani pandemici influenzali nazionali elaborati nelle diverse fasi dell'emergenza pandemica COVID-19** (come il Piano di risposta nella fase autunno-invernale elaborato dal CTS – Comitato tecnico-scientifico quale organo consultivo del Ministero della salute), che dovrebbero trovare una propria declinazione anche a livello regionale e provinciale.

Il Piano strategico-operativo mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine **elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili** anche per i casi di "circolazione di **agenti patogeni**, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura **potenzialmente capaci di causare**, in maniera del tutto imprevista e imprevedibile, delle **vere e proprie pandemie**".

Il Piano sottolinea che le pandemie influenzali sono eventi imprevedibili, ma ricorrenti che possono avere un impatto significativo sulla salute, sulle comunità e sull'economia a livello mondiale e si verificano quando emerge un nuovo virus influenzale "contro il quale le persone hanno poca o nessuna immunità" con una diffusione globale.

Considerato che negli ultimi 100 anni le diverse pandemie di virus influenzali pandemici intercorse si sono verificate ad intervalli di tempo imprevedibili (nel 1918: Spagnola, virus A, sottotipo H1N1), nel 1957 (Asiatica, virus A, sottotipo H2N2), nel 1968 (HongKong, virus A, sottotipo H3N2) e nel 2009 (Messico, virus A, sottotipo H1N1), dati i loro parametri di trasmissibilità a raffronto con i *range* attesi per i virus stagionali, gli strumenti della pianificazione e della preparazione[167] sono ritenuti

[167] La *preparedness* nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell'evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una

fondamentali per contribuire a mitigare il rischio e l'impatto di una pandemia influenzale e per gestirne la risposta[168] per garantire la conseguente ripresa delle normali attività.

Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale rappresenta, pertanto, un **inquadramento** e un **promemoria** delle **principali azioni da intraprendere per prepararsi correttamente ad un'eventuale pandemia influenzale** ed alla necessità di stabilire adeguati strumenti per la prevenzione, l'identificazione rapida ed il monitoraggio epidemico, oltre che la cura ed il trattamento dei pazienti contagiati, **limitando il rischio di contagio** per gli operatori sanitari e per i cittadini.

Data l'impossibilità di prevedere tutti gli scenari, il Piano contiene ed indica gli elementi essenziali di cui i decisori e tutti i soggetti professionisti coinvolti, come le strutture del Servizio sanitario nazionale - SSN, devono essere avvertiti con lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l'uso razionale delle risorse, l'integrazione, il coordinamento degli attori interessati, oltre che la gestione della comunicazione.

emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione.

[168] L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la *readiness* come la capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella *preparedness*.

Articolo 90, comma 1
(Risorse finanziarie per vaccini e farmaci contro il COVID-19)

Il **comma 1** dell'**articolo 90** reca **uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro,** ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) **per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva**.

Articolo 90, comma 2 (stralciato)
(Differimento di termini in materia di App Immuni)

Il **comma 2** dell'**articolo 90 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.**
Si ricorda che **tale comma** prevede il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione (per dispositivi di telefonia mobile) cosiddetta App Immuni e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Più in particolare, il **comma 2** - fermo restando il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, per la determinazione della data di cessazione in oggetto - differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale deve ricadere la medesima data.

Articolo 91
(Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia)

Il **comma 1** dell'**articolo 91** prevede **un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,** incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro **per il periodo 2024-2035**. I successivi **commi da 2 a 5** dispongono, **a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente**, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel **comma 2** ed a 42 milioni nel **comma 3** - **per altri interventi nel settore sanitario**; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di *kit* di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

Il **comma 1** prevede, come accennato, un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. La **relazione tecnica**[169] specifica che le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 - come stabilito dalla **sezione II** della **presente legge** (**unità di voto 9.1**[170] dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) -, a 30 milioni per il 2025, a 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e a 150 milioni per il 2035. Riguardo al suddetto riparto temporale - che non concerne gli anni 2022 e 2023 -, la medesima relazione tecnica osserva che si è tenuto anche conto che le regioni e le province autonome potranno avvalersi, nei prossimi anni, anche delle ingenti risorse disponibili, per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza[171]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta **unità di voto 9.1** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni)[172]; il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 - ammonta,

[169] La **relazione tecnica** è reperibile nell'**A.S. n. 2448**.
[170] Tale unità di voto consta del solo capitolo 7464.
[171] Riguardo al suddetto Piano, cfr. il relativo portale istituzionale.
[172] Ciascuno dei suddetti tre importi annui non presenta differenze tra competenza contabile e autorizzazione di cassa.

in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[173]. **Tuttavia**, a valere sulle risorse già stanziate[174], i **commi 2 e 3** del presente **articolo 91** dispongono una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel **comma 2** ed a 42 milioni nel **comma 3** - per altri interventi nel settore sanitario (cfr. *infra*).

Il **comma 1** specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, i limiti annuali complessivi; l'incremento di 2 miliardi è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la composizione percentuale, prevista per il 2021, del fabbisogno sanitario corrente (ovvero in base al rapporto, per il suddetto anno, tra il fabbisogno sanitario standard regionale e quello nazionale[175]). Il medesimo **comma**, tuttavia, prevede che l'accesso alle nuove risorse sia destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo al coordinamento tra i due criteri di riparto summenzionati.* Il **comma 1** fa inoltre salva l'esigenza di compensazioni in relazione alle rimodulazioni di cui al **comma 5** (cfr. *infra*).

Dal riparto delle risorse in oggetto restano escluse (così come dai riparti precedenti) le province autonome di Trento e di Bolzano (in base alla norma[176], richiamata nel presente **comma 1**, di esclusione di tali province da un complesso di interventi finanziari).

Il **comma 2** destina 860 milioni di euro - a valere, come detto, sulle risorse già stanziate in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - ai fini della costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di *kit* di genotipizzazione (questi ultimi sono relativi all'esame della sequenza individuale del DNA). Il **comma 3** - sempre a valere sulle suddette risorse già stanziate - destina 42 milioni allo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

Per entrambi gli stanziamenti di cui ai **commi 2 e 3**, si richiama il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto PanFlu) per il triennio 2021-2023; riguardo a tale Piano, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 89**.

Il **comma 4** demanda la definizione del riparto tra le regioni e le province

---

[173] Del complessivo precedente importo programmato (pari a 32 miliardi), una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.
Si ricorda che l'intervento pluriennale in esame è iniziato con l'articolo 20 della L. 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

[174] La suddetta **relazione tecnica** ricorda che una quota di tali risorse non è ancora stata assegnata alle regioni.

[175] In merito a tale riparto per il 2021, cfr. l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 4 agosto 2021.

[176] Di cui all'articolo 2, comma 109, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

autonome[177] degli stanziamenti di cui ai **commi 2 e 3** ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il riparto è operato sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Tali decreti ministeriali possono anche rimodulare, ai fini in oggetto, le quote, complessivamente pari a 4 miliardi di euro, di riparto tra le regioni degli ultimi due precedenti incrementi delle risorse in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico[178], fermi restando i riparti delle risorse stanziate nel periodo ancora antecedente (**commi 4 e 5**).

Sia pure implicitamente, si demanda ai suddetti decreti ministeriali anche la definizione sotto il profilo temporale dei medesimi stanziamenti (di cui ai **commi 2 e 3**), nell'ambito e nei limiti delle quote annue disponibili delle risorse sopra menzionate.

[177] Le province autonome sono incluse in tale riparto, in deroga esplicita al citato articolo 2, comma 109, della L. n. 191 del 2009.

[178] Tali riparti sono definiti dall'allegato B della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 92
(Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende)

La **lettera *a)*** del **comma 1** dell'**articolo 92** consente che **anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo** (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) **a medici specializzandi** (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, **incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari**. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo **comma 2** - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
La **lettera *b)*** del **comma 1** in esame reca nuove norme transitorie **per la stabilizzazione** (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) **del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari** aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 e nel rispetto dei suddetti limiti generali di spesa, nonché secondo i criteri e le modalità posti dalla medesima **lettera *b)***. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022).
Il **comma 3** specifica che le disposizioni di cui alle suddette **lettere *a)* e *b)*** del **comma 1** possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche **nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano** al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[179].
Il **comma 2** modifica **la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**. La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In secondo luogo, si riformula la previsione relativa all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

[179] Rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

La **lettera *a)*** del **comma 1** - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano conferire incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie ivi richiamate[180] nonché nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, si consente che gli enti ed aziende conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale[181], incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (con disposizioni specifiche relative ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione)[182]. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle suddette norme transitorie)[183]; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo **comma 2** - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

---

[180] Le norme richiamate sono l'articolo 2-*bis* e l'articolo 2-*ter*, commi da 1 a 3 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-*bis*, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera *a)*, di quest'ultimo articolo (cfr. *infra*, al riguardo). Si ricorda che l'applicazione delle norme poste dai suddetti due articoli è stata già prorogata fino al termine del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; in particolare, la stipulazione o la proroga degli incarichi fino al 31 dicembre 2021 è stata ammessa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1 allegata alla medesima L. n. 178.
Si ricorda altresì che l'articolo 17-*ter*, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dei suddetti articoli 2-*bis* e 2-*ter* alle aziende ospedaliero-universitarie.

[181] Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-*ter* del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

[182] Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera *a)*, del citato articolo 2-*bis* del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-*ter* dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

[183] Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-*bis* del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto, mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-*ter* dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

Come accennato, per gli incarichi di lavoro autonomo, la possibilità di conferimento viene limitata ai medici specializzandi summenzionati, con esclusione delle altre categorie (iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed operatori socio-sanitari ovvero personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza) contemplate dalle norme transitorie operanti fino al 31 dicembre 2021[184].

La **lettera *b)*** del **comma 1** in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo **comma 2** -. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti, le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022 (riguardo a queste ultime, stabilite dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, si rinvia ad un'apposita sezione, alla fine della presente scheda).

Le nuove norme - intese alle suddette finalità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - prevedono, in primo luogo, che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali[185] e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, **alle dipendenze** di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020[186] e il 30 giugno 2022. *Si valuti l'opportunità di chiarire se la possibilità in esame possa concernere anche un dipendente che abbia maturato tale anzianità presso un ente o azienda diverso da quello che proceda all'assunzione a tempo indeterminato.*

La **lettera *b)*** prevede, in secondo luogo, che per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di prove selettive. *Si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima norma faccia riferimento* alle medesime categorie di personale e al medesimo requisito di

[184] Cfr. il citato articolo 2-*bis* del D.L. n. 18 del 2020; riguardo alla proroga per il 2021 delle norme di tale articolo, cfr. *supra*, in nota.

[185] Sono esplicitamente comprese anche le procedure di cui al suddetto articolo 2-*ter* del D.L. n. 18 del 2020. Cfr. *supra*, al riguardo.

[186] Come detto, le norme in esame hanno, tra le altre, la finalità di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

anzianità di servizio contemplati dalla norma precedente e se la possibilità di stabilizzazione sia anche in tal caso esercitabile nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023. *Si consideri inoltre l'opportunità di chiarire se le prove selettive siano riservate al personale in oggetto e di valutare la congruità di tale previsione,* tenendo anche conto che la norma non pone limiti percentuali rispetto al totale di posti disponibili; si ricorda in ogni caso che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Il **comma 3** specifica che le disposizioni di cui alle suddette **lettere *a)* e *b)*** del **comma 1** possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[187].

Il **comma 2** modifica la disciplina[188] sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad essi, i limiti annui di spesa si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[189]; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura, la quale (per gli anni 2022 e successivi) viene riformulata dalla presente novella[190].

---

[187] Come detto, rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

[188] Disciplina di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni. Si ricorda che, ai sensi del comma 4.1 dello stesso articolo 11, tale disciplina non si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

[189] In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[190] Tale possibilità di ulteriore incremento di 5 punti percentuali è limitata al triennio 2019-21 nella normativa finora vigente; in base a quest'ultima, per tale triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concesso (alla medesima regione) quest'ulteriore incremento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Riguardo ai suddetti due organi, cfr. *infra*, in nota.

Quest'ultima subordina l'ulteriore elevamento da 10 a 15 punti a: l'adozione - con decreto ministeriale, secondo il termine e la procedura ivi previsti (tra cui l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ed in coerenza con le disposizioni e gli standard ivi richiamati[191] - di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[192]; la predisposizione, da parte della regione, sulla base della suddetta metodologia, del piano dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale, che, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa sanitaria complessiva[193], è valutato e approvato, congiuntamente, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[194].
Riguardo ad una fattispecie di deroga rispetto ai limiti di spesa di cui al presente **comma 2**, cfr. il successivo **articolo 93, comma 1** (alla cui scheda si rinvia).

Disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, sulla stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, fino al 31 dicembre 2022, la facoltà per le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[195]), in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[196];
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);

[191] La novella fa riferimento: alle disposizioni del regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 ("Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"); al criterio (di cui all'articolo 1, comma 516, lettera *c)*, della L. 30 dicembre 2018, n. 145) di valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali; agli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale.
La novella specifica altresì che l'adozione della metodologia in esame può essere propedeutica ad una graduale revisione della disciplina di rango legislativo sulle assunzioni in esame.

[192] Si ricorda che, nella normativa finora vigente, anche il suddetto incremento di base, per gli anni 2022 e successivi, veniva subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

[193] Cfr., riguardo a tale profilo, anche la **relazione tecnica** concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'**A.S. n. 2448**.

[194] Di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ("Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311").

[195] Riguardo alle esclusioni, cfr. *infra*.

[196] Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

- abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[197], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In secondo luogo, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[198] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[199]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2022.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario

[197] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

[198] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[199] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.

nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[200]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[201].
Si ricorda altresì che:

- alcuni criteri e modalità specifici per l'applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[202];
- ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

[200] Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[201] Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[202] Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-*bis* del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

Articolo 93, comma 1
(Rafforzamento dell'assistenza territoriale)

L'**articolo 93**, al **comma 1**, intende coprire i **maggiori costi** relativi al **personale aggiuntivo SSN** da assumere per garantire il potenziamento dell'**assistenza territoriale,** realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori **standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori** rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**). A tal fine è **autorizzata**, a valere **sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, la **spesa massima** di: **90,9 milioni per il 2022**, **150,1 milioni per il 2023**, **328,3 milioni per il 2024**, **591,5 milioni per il 2025** e 1**.015,3 milioni a decorrere dal 2026**. L'**autorizzazione** di spesa **decorre** dall'**entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale**, **da emanare entro il 30 aprile 2022** con decreto salute/economia. Con successivo decreto salute/economia le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente e convenzionato, si precisa che il medesimo personale è da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli.

• *PNRR:* standard strutturali, tecnologici e organizzativi dell'assistenza sanitaria territoriale

La definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che ne identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi è uno degli elementi della Riforma "Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale", la quale costituisce un elemento preparatorio per gli investimenti della componente 1 della Missione 6 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"[203] (per un approfondimento dei contenuti della componente M6C1 si rinvia al Dossier "Il PNRR", edizione aggiornata al 15 luglio 2021).

La Riforma intende istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Infatti, l'altro elemento previsto dalla Riforma stessa è la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("*One Health*") e con una visione olistica ("*Planetary Health*").

[203] Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (pag. 498).

La Riforma nel suo complesso è il primo traguardo della Componente 1 della Missione 6 (secondo trimestre 2022) ed è finalizzata a definire puntualmente gli standard di strutture e servizi del SSN già esistenti, nonché a definire le modalità operative dei servizi innovativi introdotti dalla Componente 1 della Missione 6, quali le Centrali operative territoriali (COT), la telemedicina, gli strumenti informatici e basati su intelligenza artificiale nonché i flussi informativi del SSN, primo fra tutti quelli relativi al fascicolo sanitario elettronico.

La Relazione tecnica[204] al provvedimento sottolinea che le stime dei costi derivanti dalle nuove assunzioni sono state effettuate tenendo conto del documento condiviso nell'ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021. La stessa Relazione precisa che la Riforma prevede l'introduzione di standard e servizi non oggetto di investimento del PNRR nonché, per garantire il rispetto degli standard previsti, la realizzazione di ulteriori strutture. Sul punto, la Relazione cita il caso degli Ospedali di comunità, il cui numero sul territorio nazionale è stato stimato in 600 strutture, di cui 400 realizzate nell'ambito del finanziamento PNRR e 200 nell'ambito delle risorse dedicate all'edilizia sanitaria (fondi *ex* art. 20 della legge n. 67 del 1988).
Stesso discorso per i Medici di medicina generale che, secondo il modello organizzativo previsto dal PNRR, avranno un ruolo importante presso le Case della Comunità e di cui andranno previste pertanto nuove assunzioni con risorse aggiuntive nell'ambito del nuovo Accordo collettivo di categoria.
Per questi motivi, la Relazione tecnica, sottolineando la necessità di stimare personale aggiuntivo a quanto previsto dal Piano di costi e sostenibilità del personale per la Componente M6C1 (illustrato nell'Appendix 1 al PNRR), fornisce delle stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi, chiarendo al contempo che l'ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazioni qualora gli oneri connessi risultassero superiori all'autorizzazione di spesa annualmente prevista.

[204] Per la **Relazione tecnica** si rinvia all'A.S. n. 2448.

Articolo 93, comma 2
(Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Il comma 2 dell'articolo 93 riconosce alla **Lega italiana per la lotta contro i tumori** (LILT) un contributo pari a **due milioni di euro annui** a decorrere **dal 2022.**

Il contributo viene riconosciuto al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

La **Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori** (**LILT**) è un ente pubblico su base associativa istituito nel 1922, con sede a Roma. Persegue le proprie finalità sul territorio nazionale attraverso una rete di 106 sezioni provinciali, 389 ambulatori e oltre 20. 000 volontari. Le sezioni provinciali pur essendo organismi autonomi, perseguono le finalità dell'ente operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede Centrale LILT.
La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. Il suo impegno è dedicato principalmente a:

- prevenzione primaria: stili e abitudini di vita: lotta al tabagismo ed alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta e sana alimentazione, regolare attività fisica);
- prevenzione secondaria: procedure accelerate di diagnosi sempre più precoci;
- prevenzione terziaria: presa in cura del malato, degli aspetti riabilitativi - fisici, psicologici, sociali ed occupazionali - e dei loro familiari;
- ricerca scientifica.

Articolo 93, comma 3 (stralciato)
(Disposizione in materia di Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie)

Il **comma 3** dell'**articolo 93 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.**
Si ricorda che **tale comma** inserisce tra i compiti delle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*, alla quale gli ordini (e le federazioni regionali eventualmente costituite) obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri.

Articolo 94
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

L'**articolo 94** dispone la proroga **al 31 dicembre 2022** del **regime tariffario straordinario**, introdotto per corrispondere alle finalità del **Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa** in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.
Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d'attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022 (**comma 1**).
A questo fine, il **comma 2** prevede che le Regioni e Province autonome possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd *spending review*), che disciplina la **progressiva riduzione annua** dell'importo e dei corrispondenti **volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati** per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. La deroga è consentita entro un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale **pari a 150 milioni di euro**, ripartito come indicato **nella Tabella A dell'Allegato 3** annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella *infra*), ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
Le strutture private accreditate coinvolte devono rendicontare **entro il 31 gennaio 2023** alle rispettive Regioni e Province autonome le attività effettuate **nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato per l'anno 2022**, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma 2.
All'attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata la spesa per complessivi **500 milioni** di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022 (cfr. art. 88, comma 1), che include, in aggiunta, l'autorizzazione di spesa relativa all'importo massimo di 150 milioni prevista al precedente comma 2. Al finanziamento qui previsto al comma 3 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata **nella Tabella B dell'Allegato 3** annesso alla presente legge.
Il Ministero della salute deve verificare, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 4, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3, impiegati per la finalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di

recupero delle liste d'attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario della Regione o Provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

L'**articolo 94** proroga **al 31 dicembre 2022** le disposizioni a carattere di urgenza di cui all'articolo 29 del DL. 104/2020 [205](cd. Agosto – L. 126/2020) stabilite inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogate al 31 dicembre 2021[206], volte a favorire la **riduzione delle liste di attesa** per prestazioni ambulatoriali, *screening* e ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

In proposito, la disposizione richiamava il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19".

Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a **rimodulare i rispettivi piani per le liste d'attesa** adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato **entro il 31 gennaio 2022** (**comma 1**).

A questo fine, il **comma 2** prevede che le Regioni e Province autonome possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd *spending review*), che disciplina la **progressiva riduzione annua** dell'importo e dei corrispondenti **volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati** per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.
La normativa riguardante la cd. *spending review* ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale **ad alto rischio di inappropriatezza** ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento **a decorrere dall'anno 2014**[207]. Dal 2016, l'art. 1 della legge di stabilità

[205] Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.
[206] Dall'art. 26, comma 1, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).
[207] Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all'assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

La deroga è comunque consentita entro un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale **pari a 150 milioni di euro**, ripartito come indicato **nella Tabella A dell'Allegato 3** annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella *infra*), ed **eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali**, e comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Le strutture private accreditate coinvolte sono chiamate a presentare il rendiconto di spesa **entro il 31 gennaio 2023** alle rispettive Regioni e Province autonome per le attività effettuate **nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato per l'anno 2022**, anche ai fini della valutazione del medesimo regime in deroga.

Il **comma 3** stabilisce che all'attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata la spesa per complessivi **500 milioni** di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022 (cfr. art. 88, comma 1), che **include, in aggiunta, l'autorizzazione di spesa relativa all'importo massimo di 150 milioni** prevista al precedente comma 2.
Al finanziamento qui previsto al comma 3 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata **nella Tabella B dell'Allegato 3** annesso alla presente legge.
Pertanto, tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame[208].

Il comma 4 stabilisce che il Ministero della salute verifichi, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il **numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero**, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui

[208] Si ricorda che l'accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario f**ino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente**, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

al comma 3, impiegati per la finalità di riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni sopra menzionate.
Se il Ministero della salute verifica positivamente l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario regionale per essere impiegato anche per una diversa finalità sanitaria.

Allegato 3 – Tab. A (in euro)

Regione o Prov. Aut.	**Tetto assistenza specialistica 2011 (a)**	**Tetto assistenza ospedaliera 2011 (b)**	**Totale tetto 2011 da privato ospedaliero + specialistica (a+b)**	**Incidenza %**	**Ripartizione spesa per erogatori privati**
Piemonte	193.289.000	524.732.000	718.021.000	5,98	8.975.402
Valle d'Aosta	736.000	4.652.000	5.388.000	0,04	67.351
Lombardia	966.606.000	2.235.560.000	3.202.166.000	26,69	40.027.695
PA Bolzano	5.146.000	23.149.000	28.295.000	0,24	353.693
PA Trento	19.383.000	56.299.000	75.682.000	0,63	946.040
Veneto	274.605.000	522.736.000	797.341.000	6,64	9.966.917
Friuli V-Giulia	45.118.000	64.663.000	109.781.000	0,91	1.372.284
Liguria	25.786.000	34.105.000	59.891.000	0,50	748.649
Emilia - Romagna	101.565.000	536.562.000	638.127.000	5,32	7.976.711
Toscana	82.961.000	237.973.000	320.934.000	2,67	4.011.737
Umbria	9.323.000	42.046.000	51.369.000	0,43	642.122
Marche	24.840.000	107.186.000	132.026.000	1,10	1.650.351
Lazio	397.386.000	1.273.702.000	1.671.088.000	13,93	20.888.924
Abruzzo	39.244.000	126.703.000	165.947.000	1,38	2.074.370
Molise	31.300.000	71.404.000	102.704.000	0,86	1.283.820
Campania	556.065.000	822.940.000	1.379.005.000	11,49	17.237.830
Puglia	193.025.000	709.892.000	902.917.000	7,52	11.286.637
Basilicata	30.320.000	17.323.000	47.643.000	0,40	595.547
Calabria	73.064.000	190.321.000	263.385.000	2,19	3.292.364
Sicilia	454.689.000	707.172.000	1.161.861.000	9,68	14.523.488
Sardegna	75.920.000	90.323.000	166.243.000	1,39	2.078.070
TOTALE	**3.600.371.000**	**8.399.443.000**	**11.999.814.000**	**100,00**	**150.000.000**

Fonte: dati CENSIS – C2011 consolidati regionali

Allegato 3 – Tab. B (in euro)

Regione o Prov. Aut.	**Ripartizione spesa per liste d'attesa**	**Quota d'accesso anno 2021**
Piemonte	36.862.840	7,37
Valle d'Aosta	1.057.380	0,21
Lombardia	83.899.340	16,78
PA Bolzano	4.351.280	0,87
PA Trento	4.538.939	0,91
Veneto	40.981.245	8,20
Friuli V-Giulia	10.368.081	2,07
Liguria	13.326.570	2,67
Emilia - Romagna	37.733.693	7,55
Toscana	31.542.009	6,31
Umbria	7.436.700	1,49
Marche	12.861.641	2,57
Lazio	47.970.518	9,59
Abruzzo	10.934.065	2,19
Molise	2.557.190	0,51
Campania	46.356.513	9,27

Regione o Prov. Aut.	Ripartizione spesa per liste d'attesa	Quota d'accesso anno 2021
Puglia	32.898.723	6,58
Basilicata	4.649.421	0,93
Calabria	15.718.900	3,14
Sicilia	40.282.075	8,06
Sardegna	13.672.877	2,73
TOTALE	**500.000.000**	**100,00**

- ***I piani di smaltimento delle liste d'attesa***

L'articolo 26 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd Sostegni *bis*) prevede la **proroga**, fino al **31 dicembre 2021**, del **regime tariffario straordinario**, introdotto per corrispondere alle finalità del **Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa** in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in **477,75 milioni** di euro. Allo scopo di ridurre le liste di attesa, detto articolo 26 prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, a partire dalla data dell'entrata in vigore del Decreto Sostegno *bis* (26 maggio 2021) e **fino al 31 dicembre 2021**, di **derogare ai regimi tariffari ordinari**, utilizzando alcuni istituti già previsti dall'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di *screening*.

Inoltre, le Regioni e le Province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, possono **integrare da strutture private accreditate gli acquisti delle prestazioni sanitarie**, mediante **accordi contrattuali** stipulati per l'anno 2021.

Il richiamato articolo 26 stabilisce inoltre la possibilità di deroga di tali accordi rispetto a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd *spending review*), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. A questo fine le Regioni e le Province autonome devono rimodulare il piano per le liste d'attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse.

A normativa vigente, le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga di cui al periodo precedente, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni o Province autonome, entro il 31 gennaio 2022, le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. Per attuale le finalità oggetto delle disposizioni in esame, le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie relative alla spesa prevista per: a) l'assunzione degli specializzandi; b) il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; c) per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN; d) per le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Si ricorda che l'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) ha previsto disposizione transitorie fino al 31 dicembre 2020, - con proroga al 31 dicembre 2021 ai sensi del citato art. 26 del D.L. 73 del 2021 per quanto riguarda i regimi tariffari straordinari per prestazioni mediche aggiuntive -, intese alla **riduzione delle liste di attesa** relative alle prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In base ai dati riportati nel Rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica 2021 (p. 294 e ss.) sono **oltre 1,3 milioni i minori ricoveri calcolati rispetto al 2019** (-17 per cento guardando alle consistenze riportate nel Rapporto SDO 2019 - Scheda di Dimissione Ospedaliera). Si tratta di circa 682 mila ricoveri con DRG medico e di poco meno di 620mila con DRG chirurgico per un totale in **valore di 3,7 miliardi**. I mancati ricoveri urgenti rappresentano il 42,6%, di cui l'83,1% sono riferibili a DRG medici (*Diagnosis Related Groups* - Raggruppamenti omogenei di diagnosi).

Gli **interventi straordinari** previsti hanno riguardato la possibilità, per Regioni e Province autonome, di adottare nel 2020 specifiche deroghe ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale, vedendo stanziate allo scopo apposite risorse che incrementano di **478 milioni** il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il medesimo anno. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia di Regioni e Province autonome che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita).

Gli interventi a cui le Regioni e le Province autonome possono ricorrere per ridurre le liste di attesa sono i seguenti:

- **prestazioni aggiuntive, nell'ambito dell'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici**, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Ssn, come previsto dall'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità per il triennio 2016-2018 (art. 15, co. 2), **incrementando da 60 a 80 euro onnicomprensivi la tariffa oraria lorda**. Tale intervento è previsto per il recupero dei ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica per i quali non è riconosciuta la possibilità di elevamento-, sia per quello delle prestazioni ambulatoriali e per i test di *screening*; ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, orario massimo di lavoro e riposi;

- **prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale** (del comparto sanità), con un **aumento della relativa tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi**, (al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione[209]). Tale intervento è riferito alle prestazioni concernenti i ricoveri ospedalieri e le prestazioni relative agli accertamenti diagnostici, mentre invece non fa riferimento alle visite ambulatoriali, in base alla valutazione del fatto che per tali visite è richiesto un maggior impegno al personale medico. Anche in questo caso sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni relative all'orario massimo di lavoro e ai riposi;

- **assunzioni a tempo determinato di personale** (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie), anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o **instaurazione di rapporti di lavoro autonomo**, anche di collaborazione

[209] Oneri (a carico dell'Amministrazione) corrispondenti all'applicazione di un'aliquota complessiva - a titolo di IRAP e di contribuzione previdenziale - pari al 33 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l'A.S. n. 1925).

coordinata e continuativa. Tale intervento è posto con riferimento alle sole prestazioni inerenti i ricoveri ospedalieri e per il periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 2020;

- **incremento**, entro determinati limiti, del **monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna** (come parziale alternativa all'elevamento delle tariffe relative alle prestazioni aggiuntive). L'incremento del monte ore è consentito in via aggiuntiva rispetto a quello già ammesso dall'articolo 2-*sexies* del decreto legge n. 18 del 2020, secondo il quale gli enti ed aziende del SSN possono procedere, per l'anno 2020, ad un aumento delle ore in oggetto, da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e di un limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Per le stesse finalità di aumentare il numero delle prestazioni erogate dal SSN, i commi da 5 a 7 dello richiamato articolo 29, D.L. 104, permettono agli **specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del relativo corso** (se di durata quinquennale), di stilare in autonomia i referti, purchè **esclusivamente riferiti a prestazioni di controllo ambulatoriale** e riguardanti visite, esami e prestazioni specialistiche, mentre la **refertazione delle prime visite**, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece **riservata ai medici specialisti**. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia.

Con riferimento ai **limiti massimi di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma**, si riportano gli allegati A e B al decreto-legge n. 104 che riepilogano, rispettivamente, l'articolazione del finanziamento degli incrementi connessi alle prestazioni aggiuntive e le quote d'accesso 2020 delle singole Regioni e Province autonome precedentemente alla pandemia da COVID-19.

Pertanto, nel caso in cui l'importo della tabella A per l'attuazione dei commi 2 e 3 si dovesse presentare superiore a quella assegnata a ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa deve essere inteso quello rappresentato da quest'ultimo allegato. Ne consegue che - fermo restando l'importo complessivo assegnato - alcune Regioni o Province autonome potranno utilizzare le tre tipologie di intervento in materia di spesa del personale, di cui all'allegato A, nei limiti massimi delle risorse loro assegnate secondo l'allegato B; per le Regioni o Province autonome per le quali l'importo assegnato è superiore a quello derivante dalla somma dei limiti di spesa per le tre tipologie di intervento di cui all'allegato A, il maggior importo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per recuperare le liste di attesa per esempio attraverso: i) il ricorso all'acquisto di prestazioni da struttura privata accreditata, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati agli erogatori; ovvero ii) il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter del dl 18/2020 (L. 27/2020).

Per l'accesso alle risorse previste nel 2020, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a provvedere (entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), alla presentazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa**. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell'ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto legge Cura Italia. Sulle problematiche legate al recupero delle liste di attesa che si sono create nel periodo dell'emergenza COVID-19, si veda la risposta all'interrogazione

5-04626 della sottosegretaria alla Salute del 22 settembre 2020 presso la Commissione XII alla Camera.

Ai fini dell'**attuazione delle finalità di riduzione delle liste d'attesa e monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19**, il **comma 3** del sopra citato articolo 26 ha disposto che le Regioni e Province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui queste ultime economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le **modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa**, opportunamente aggiornati.

ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 - ANNO 2020					ALLEGATO B - RIPARTO PER QUOTA ACCESSO ANNO 2020		(in euro)
Regione	Recupero ricoveri ospedal. (co. 2)	Recupero prestaz. spec. ambul. (co. 3 lett. a) e b) al netto lett. c) dati IV trim.2019)	Incremento monte ore assistenza spec. ambul. convenz. interna (co. 3)	**Totale**	Quota accesso 2020 (in %)	**Totale**	**DIFF. PER REGIONE**
Piemonte	10.824.697	28.219.185	706.338	39.750.220	7,36	35.219.754	**-4.530.466**
Valle d'Aosta	330.975	876.766	8.960	1.216.701	0,21	1.004.475	**-212.226**
Lombardia	18.950.578	72.752.900	614.860	92.318.338	16,64	79.595.816	**-12.722.522**
PA di Bolzano	1.232.869	3.070.545	8.031	4.311.445	0,86	4.104.097	**-207.348**
PA di Trento	1.051.423	2.955.094	64.844	4.071.361	0,89	4.257.256	**185.895**
Veneto	11.679.406	34.483.028	682.791	46.845.225	8,14	38.935.696	**-7.909.529**
Friuli V. Giulia	3.636.675	8.402.347	67.828	12.106.850	2,06	9.872.508	**-2.234.342**
Liguria	3.571.124	8.925.028	256.341	12.752.493	2,68	12.819.945	**67.452**
Emilia Romagna	12.388.480	34.792.246	662.671	47.843.397	7,46	35.665.198	**-12.178.199**
Toscana	10.129.665	24.729.595	656.469	35.515.729	6,3	30.123.070	**-5.392.659**
Umbria	2.213.223	6.043.933	147.430	8.404.586	1,49	7.125.589	**-1.278.997**
Marche	3.834.217	8.106.880	178.265	12.119.362	2,56	12.258.402	**139.040**
Lazio	5.392.542	27.612.176	1.168.678	34.173.396	9,68	46.283.767	**12.110.371**
Abruzzo	2.417.357	7.060.022	173.201	9.650.580	2,19	10.472.048	**821.468**
Molise	235.407	2.878.377	60.244	3.174.028	0,51	2.454.194	**-719.834**
Campania	6.963.530	25.674.793	2.172.286	34.810.609	9,3	44.483.036	**9.672.427**
Puglia	5.265.334	17.584.594	645.995	23.495.923	6,62	31.666.469	**8.170.546**
Basilicata	1.204.049	3.998.325	66.040	5.268.414	0,93	4.468.358	**-800.056**
Calabria	2.225.211	7.423.738	508.964	10.157.913	3,19	15.257.629	**5.099.716**
Sicilia	6.255.376	21.085.255	725.177	28.065.808	8,16	39.029.447	**10.963.639**
Sardegna	2.604.843	9.136.965	424.587	12.166.395	2,74	13.122.020	**955.625**
Totale	**112.406.981**	**355.811.792**	**10.000.000**	**478.218.773**	**100**	**478.218.772**	-

Tra le regioni, il Piemonte ha disposto l'assegnazione delle risorse di cui all'All. B, pari a 35,2 milioni, a seguito della quale spetta ora alle Aziende sanitarie predisporre, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, le azioni operative per incrementare le prestazioni e di conseguenza ridurre i tempi. Allo stesso modo si registra la notizia delle delibere di Veneto e Marche.

Si segnala l'interrogazione a risposta immediata in Commissione XII 5/04871 a seguito della quale il Governo ha fornito alcuni dati dell'Osservatorio nazionale screening (ONS) derivati dal «Rapporto sui ritardi accumulati alla fine di maggio 2020 dai programmi di screening Italiani e sulla velocità della ripartenza», basato su una indagine a cui hanno risposto 20 Regioni o Province Autonome su 21 (mancante solo la Basilicata). Nella maggioranza delle Regioni il numero di esami eseguiti nel maggio scorso è meno del 10 per cento di quelli eseguiti nel maggio 2019 relativamente ai più comuni *screening* quali il mammografico, il cervicale e il colorettale.

Articolo 95
(Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

L'**articolo 95** prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 **all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno** a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, **all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera**. Si stabilisce inoltre che **le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile** per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate **ogni due anni** con la medesima procedura.

Si ricorda che, attualmente, le tariffe massime in oggetto sono definite dal D.M. 18 ottobre 2012, concernente la "remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale"[210]. Ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, eventualmente superiori a tali tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali; queste ultime, in ogni caso, costituiscono un limite invalicabile per le regioni per le quali non sussista il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.
Il presente **articolo 95** stabilisce invece in via generale che le nuove tariffe massime, aggiornate in base alla suddetta procedura, costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni di assistenza ospedaliera ivi contemplate.

[210] Riguardo alla riduzione di tali valori massimi per alcune fattispecie, cfr. l'articolo 9-*quater*, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 96
(Limiti di spesa farmaceutica)

L'**articolo 96** opera, in primo luogo, una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), **elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti** (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto[211]). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (**comma 1**), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (**comma 3**). Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (**comma 2**).

Si ricorda che la base di calcolo dei limiti di spesa farmaceutica (relativi, come detto, sia alle singole regioni sia al livello nazionale) è costituita dalla misura del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie[212].
Il limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata - come specifica il **comma 1** - resta pari al 7 per cento della medesima base di calcolo (tale limite concerne i medicinali - a carico del Servizio sanitario nazionale - forniti agli assistiti dalle farmacie, esclusi, come detto, quelli che le medesime forniscano per conto delle strutture del Servizio sanitario nazionale)[213]; di conseguenza, il limite complessivo

---

[211] La distribuzione diretta è quella operata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella effettuata presso il domicilio dell'assistito, mentre la distribuzione per conto è svolta (per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale) da parte della farmacia (in favore dell'assistito).
Si ricorda che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del limite della spesa farmaceutica per acquisti diretti esclusivamente per l'ammontare eccedente la dotazione annua del Fondo relativo al "concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi" (cfr. i commi 401 e 406 dell'articolo 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni). Riguardo alla dotazione di tale Fondo, cfr. la scheda di lettura relativa al precedente **articolo 88, comma 2**.

[212] Riguardo a tale base di calcolo, cfr. l'articolo 5, comma 1, del D.L. 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[213] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel computo del limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata non si tiene conto delle quote di prezzo corrisposte dall'assistito che eccedano il livello massimo di rimborso - livello stabilito dall'AIFA in base alla disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali) -.

della spesa farmaceutica è pari al 15 per cento per il 2022, al 15,15 per cento per il 2023 ed al 15,30 per cento a decorrere dal 2024 (**comma 1**).
Il **comma 3** specifica che l'incremento di cui al **comma 1** è subordinato all'aggiornamento annuo, da parte dell'AIFA, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, delle determinazioni concernenti: l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia; l'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili (nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima AIFA, previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica[214]).
Il **comma 2** - confermando una disposizione già formulata dall'articolo 1, comma 476, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 - prevede che i valori percentuali in oggetto possano essere annualmente rideterminati - fermo restando il valore complessivo degli stessi - in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. *Si consideri l'opportunità di valutare la portata e la congruità di tale disposizione,* considerato che la definizione di specifiche norme da parte dei provvedimenti legislativi (quale la legge di bilancio) non può essere subordinata ad una procedura preventiva.
Si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa in oggetto, trovano applicazione alcuni meccanismi correttivi, con oneri a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie.

[214] Si ricorda che anche l'elenco suddetto dei farmaci rimborsabili è definito dall'AIFA previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica.

Articolo 97
(Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici)

L'**articolo 97 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici** quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da **virus SARS-CoV-2**, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

La **relazione tecnica**[215] osserva che la presente norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto per gli acquisti oggetto dell'esclusione sono stati previsti specifici finanziamenti.
Si ricorda che il limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici è pari al 4,4 per cento della misura del finanziamento sanitario nazionale cui concorre lo Stato (finanziamento determinato sulla base del fabbisogno sanitario nazionale standard).

[215] La **relazione tecnica** è reperibile nell'**A.S. n. 2448**.

Articolo 98
(Finanziamento aggiornamento LEA)

A decorrere dal 2022, l'**articolo 98** indirizza uno stanziamento annuale pari a **200 milioni di euro** all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 558 e 559, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), l'articolo in commento, finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.

Il **procedimento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA** è stato fissato dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 554 e 559, della legge 208/2015) prevedendo **procedure diverse a seconda delle ipotesi di aggiornamento**. Più precisamente:

- **Aggiornamento dei LEA (inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni) con incremento di oneri per la finanza pubblica** *ex* **comma 554** della legge di stabilità 2016. Tale procedura, seguita per l'emanazione del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi LEA, prevede: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; intesa con la Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; parere delle Commissioni parlamentari Camera e Senato;
- **Aggiornamento dei LEA a parità di risorse per modifiche degli elenchi prestazionali ovvero per l'individuazione di misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni** *ex* **comma 559** della legge di stabilità 2016. Tale procedura prevede: schema di decreto del Ministro della salute; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto; parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si rammenta che il primo aggiornamento dei LEA avrebbe dovuto aver luogo entro il 28 febbraio 2017, mentre entro il 15 marzo 2017 avrebbe dovuto essere adottato il relativo provvedimento di aggiornamento.
Prevedendo un incremento di oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA qui previsto sembrerebbe dover seguire la procedura posta dal comma 554 della legge di stabilità 2016 per l'inserimento di nuove prestazioni; Si valuti pertanto l'opportunità di richiamare tale comma nell'articolo in commento.

L'organismo competente per l'aggiornamento dei LEA è la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita dal comma 556 della stabilità 2016. La Commissione è nominata e presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco - AIFA, del Ministero dell'economia e finanza e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas. Costituita con decreto ministeriale 5 maggio 2020 e parzialmente modificata con decreto ministeriale 1 ottobre 2020, 22 febbraio 2021 e 23 giugno 2021, la Commissione si è insediata il 28 luglio 2020 presso il Ministero della Salute con il compito di provvedere all'aggiornamento continuo del contenuto dei LEA. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e svolge le attività previste dall'articolo 1, commi 557 e 558, della citata legge n. 208 del 2015.
Per lo svolgimento delle attività, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria.

Le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate da:

- cittadini e associazioni di pazienti;
- Ministero della salute o istituzioni da questo vigilate (AIFA, AGENAS, ISS), Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Società scientifiche, IRCCS, Policlinici universitari, professionisti del SSN e loro associazioni, etc.;
- Aziende produttrici di tecnologie sanitarie e loro associazioni.

Dal 2016 al 2018 risultano pervenute 1, 2 e 6 richieste di aggiornamento; 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020. La maggior parte delle richieste degli ultimi due anni proviene da associazioni di pazienti/cittadini (49%), seguite da quelle provenienti da società scientifiche o da enti del SSN (39%).

In ultimo si ricorda, che l'**erogazione delle nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e** di **assistenza protesica rimane ancora problematica** in quanto i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e protesica, allegati al D.p.c.m. 12 gennaio 2017, recano le prestazioni senza le corrispondenti **tariffe**; le nuove prestazioni rimangono pertanto non fruibili fino a quando non sarà adottato il decreto (del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni) di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni, il cui termine ultimo per l'emanazione è stato fissato al 28 febbraio 2018 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 420, della legge 205/2017).

Articolo 99
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

L'**articolo 99** dispone la **proroga al 2022** della possibilità di **utilizzo** delle **quote premiali** da destinare alle **regioni virtuose**, accantonate a valere sul **finanziamento del SSN**, in base ai **criteri di riequilibrio e riparto** indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

Con una modifica all'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), il comma 1 dell'articolo 4 in esame **estende anche al 2022** la **possibilità,** in via transitoria, **di ripartire** le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le **quote premiali** da destinare alle **regioni virtuose**, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La proroga, come è stato richiesto già in passato, si è resa necessaria anche quest'anno in quanto **non risulta ancora adottato il decreto** di cui al primo periodo del sopra citato art. 2, comma 67-*bis* (v. *box*). Tale **decreto interministeriale Economia/Salute**, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, deve stabilire le **forme premiali da ripartire fra le regioni virtuose**, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN. Essa come le precedenti, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto **rientra nell'ambito del livello complessivo del finanziamento del SSN** cui concorre lo Stato.

- ***Gli accantonamenti per quote premiali sul finanziamento del SSN***

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-*bis* della legge 191/2009 ha previsto **forme premiali per le regioni virtuose** in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8, **commi 8** (**pareggio di bilancio** per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) **e 9** (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con **contabilità separata** all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del **principio della remunerazione a prestazione**.

La misura percentuale della quota premiale è corrispondente allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (limitatamente al 2013 la percentuale è stata dello 0,30%, 1,75% per il 2014 e 0,32% per il 2021).

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata[216], che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento vengano tenuti in conto, al fine della distribuzione delle quote premiali, i **criteri di riequilibrio** indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consentendo alle Regioni di far fronte agli impegni di ordine finanziario senza criticità relative agli equilibri di bilancio.

[216] La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) e al 2020 con l'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 (Proroga termini, L. n. 8 del 2020).

Articolo 100
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

L'**articolo 100** proroga al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.
Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN, di utilizzare **forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, per il **reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali**. A tal fine sono stanziati **8 milioni di euro** a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento per il biennio 2021-2022 è riportata nell'Allegato 4 al provvedimento in esame.
Sempre fino al 31 dicembre 2022, è **prorogato il conferimento di incarichi** di lavoro antonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a **psicologi**, regolarmente iscritti al relativo albo professionale per la spesa complessiva di **19.932.000 euro** a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva di tale finanziamento per gli anni 2020 e 2021 è riportata nell'Allegato 5 al provvedimento in esame.
Infine viene **rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo**, istituito presso il Ministro della salute, **per la promozione del benessere e della persona**, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
All'**onere** di 10 milioni si provvede mediante corrispondente **riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2022**.

- ***Articolo 33 del decreto legge n. 73 del 2021***

L'**articolo 33**, **commi da 1 a 6**, del decreto legge n. 73 del 2021[217] intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento ammonta a 27,932 milioni di euro.

[217] *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento (con risorse pari a 8 milioni di euro), indirizzata all'area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.
Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.
I commi da 6-*bis* a **6-*quater*** istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare (comma 6-*bis*). Si osserva che non risulta ancora emanato il decreto salute/economia con cui sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo e al rispetto del limite di spesa autorizzato. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

L'**intervento legislativo** viene attuato **modificando l'art. 33** del decreto legge n. 73 del 2021.
Più precisamente, le lettere *a)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo in commento modificano i commi 1, 3 e 6-*bis* dell'art. 33 inserendo la previsione della proroga al 2022. Inoltre, le restanti lettere *b)* e *d)* del comma 1 in commento sostituiscono i commi 2 e 5 dell'art. 33 per indicare, oltre alle autorizzazioni di spesa per il 2021, quelle per il 2022.
Il comma 2 in commento prevede invece la sostituzione delle tabelle C (riferita ai commi 1 e 2 dell'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021) e D (riferita ai commi 3 e 5 del medesimo articolo) allegate al decreto legge n. 73 del 2021 rispettivamente con gli allegati 4 e 5 annessi alla presente legge.
Infine, il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa per il 2022 relativamente al comma 6-*bis* dell'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021, istitutivo del Fondo destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i

pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
A proposito del citato Fondo si evidenzia, come già sopra ricordato, che non è stato ancora emanato il decreto salute/economia di disciplina dello stesso, di cui al comma 6-ter dell'art. 33: il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

Articolo 101
(Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

L'**articolo 101** prevede che **il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria** per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti **nei servizi di pronto soccorso**, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede **a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato**.

Si prevede che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2022 (ferma restando la definizione della stessa da parte del contratto summenzionato) e che essa sia riconosciuta solo in ragione dell'effettiva presenza in servizio.
L'indennità viene prevista al fine del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro del personale operante nei servizi di pronto soccorso.

Articolo 102
(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA)

L'articolo 102 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. Tali disposizioni sono prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'Allegato 6 annesso alla presente legge. All'onere derivante dalla disposizione, stimato in euro **105 milioni di euro**, si fa fronte **a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022**.

Le USCA sono state istituite dall'art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, poi assorbito dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 come art. 4-*bis*. Dal 10 marzo 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le disposizioni che originariamente avevano efficacia fino al 31 luglio 2020, sono state poi prorogate al 31 dicembre 2020 dall'Allegato 1 n. 6 del decreto legge 83 del 2020 , come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125 del 2020. Successivamente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 425, della legge n. 178 del 2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'art. 4-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 istitutivo delle USCA e di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), relative al personale sanitario operante presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Le USCA sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso *triage* telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Ssn, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure previste.
In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6,

del citato Decreto Rilancio ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali, svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per la trasmissione alla regione di riferimento.
Per quanto riguarda l'attivazione delle USCA da parte delle Regioni, la Corte dei Conti, nella memoria depositata nel corso dell'audizione presso le Commissioni Camera e Senato riunite, in occasione dell'esame della legge di bilancio 2021, aveva lamentato che, a fine ottobre 2020: "La stessa attivazione delle Unità speciali di continuità assistenziale, che ben avrebbero potuto rappresentare uno strumento di assistenza sul territorio anche in grado di alleviare la pressione sugli ospedali, ha avuto un andamento inferiore alle attese e con forti differenze territoriali. Vi ha inciso la volontarietà dell'adesione da parte dei Medici di medicina generale e dei Pediatri e le difficoltà di disporre di adeguate attrezzature sanitarie. Nonostante in alcune regioni le realizzazioni siano state forti, la media a livello nazionale era inferiore al 50 per cento". Una successiva verifica con gli assessorati regionali alla sanità operata da parte di Quotidiano sanità il 25 novembre, ha indicato il numero totale di Usca attivate pari a 1.312 (al netto di Calabria e PA di Bolzano che non hanno risposto alla verifica) a fronte di un totale *standard* previsto di 1.204 unità. Come sempre, la situazione regionale appare difforme, con alcune regioni che hanno attivato più USCA rispetto al numero previsto (rapporto 1 USCA ogni 50.000 abitanti), altre che ne hanno attivate in numero minore.